

nonché la delibera di distribuzione di un dividendo pari al 5% della parità contabile per le Azioni Ordinarie, è possibile ipotizzare la seguente allocazione dell'utile.

€ 1.000.000,00	Utile di esercizio
€ 572.000,00	Utile destinato a privilegi Azioni di risparmio
€ 428.000,00	Utile de ripartire
€ 100.000,00	Utile destinato ad azioni ordinarie (5% della parità contablie)
€ 228.000,00	Avanzo di utile
€ 672.000,00	Utile distribulto ad azioni di Risparmio
€ 100.000,00	Utile distribuito ad Azioni Ordinarie
	€ 572.000,00 € 428.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 228.000,00

Dove:

- a) € 572.000,00 utile destinato a privilegi Azioni di risparmio "Categoria A", è pari a 0,052€ per un undici milioni di Azioni di risparmio di Categoria A
- b) € 428.000,00 Utile da ripartire, è la differenza tra l'utile di esercizio (€ 1.000.000,00) e i privilegi riconosciuti alle azioni di risparmio.
- c) € 100.000,00 Utile destinato alle Azioni Ordinarie è pari al 5% della parità contabile delle azioni ordinarie (€ 1,0) moltiplicata per il numero delle azioni ordinarie stesse (2 milioni)
- d) € 100.000,00 Utile destinato alle Azioni di Risparmio
- e) € 228.000 Avanzo di Utile è la differenza tra l'Utile di esercizio e l'Utile Distribuito
- € 672.000 Utile distribuito alle Azioni di Risparmio di categoria A è pari all'importo di cui alla lettera a) sommato all'importo di cui alla lettera
- € 100.000 Utile distribuito alle Azioni Ordinarie equivalente alla lettera

Considerando le singole azioni, ciò equivale a:

€ 0,0500 Utile per ciascuna azione ordinaria di parità contabile € 1,00

€ 0,0611 Utile per ciascuna azione di risparmio di parità contabile € 0,18

Tale ipotesi corrisponde ad un rapporto Dividendo/Parità Contabile per le azioni di risparmio pari al 33,6%.

€ 672.000,00 Totale dividendi distribuiti alle Azioni di Risparmio € 2,000,000,00 Capitale Sociale delle Azioni di Risparmio Dividendo/investimento degli azionisti di risparmio 33,6%



Nonostante il rapporto Dividendo/Parità Contabile per le azioni di risparmio sia pari al 33,6%, tale ipotesi, volendo riconoscere alle emittende azioni di risparmio i medesimi diritti delle azioni di risparmio attualmente in circolazione (Azioni di Risparmio di categoria A), sarebbe impercorribile in quanto non rispetterebbe il privilegio riconosciuto a tutte le azioni di risparmio di un dividendo minimo pari ad € 0,065 per azione.

Pertanto la ripartizione dell'utile dovrebbe essere riscritta nel seguente modo:

			// // // // // // // // // // // // //
a)			Dividendo distribulto alle azioni di rispannio
b)	€	100.000,00	Utile distribuito ad Azioni Ordinarie
c)	€	185.000,00	Avanzo di utile
111111111111111111111111111111111111111	€	1.000,000,00	Utile di esercizio

Dove:

- a) € 715.000,00 dividendo distribuito alle Azioni di risparmio, pari al dividendo minimo previsto di 0,065€ per un undici milioni di Azioni di risparmio;
- b) € 100.000,00 Utile destinato alle Azioni Ordinarie è pari al 5% della parità contabile delle azioni ordinarie(€ 1,0) moltiplicata per il numero delle azioni ordinarie stesse (2 milioni)
- c) € 185.000,00 Avanzo di utile differenza tra l'utile di esercizio e l'utile distribuito.

Quest'ultima ipotesi evidenzia una disparità di trattamento delle azioni di risparmio rispetto alle ordinarie che potrebbe determinare evidenti problemi di negoziazione del titolo ordinario. Infatti si avrebbe un dividendo rispetto alla parità contabile del 35,8% delle azioni di Risparmio, confrontato con il 5% delle Azioni Ordinarie.

€ 0,065 dividendo per azione di risparmio
 € 0,18 parità contabile delle azioni di risparmio
 35,8% dividendo/parità contabile azioni di risparmio
 5% dividendo/parità contabile azioni ordinarie

Tale ipotesi corrisponde ad un rapporto Dividendo/Parità Contabile per le azioni di risparmio pari al 35,8%.

Infatti, il rendimento dell'investimento degli azionisti di risparmio rispetto all'investimento effettuato sarebbe pari al 35,8% come evidenziato nella seguente tabella.



Totale dividendi distribulti alle Azloni di Risparmio	€	715.000,00
Capitale Sociale delle Azioni di Risparmio		2.000.000,00
Dividendo/Investimento degli azionisti di risparmio		35,8%

D'altra parte, la delibera dell'assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI S.p.A. del 19 marzo 2012, prevede, nel medesimo esempio sopra riportato ma in presenza di Azioni di Risparmio di Categoria A e di Azioni di Risparmio di Categoria B, così come attualmente previsto dal novellato Statuto della società, ed a parità di rendimento delle azioni ordinarie del 5%, un rendimento in termini di dividendo del 10,2% sia per le Azioni di Risparmio di Categoria A che per le Azioni di Risparmio di Categoria B rispetto alla parità contabile.

Infatti, ripercorrendo l'Esempio 1 della sezione 4 del presente parere, è possibile ipotizzare una ripartizione degli utili come segue.

1	، م	አለስ ሰስስ በብ	Utile di esercizio
a)	€.	CO OOO OO	Inila destinato a privilegi Azioni di risparmio "Categoria A
b)	€	52,000,00	Utile destinato a privilegi Azioni di risparmio "Categoria a
c)	€	104.000,00	Totale utile per privilegi azioni di risparmio
d)	€	896,000,00	Utile da ripartire
e }	€	100.000,00	Utile destinato ad azioni ordinarie (5% della parità contabile) Utile destinato ad azioni di risparmio (sia di categoria A che B)
ŋ	E		
g)	[€	695.000,00	Avanzo di utile Utile distribuito ad azioni di Risparmio di categoria A
h]	E	102.000,00	Utile distribuito ad azioni di Risparmio di Categoria B
<u>i}</u>	(E	100,000,00	and a state of Coding of Co
_)}	15	TOTO ON	the transfer of the transfer o

Tale ripartizione implica un rendimento del capitale in termini di dividendo pari al 5% per gli azionisti ordinari ed al 10,2% sia per gli azionisti di risparmio di categoria A che per gli azionisti di risparmio di categoria B, come evidenziato nella tabella che segue.

Totale dividendi distribuiti alle Axioni di Risparmio di categoria A	€ 102.000,00 € 1.000.000,00
Capitale Sociale delle Azioni di Risparmio di Categoria A Dividendo/investimento degli azionisti di risparmio di categoria A	10,2%
Totale dividendi distribulti alle Azioni di Risparmio di categoria B Capitale Sociale delle Azioni di Risparmio di Categoria B Dividendo/investimento degli azionisti di risparmio di categoria B	€ 102.000,00 € 1.000.000,00 10,2%
Totale dividendi distribuiti alle Azioni Ordinarie Capitale Sociale delle Azioni Ordinarie Dividendo/investimento degli azionisti ordinari	€ 100.000,00 € 2.000,000,00 5,0%

Merita inoltre considerare che, anche rispetto a questa seconda questione sollevata, l'esistenza del diritto di opzione e dell'obbligo di determinare il sovrapprezzo nei casi di esclusione del diritto di opzione (art. 2441 c.c.) tutela



sufficientemente la posizione dei vecchi soci di risparmio, titolare di azioni di risparmio di Categoria A.

Su questo aspetto, e con riferimento alle considerazioni sollevate dall'azionista Dott. Andrea Tempofosco circa la possibilità di avere un aumento di capitale con emissione di nuove azioni al di sotto della parità contabile di quelle in circolazione, si rinvia a quanto riferito nel paragrafo 2 "Considerazioni Preliminari".

Per quanto attiene a considerazioni circa i possibili prezzi delle emittende azioni ordinarie e di risparmio, non sussistono al momento elementi valutativi di supporto, essendo stata data delega al Consiglio di Amministrazione di dare nel prosieguo attuazione alla delibera di aumento di capitale.

Conclusioni

Per tutto quanto sopra considerato è nostra opinione che, le delibere dell'assemblea straordinaria di Fondiaria —SAI S.p.A. oggetto della seconda questione sollevata, non possano essere considerate lesive degli interessi degli attuali azionisti di risparmio.

Preg.mo Dottor
SANDRO QUAGLIOTTI
Rappresentante comune degli azionisti di risparmio
di Fondiaria Sai s.p.a.
Via Benedetto Varchi n. 14
50132 – FIRENZE

Roma, 21 maggio 2012

Oggetto: Parere sul pregiudizio degli azionisti di risparmio di Fondiaria SAI S.p.A.

Riscontrando la richiesta di parere del 26 aprile 2012, riassumo, per comodità e sinteticamente, i termini della questione, così come rappresentatimi.

- 1) In data 19 marzo 2012, l'assemblea straordinaria dei soci di FONDIARIA SAI S.p.A. (di seguito, per brevità, anche solo "FONSAI" o la "SOCIETA") ha deliberato, per quel che qui interessa, di:
 - a) eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio della SOCIETA, ai sensi degli artt. 2328 e 2346 c.c.;

- b) sostituire i riferimenti, anche percentuali, al valore nominale delle azioni contenuti negli artt. 6, 27 e 31 dello Statuto sociale, con un importo determinato sulla base dell'attuale parità contabile implicita delle stesse di Euro 1,00;
- c) adeguare, all'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni contenute nell'art. 6 dello Statuto sociale relative al limite massimo quantitativo delle azioni di risparmio e al diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite;
- d) modificare gli artt. 5, 6, 27 e 31 dello Statuto sociale;
- e) approvare che la SOCIETÀ possa emettere nuove azioni di risparmio (cc.dd. "Azioni di Categoria B"), aventi le stesse caratteristiche delle azioni di risparmio già in circolazione (cc.dd. "Azioni di Categoria A"), ad eccezione di quanto segue: (e1) prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria "A", nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria, intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria "B" ed il numero complessivo di Azioni di Categoria "B" esistenti (cc.dd. "Parità Contabile delle Azioni di Categoria B"); (e2) dividendo privilegiato, dopo quello di euro 6,5 spettante alle Azioni di Categoria "A", fino ad un importo pari al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria "B"; (e3) dividendo complessivo maggiorato rispetto alle



azioni ordinarie, pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria "B"; (e4) prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria "A", nel rimborso del capitale in caso di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria "B";

- f) aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 1.100 MLD da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012 in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie ed Azioni di Categoria "B" da offrirsi in opzione rispettivamente ai soci titolari di azioni ordinarie ed a quelli titolari / portatori di Azioni di Categoria "A" ex art. 2441 c.c.;
- 2) nella Relazione illustrativa della ridetta assemblea predisposta dagli Amministratori di Fonsai ai sensi dell'art. 72 Reg. Consob n. 11971/1999 è stato espressamente indicato che le suddette delibere "non sono soggette all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b, d. lgs. 58/1998 (TUF), non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria";
- 3) durante l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della SOCIETÀ del 13 aprile 2012 convocata ai sensi dell'art. 146, comma 2, TUF, su richiesta del dott. Tempofosco quale titolare di un numero di azioni di risparmio superiore all'1% del totale costui ha segnalato i possibili pregiudizi derivanti, alla categoria degli



azionisti di risparmio, dall'esecuzione delle delibere dell'assemblea straordinaria della SOCIETÀ sopra citate.

In particolare, il dott. Tempofosco ha illustrato agli azionisti i seguenti profili di criticità che – a suo avviso – dovrebbero comportare la necessità di sottoporre le ridette delibere anche all'approvazione dell'assemblea di categoria ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b, TUF.

In sintesi:

l'abolizione del valore nominale delle azioni consentirebbe, i)in occasione di futuri aumenti di capitale, l'emissione di azioni al di sotto di quello che, precedentemente, era il valore nominale, con l'effetto che, a parità di raccolta, potrebbe essere emesso un numero di azioni superiore. Ciò potrebbe comportare un possibile e rilevante aumento delle azioni ordinarie in circolazione, con la conseguenza che a ciascuna azione ordinaria spetterebbe un dividendo unitario inferiore a quello eventualmente spettante se le azioni in circolazione, dopo l'ipotizzato aumento di capitale, fossero in numero inferiore. In ragione di ciò, la maggiorazione di € 0,052 del dividendo spettante agli azionisti di risparmio resterebbe assorbita, con ogni probabilità, dal dividendo minimo di € 0,065, con grave pregiudizio della categoria;



- ii) l'aumento del capitale mediante offerta in opzione agli azionisti di risparmio di nuove azioni di categoria con diritti economicamente minori rispetto a quelle esistenti, determinerebbe ex se un pregiudizio, avendo dette azioni un valore di mercato direttamente proporzionale a quello dei diritti in esse incorporati.
- 4) Alla luce di quanto sopra, sempre in sede di assemblea degli azionisti di risparmio, il dott. Tempofosco formulava una "mozione" rivolta al Rappresentante comune, affinché lo stesso "esprimesse una sua posizione" in merito ai rilievi svolti e procedesse comunque mediante approfondimenti al riguardo.

*

Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio di FONSAI mi ha conseguentemente chiesto di esprimere un parere per la verità, sottoponendo alla mia cognizione i seguenti quesiti:

A. se, valutate le osservazioni critiche del dott. Tempofosco, l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di FONSAI e le connesse modifiche statutarie apportate ai privilegi degli azionisti di risparmio, arrechino pregiudizio ai diritti di detta categoria.

In caso positivo, se sia necessario sottoporre la delibera straordinaria del 19 marzo 2012 all'approvazione della categoria degli azionisti di risparmio, ai sensi dell'art. 146 TUF.;



B. se, valutate le osservazioni critiche del dott. Tempofosco, l'emissione di azioni di risparmio di Categoria "B" arrechi pregiudizio a carico dei diritti degli azionisti di risparmio di Categoria "A".
In caso positivo, se sia necessario sottoporre la delibera straordinaria del 19 marzo 2012 all'approvazione della categoria degli azionisti di risparmio, ai sensi dell'art. 146 TUF.

* * *.

1- Sul pregiudizio di categoria: definizione ed effetti.

Per rispondere ai quesiti sopra formulati è necessario preliminarmente soffermarsi sul concetto stesso di *pregiudizio* rilevante ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b, TUF.

Come risaputo, la citata disposizione prevede che le delibere dell'assemblea dei soci che pregiudicano i diritti della categoria degli azionisti di risparmio devono essere sottoposte all'approvazione della relativa assemblea speciale.

Tale norma ricalca, invero, quanto già disposto dall'art. 2376 c.c. in punto di assemblee speciali.

La ratio di entrambe le ridette disposizioni è la medesima: tutelare i possessori di azioni di categoria dagli eventuali pregiudizi che potrebbero



derivare ai diritti loro riconosciuti in conseguenza di una delibera dell'assemblea generale della società.

La definizione di *«pregiudizio ai diritti di categoria»* di cui agli artt. 146 TUF e 2376 c.c., — indispensabile per circoscrivere l'àmbito di competenza delle assemblee speciali, e segnatamente di quella degli azionisti di risparmio, — è ancor oggi oggetto di dibattito in dottrina e giurisprudenza.

Per comprenderne la reale portata, non può prescindersi da una ponderata valutazione di tutti gli interessi contrapposti: quelli degli azionisti di categoria, da un lato, e quelli della società, dall'altro.

Come è stato correttamente osservato, una smisurata dilatazione del concetto di pregiudizio potrebbe rivelarsi "pericolosa" per la società, comportando la possibile paralisi dell'attività della stessa se sottoposta al veto costante dei portatori di azioni di categoria; per contro, una visione eccessivamente riduttiva del concetto di pregiudizio renderebbe illusoria l'esigenza di tutela dei diritti di categoria (cfr. COSTA, Le assemblee speciali, in Trattato Colombo-Portale, Torino, 1994, 3**, 529; GROSSO, Categorie di azioni ed assemblee speciali, Milano, 1999, 172).

Ciò posto, si è soliti distinguere tre tipologie di pregiudizio ai diritti di categoria: 1) di diritto diretto; 2) di diritto indiretto; 3) di mero fatto.

Unanime è la dottrina al riguardo (sulle assemblee speciali, cfr. MIGNOLI, Le assemblee speciali, Milano, 1960, 205 ss.; COSTA, Le assemblee speciali,



cit., 501 ss.; Ferri, Le società, in Trattato Vassalli, Torino, 1987, 474 ss.; COSTI, Aumento di capitale, categorie di azioni e assemblee speciali, in Giur. comm., 1990, I, 563 ss.; D'ALESSANDRO, Aumento di capitale, categorie di azioni e assemblee speciali, in Giur. comm., 1990, I, 577 ss.; LIBONATI - FERRO-LUZZI, Categorie di azioni e aumento del capitale con emissione di sole azioni ordinarie, in Riv. dir. comm., 1990, I, 703 ss.; PORTALE, Uguaglianza e contratto: il caso dell'anmento del capitale sociale in presenza di più categorie di azioni, in Il Contratto, Silloge in onore di Giorgio Oppo, Padova, 1992, 545 ss.; FRÈ, Società per azioni, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, 715 ss.; GROSSO, Categorie di azioni ed assemblee speciali, cit., 176 ss; FERRARA-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2011, 521; GALGANO, Il nuovo diritto societario, Padova, 2003, 133 ss.; RESTAINO, Assemblee speciali, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, 338 ss; Leozappa, Diritti di categoria ed assemblee speciali, Milano, 2008, 60 ss. In particolare, sull'assemblea speciale degli azionisti di risparmio: NOBILI-VITALE, La riforma delle società per azioni, Milano, 1975, 459 ss.; DE ACUTIS, Le azioni di risparmio, Milano, 1981, 137 ss.; DE CHIARA, Assemblea speciale, in Il testo unico dell'intermediazione finanziaria, a cura di Rabitti Bedogni, Milano, 1998, 772 ss.; NICCOLINI, Assemblea speciale, in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa e Capriglione, Padova, 1998, 1341 ss.; AUTUORI, Assemblea speciale, in La disciplina delle società quotate, a cura di Marchetti e Bianchi, Milano, 1999, 1614 ss; Abriani, Azioni di risparmio, in Digesto, Milano, 2000, 69).

In questo orizzonte, sinteticamente:



- a) si ha <u>pregiudizio di diritto diretto</u> quando la delibera incide, in senso deteriore, immediatamente e direttamente, sul contenuto dei diritti speciali dei soci di categoria (MIGNOLI, Le assemblee speciali, cit., 205);
- b) si ha invece <u>pregiudizio di diritto indiretto</u>, quando, pur lasciandosi inalterati i diritti della categoria, questi subiscono una riduzione, "indiretta" appunto, derivante da una determinata operazione societaria modificativa del rapporto tra le diverse categorie esistenti o dalla creazione di categorie nuove dotate di un trattamento preferenziale rispetto a quelle esistenti (COSTA, *Le assemblee speciali*, cit., 535);
- c) <u>pregiudizio di mero fatto</u> è infine quello non rientrante nelle categorie precedenti, cioè – in breve – quello di tipo meramente economico subito dalle azioni della categoria, ma non riconducibile al pregiudizio dei diritti della categoria stessa (GROSSO, Categorie di azioni ed assemblee speciali, cit., 173).

Appurato quanto sopra, occorre adesso comprendere quale sia, fra quelli descritti, il pregiudizio rilevante ai sensi degli artt. 2376 c.c. e 146 TUF; che comporti cioè la necessità di sottoporre la delibera dell'assemblea dei soci anche all'approvazione di quella di categoria.

In questa direzione, procedendo con ordine di maggior semplicità espositiva:



- è pacifico in dottrina che, in ipotesi di delibera assembleare recante
 un pregiudizio di diritto diretto, sia sempre necessaria l'approvazione
 dell'assemblea di categoria.
 - E ciò poiché questo si risolve nel "mutamento (in senso deteriore) dei diritti della categoria in conseguenza di un atto altrui di disposizione di tali diritti o in genere, di una anormale ingerenza nella sua sfera giuridica" (MIGNOLI, Le assemblee speciali, cit., 207).
 - L'esemplificazione pratica di tale fattispecie è piuttosto agevole: i) riduzione della misura del vantaggio nella ripartizione dell'utile attribuito dallo statuto ad una categoria privilegiata; ii) eliminazione del privilegio o modifica in peius dello stesso in sede di liquidazione; iii) conversione forzosa (e non statutariamente prevista) in azioni meno vantaggiose;
 - è parimenti pacifico in dottrina che, in ipotesi di pregiudizio di mero fatto, non sia invece mai necessaria l'approvazione della delibera da parte dell'assemblea speciale.
 - La mera lesione di semplici aspettative dei soci di categoria rispetto ad una determinata "politica di gestione" o ad uno specifico "assetto" della società, è in quanto tale priva di rilevanza giuridica e non comporta alcuna tutela per la categoria (se non nei limiti di un'eventuale impugnativa per abuso di potere della delibera dell'assemblea generale; sul punto, cfr. Purpura, Assemblee speciali e pregiudizio rilevante ai diritti di una categoria di azioni, in Banca borsa tit. cred., 2004, II, 575; Costa, Le assemblee speciali, cit., 530;



PORTALE, Uguaglianza e contratto, cit., 735; COSTI, Aumento di capitale, cit., 564).

Si pensi, ad esempio, ad una società con azioni di risparmio ove l'assemblea generale deliberi di non distribuire gli utili o di apporre in bilancio delle riserve. Tali delibere incidono senz'altro sugli interessi dei soci di categoria alla percezione del dividendo privilegiato, ma non intaccano in alcun modo il diritto di partecipazione all'utile statutariamente attribuito alle loro azioni: quest'ultimo, infatti, si traduce nella pretesa a percepire – se ed in quanto vi siano utili da distribuire – un dividendo preferenziale di certa entità, mentre esula dal suo contenuto l'interesse all'esistenza, consistenza e costanza del risultato di gestione (così: Purpura, op. cit., 575);

> controversi, infine, gli effetti derivanti da un pregiudizio di diritto indiretto.

Come visto, la formula descrittiva sopra richiamata è connessa alla elaborazione della teoria del "diritto al rango", secondo cui ogni categoria di azioni vanta un diritto autonomo al mantenimento del c.d. rapporto intercategoriale (cfr., in particolare, LEOZAPPA, Diritti di categoria, cit., 66; GROSSO, Categorie di azioni, cit., 180; COSTA, Le assemblee speciali, cit., 530; PORTALE, Uguaglianza e contratto, cit., 722; MIGNOLI, Le assemblee speciali, cit., 210).

Gli esempi riconducibili a tale definizione ruotano attorno all'alterazione del rapporto — "giuridico" o "quantitativo" — statutariamente stabilito tra le diverse categorie azionarie.



In altri termini, questo tipo di pregiudizio deriverebbe dalla riduzione del "peso" della categoria; e ciò nel quadro complessivo dell'ordinamento sociale dei diritti di competenza delle azioni dell'una o dell'altra categoria.

Dibattuto è allora se l'assemblea speciale debba o meno approvare le delibere di quella generale in presenza di un pregiudizio di diritto indiretto.

Parte della dottrina, invero minoritaria, seppur autorevole (COSTI, Aumento di capitale, categorie di azioni e assemblee speciali, cit., 564; LIBONATI – FERRO-LUZZI, Categorie di azioni ed aumento del capitale, cit., 708; FERRI, Le società, cit., 475), reputa che il disposto di cui agli artt. 2376 c.c. e 146 TUF limiterebbe la competenza delle assemblee speciali esclusivamente al caso in cui risulti modificata in peius la configurazione, statutaria o legale, delle azioni.

A mente di tali autori (seppur con sfumature interpretative differenti), la società deve essere infatti libera di modificare la propria struttura, di aumentare il capitale sociale, di creare nuove azioni con caratteristiche ritenute più opportune al fine di procurarsi i mezzi necessari per la propria attività; e ciò nel rispetto dei limiti legali.

Se ne deriva una postergazione dei diritti degli azionisti, questo costituisce effetto naturale e accettato dai soci al momento stesso dell'adesione al contratto sociale (così: FERRI, op. cit., 475).



A detto orientamento di pensiero si contrappone quello, prevalente, di chi invece attribuisce rilevanza ex artt. 2376 c.c. e 146 TUF anche al pregiudizio di diritto indiretto, con la precisazione, però, che per ogni fattispecie è necessario verificare se la singola operazione societaria (aumento o riduzione di capitale, fusione, scissione, etc.) comporti, in concreto e seppur indirettamente, un pregiudizio per gli azionisti di categoria equivalente ad un pregiudizio diretto (cfr. COSTA, Le assemblee speciali, cit., 538; D'ALESSANDRO, Aumento di capitale, cit., 579; MIGNOLI, Le assemblee speciali, cit., 209; PORTALE, Uguaglianza e contratto, cit., 722).

In caso positivo, è necessaria l'approvazione della delibera della società anche da parte dell'assemblea di categoria.

Secondo siffatta impostazione, sarebbe del tutto arbitrario distinguere, in astratto, sulla base del carattere diretto o indiretto del pregiudizio, posto che tanto nell'una, quanto nell'altra ipotesi, i diritti incorporati dalle azioni di categoria subiscono nocumento: nel caso di pregiudizio diretto, venendo lesa la loro configurazione formale, nell'ipotesi di pregiudizio indiretto, essendo colpito il loro peso specifico all'interno della società (PURPURA, Assemblee speciali e pregiudizio, cit., 574).

Quest'ultima chiave interpretativa, per vero maggiormente coerente alle indicazioni comunitarie più recenti, trova altresì conforto nell'orientamento giurisprudenziale stratificatosi nel tempo (cfr. Trib. Genova, 3 luglio 1958, in *Giur. it.*, 1959, I, 586; Trib. Milano, 25 marzo 1987, in *Società*, 1987, 1193; Trib. Milano, 26 maggio 1990, in *Giur. it.*, 1991, I, 590; Trib. Roma, 20 Marzo 1995, in *Dir. fall.*, 1995, II,



910; Trib. Vicenza, 10 febbraio 2003, in *Banca borsa tit. cred.*, 2004, 574).

*.

Chiarita la nozione di pregiudizio di categoria unitamente ai conseguenti riverberi sul deliberato assembleare, è adesso possibile rispondere partitamente ai quesiti formulati.

*

2- Sull'eliminazione del valore nominale delle azioni di FONSAI.

Sul punto, giova rammentare che l'assemblea generale dei soci ha:

- a. deliberato di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio della SOCIETÀ, ai sensi degli artt. 2328 e 2346 c.c.;
- b. modificato, per l'effetto, l'art. 27 dello Statuto sociale per cui, adesso, gli utili risultanti dal bilancio vengono ripartiti come segue: (i) alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad € 0,065 per azione, ove prima invece era previsto "fino al 6,5% del loro valore nominale"; (ii) la rimanenza alle azioni ordinarie ed alle azioni di risparmio, in modo che a queste ultime spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle prime, in misura pari



ad € 0,052 per azione, ove invece prima era previsto "in misura pari al 5,2% del valore nominale dell'azione".

Dalla disamina del contenuto dei deliberati in esame si evince come gli stessi non comportino alcuna modifica diretta ed in peius (i.e. pregiudizio di diritto diretto) dei diritti della categoria degli azionisti di risparmio. Il dividendo privilegiato pari ad \in 0,065 corrisponde infatti esattamente al 6,5% del valore nominale delle azioni, in precedenza riconosciuto (ove appunto il 6,5% di 1 è pari a 0,065); così come anche il diritto relativo alla maggiorazione di \in 0,052 corrisponde perfettamente al 5,2% del valore nominale delle azioni di cui alla precedente formulazione dell'art. 27 dello Statuto.

Non pare neppure che tale delibera possa arrecare un pregiudizio indiretto ai diritti della categoria. Muovendo dalla definizione di pregiudizio indiretto sopra richiamata (ed a prescindere da qualsiasi valutazione sulla sua rilevanza o meno ai sensi dell'art. 146 TUF), non è controvertibile che l'eliminazione del valore nominale delle azioni non incide affatto sul rapporto tra le diverse categorie esistenti.

Come noto, la facoltà di eliminare il valore nominale delle azioni è stata introdotta nel nostro Ordinamento a seguito alla riforma del diritto societario del 2003, che ha modificato l'art. 2346 c.c.. Il nostro legislatore, al riguardo, ha compiuto una scelta parziale, optando per l'introduzione delle cc.dd. azioni nominali "improprie" le quali conservano un loro valore seppur inespresso, non fisso o predefinito, ma aritmeticamente determinabile. Esse infatti rappresentano, in ogni caso, una quota del capitale alla quale può farsi



riferimento dividendo il capitale stesso per il numero di azioni emesse (cfr., fra i tanti, SANTORO, Sub art. 2346 c.c., La riforma delle società, Commentario a cura di Sandulli e Santoro, Torino 2003, 128; BOCCA, Sub art. 2346 c.c., Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti, Bologna, 2004, 224 ss; COSTANTINO, Le azioni: Profili generali e circolazione, in Le nuove S.p.A., diretto da Cagnasso – Panzani, Bologna, 2010, 366). È pacifico che tale innovazione consente una maggiore duttilità dello strumento azionario, nonché una generale semplificazione di tutte le operazioni sul capitale.

Ciò posto, e venendo al caso di specie, se è innegabile che l'eliminazione del valore nominale delle azioni potrebbe comportare, in ipotesi di un futuro aumento di capitale della SOCIETÀ, una consistente diluizione dello stesso a seguito di emissione di azioni con valore anche inferiore alla parità contabile, tale diluizione, però, andrebbe ad incidere proporzionalmente su tutte le categorie azionarie della SOCIETÀ.

Siffatto potenziale pregiudizio, alla luce di quanto sin qui esposto, non può tuttavia in nessun modo considerarsi giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 146 TUF, assurgendo al rango di mero fatto; in quanto tale, non incidente sui diritti della categoria, come visto immutati, e rilevando soltanto sul distinto piano delle aspettative degli azionisti della stessa.

D'altronde, anche lo scenario prefigurato dal dott. Tempofosco ruota soltanto intorno all'eventuale azzeramento del diritto della categoria alla maggiorazione di € 0,052 in ipotesi di "un futuro aumento di capitale con emissione di nuove azioni ad un valore inferiore ad un euro"; la prognosi si innesta



però, ancora una volta, sul piano della mera aspettativa del socio, irrilevante ai sensi dell'art. 146 TUF.

In conclusione, e rispondendo dunque al primo quesito, la delibera dell'assemblea straordinaria di FONSAI del 19 marzo 2012 avente ad oggetto l'eliminazione del valore nominale delle azioni non necessita di essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti di risparmio, non arrecando a questa categoria un pregiudizio giuridicamente rilevante.

*

3- Sull'emissione di una nuova categoria di azioni di risparmio.

Passando adesso al secondo quesito, occorre interrogarsi se l'aumento di capitale sociale con emissione di una nuova categoria di azioni di risparmio, differente da quella esistente ed offerta in opzione a tutti gli azionisti di risparmio, arrechi pregiudizio ai diritti di quest'ultimi.

Nella fattispecie, l'assemblea straordinaria della SOCIETÀ ha deliberato di emettere sia azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti ordinari, sia nuove azioni di risparmio di Categoria "B" aventi caratteristiche parzialmente difformi dalle azioni di risparmio già in circolazione (Categoria "A"), da offrire in opzione ai possessori di queste ultime.

Nello specifico, alle azioni di risparmio di Categoria "B" è riconosciuto:



- a) il diritto di prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria "A", nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria;
- un dividendo privilegiato, dopo quello spettante alle Azioni di Categoria "A", fino ad un importo pari al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria "B";
- un dividendo complessivo maggiorato rispetto alle azioni ordinarie pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria "B";
- d) la prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria "A", nel rimborso del capitale in caso di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria "B".

Il contenuto del deliberato consente di escludere qualsiasi ipotesi di pregiudizio di diritto diretto nei confronti dei diritti riconosciuti agli azionisti di risparmio di Categoria "A". Questi, infatti, sono del tutto immutati e comunque antergati rispetto a quelli della Categoria "B".

Fermo quanto sopra, occorre adesso domandarsi se tale nuovo assetto azionario possa integrare un'ipotesi di pregiudizio di diritto *indiretto*. È necessario cioè interrogarsi se l'introduzione di una terza categoria azionaria



sia idonea ad alterare i rapporti fra quelle preesistenti, al punto da comportare un pregiudizio, rilevante ai sensi dell'art. 146 TUF, a carico dei diritti degli azionisti di risparmio di Categoria "A".

Come visto, la dottrina affronta la problematica del pregiudizio di diritto indiretto secondo due angoli prospettici diversi.

Il primo, più restrittivo, esclude la rilevanza del pregiudizio indiretto affermando che alla società debba essere sempre riconosciuta ampia autonomia nel definire il proprio assetto azionario. A supporto di questa impostazione ed in particolare per quanto concerne le azioni di risparmio, viene valorizzato il disposto di cui all'art. 145, comma 8, TUF, secondo il quale «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni di risparmio di un'altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie».

In altri termini, la libertà di aumentare il capitale sociale con emissione di sole azioni ordinarie e/o di altre azioni di risparmio e/o di altre privilegiate, purché venga garantita ai possessori delle azioni di risparmio esistenti la possibilità di esercitare il diritto di opzione anche su altre categorie di azioni, è indice del pieno riconoscimento di una intercambiabilità nei rapporti di forza tra le diverse categorie che potrebbe essere limitata soltanto da una disposizione statutaria (GROSSO, Categorie di azioni ed assemblee speciali, cit., 198).



In questa direzione, alcun pregiudizio di diritto *indiretto* potrebbe allora configurarsi a seguito dell'esecuzione della delibera di FONSAI in esame.

Anche a volersi discostare dalla suddetta ricostruzione, poiché eccessivamente riduttiva del concetto di pregiudizio, per aderire invece alla tesi più estensiva sopra richiamata, non si perverrebbe comunque a diverso approdo.

Come efficacemente osservato da questa corrente di pensiero, le azioni di risparmio possono risultare pregiudicate soltanto da un'emissione di nuove azioni di risparmio (o di azioni privilegiate), i cui privilegi siano strutturati in modo talmente forte da interferire con quelli delle azioni di risparmio stesse (cfr. Auctis, Le azioni di risparmio, Milano, 1981, 128; Frè, sub art 2376 c.c., Società per azioni, cit., 719; Portale, Uguaglianza e contratto, cit., 729; Nobili, La disciplina delle azioni di risparmio, cit., 1232).

Non sussiste cioè alcun pregiudizio giuridicamente rilevante dell'azionista di risparmio derivante dall'offerta in opzione allo stesso di azioni di risparmio dotate di diritti parzialmente differenti da (ma postergati a) quelli già in suo possesso, rimanendo i privilegi connessi alla sua originaria partecipazione del tutto inalterati.

Ciò che potenzialmente è in grado di pregiudicare in maniera più incisiva le categorie è non tanto, o non solo, la creazione di nuove azioni con privilegi percentualmente maggiori, quanto la creazione di nuove azioni il cui



privilegio sia di rango superiore: il pericolo, in altre parole, non sta solo nel dover "dividere il piatto", quanto e soprattutto nel dover "ricevere i resti" dopo la soddisfazione dell'altrui privilegio (così COSTA, Le assemblee speciali, cit., 548)

Ragionando in astratto, se mediante detto deliberato fosse stata prevista, come suggerito dal dott. Tempofosco, l'emissione di nuove azioni di identiche alle precedenti, queste avrebbero concorso in modo risparmio paritario nella distribuzione degli utili e degli altri privilegi. E se in questo caso, per unanime dottrina (cfr., ex multis, COSTA, Le assemblee speciali, cit., 541; NOBILI, La disciplina delle azioni di risparmio, cit., 1230; D'ALESSANDRO, Aumento di capitale, cit., 588), non sarebbe configurabile alcun tipo di pregiudizio (rimanendo immutato il rapporto fra le categorie ai sensi dell'art. 2441 c.c.), a maggior ragione deve ritenersi che nessun danno possa derivare dall'emissione di una nuova categoria postergata a quella già esistente. Seppur con una certa forzatura concettuale, gli azionisti di risparmio sarebbero allora maggiormente "danneggiati" dalla emissione di nuove azioni di risparmio identiche alle precedenti, che andrebbero a concorrere con queste ultime nella spartizione degli utili, senza essere però alle stesse postergate (sul punto, cfr. MANGO, Opzione (diritto di), in Nuovissimo Digesto, Appendice, V, Torino, 1984, 525).

Neppure può intravedersi un'ipotesi di pregiudizio nella "non convenienza del prezzo delle nuove azioni di risparmio rispetto alle caratteristiche ed al valore di quelle già in circolazione", così come segnalato dal dott. Tempofosco in sede assembleare. L'eventuale assenza di convenienza non attiene infatti




alla sfera dei "diritti della categoria", giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 146 TUF, bensì al mero interesse personale del singolo socio chiamato alla sottoscrizione.

In altri termini, anche su questo versante, l'emissione della nuova Categoria di azioni di risparmio di tipo "B", non incide in peius sui diritti della Categoria degli azionisti di risparmio di tipo "A" già emesse, ma soltanto sull'interesse del singolo azionista ad accrescere il valore della propria partecipazione. Anche in questo caso si potrebbe, al più, ragionare in termini di pregiudizio di mero fatto.

Concludendo, la delibera di FONSAI avente ad oggetto l'aumento di capitale mediante emissione di nuove azioni di risparmio di Categoria "B" non deve essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea speciale ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b, TUF, non configurandosi alcun pregiudizio giuridicamente rilevante.

*

Nel ringraziare per la fiducia accordata e nel rimanere a disposizione per eventuali richieste di chiarimento e di integrazione, invio i miei migliori saluti.



FONDIARIA-SAI S.p.A.

Sede in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12
Capitale sociale di euro 494.731.136,00 interamente versato
C. F., partita IVA e n. iscrizione R. I. di Torino: 00818570012
Iscritta alla Sez. I dell'Albo imprese presso l'Isvap al n. 1.00006
Capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI,
iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Sito internet: www.fondiaria-sai.it

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO

Prima convocazione 29 giugno 2012, alle ore 10,00, in Firenze Seconda convocazione 2 luglio 2012, alle ore 16,00, in Torino Terza convocazione 3 luglio 2012, alle ore 11,00, in Torino

INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE

Signori azionisti di risparmio,

il sottoscritto rappresentante comune integra, in riferimento ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea, la Relazione già messa a Vostra disposizione.

Integrazione relazione sul secondo punto all'ordine del giorno ("Relazione del Rappresentante Comune sull'attività svolta in

esecuzione del mandato ricevuto dall'assemblea di categoria del 13

Aprile 2012")

Come già segnalato nella Relazione, è stato richiesto un parere al Prof. Avv. Mario Cera circa la esperibilità, da parte della categoria speciale, di una eventuale azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

Il Prof. Mario Cera ha reso il richiesto parere in data 1 giugno 2012 concludendo, sinteticamente, che sussistono dubbi, da lui condivisi, in ordine alla sussistenza della legittimazione degli azionisti di risparmio a promuovere l'azione di cui all'art. 2393-bis cod. civ. (e, secondo quanto illustrato nel parere, ancor più in relazione alla azione di

responsabilità di cui all'art. 2393 cod. civ.) mentre non si vedono preclusioni a riconoscere alla categoria la legittimazione a promuovere azioni giudiziarie – attraverso il rappresentante comune – a titolo extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., senza tuttavia che queste azioni possano far "ottenere una condanna in relazione al pregiudizio patito da ciascun azionista di risparmio" in quanto "finalizzate al reintegro del patrimonio sociale ovvero del valore della partecipazione sociale".

Il sottoscritto invita comunque i signori azionisti di risparmio alla lettura dell'intero parere, che viene messo a loro disposizione e che potrà costituire elemento di valutazione in relazione alle determinazioni che l'assemblea speciale vorrà assumere.

Integrazione relazione sul terzo punto all'ordine del giorno ("Rendiconto relativo al fondo ex art. 146, lettera c), del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58")

La complessità del parere redatto dal Prof. Mario Cera ha comportato un addebito di onorari di € 6.000, anziché di € 5.000 come era stato previsto.

本水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水

Firenze, 5 giugno 2012

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio Dott. Sandro Quagliotti

Lowel

AVV. PROF. MARIO CERA

STUDIO LEGALE IN MILANO

AVV. PROF. MARIO CERA
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
NELLI UNIVERDITÀ DI PAVIA

AVV. GIUSEPPE GUASTAMACCHIA AVV. SIMONA DI VALENTIN AVV. PAOLO CADILI

AVV. MARIACHIARA CERA DOTT. SERENA BRAVI 20122 MILANO - CORSO EUROPA, 14

TEL. +39 0276021098

FAX +39 02799810

E-MAIL: studiolegate@studiocera.it

Milano, 1 giugno 2012

Egregio

Dott. Sandro Quagliotti

Via Benedetto Varchi, n. 14

50132 - Firenze (FI)

Anticipata via e-mail

Posta celere

Oggetto: azioni di responsabilità da mala gestio di esponenti societari promosse dagli azionisti di risparmio.

Egregio dottore,

faccio seguito alla Sua cortese nota ricevuta in data 15 maggio u.s. per formulare, qui di seguito, il parere *pro veritate* richiestomi in merito all'ammissibilità di un'azione di responsabilità verso amministratori e sindaci promossa dagli azionisti di risparmio di società con azioni quotate.

In particolare, con la summenzionata nota, mi è stato rappresentato che Lei, in qualità di rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Fondiaria SAI S.p.a (di seguito, la "Società"), ha ricevuto incarico dall'assemblea speciale di "verificare – con l'ausilio di consulenti legali e tecnici indipendenti – se gli amministratori ed altri organi della società abbiano compiuto atti che hanno provocato danni alla categoria e quali azioni possa esperire la categoria stessa, come tale".

Nelle considerazioni che seguono chi scrive si è limitato a valutare in linea generale se siano configurabili forme (giudiziarie) di tutela degli azionisti di risparmio in caso di lesione degli interessi della categoria e, in ipotesi di soluzione affermativa, delineare brevemente la struttura di tali rimedi, senza peraltro verificare, in concreto, la ricorrenza dei presupposti di ogni azione e, dunque, la

fondatezza delle pretese eventualmente fatte valere dagli azionisti di risparmio della Società.

空客容容

1. Al fine di evadere il quesito sottoposto, occorre premettere brevi cenni alla normativa in materia di azioni di risparmio, prevista dagli artt. 145 ss. d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante come noto il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (di seguito, breviter, T.U.l.F.), e alla disciplina delle azioni sociali di responsabilità prevista dagli artt. 2393 ss. cod. civ., come modificata con la riforma di diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003.

Per quanto qui rileva, l'art. 145 T.U.I.F., dopo aver individuato le caratteristiche essenziali delle azioni di rispamio – per inciso, rammento, "azioni prive del diritto di voto" ma "dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale" – stabilisce, al comma sesto (come modificato dal d.lgs. n. 37 del 2004), che "della parte di capitale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli artt. 2367, 2393, quinto e sesto comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma del codice civile".

Ancora, l'art. 146, comma primo, T.U.I.F. individua le materie sulle quali delibera l'"assemblea speciale" dei possessori di azioni di risparmio, in particolare, per quanto qui rileva, l'"approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria" (lett. b); la "transazione delle controversie con la società" (lett. d) – prescrivendo per entrambe le ipotesi che all'uopo è necessario "il voto favorevole di tante azioni che rappresentano almeno il venti per cento delle azioni della categoria"; e gli "altri oggetti d'interesse comune" (lett. e).

Infine, l'art. 147 T.U.I.F. disciplina le funzioni del "rappresentante comune" degli azionisti di risparmio che, sulla base del richiamo alle norme in materia di rappresentante comune degli obbligazionisti (artt. 2417 e 2418 cod. civ.), è il soggetto preposto alla tutela degli "interessi comuni (...) nei rapporti con la società", a cui a tal fine spetta la "rappresentanza processuale" della categoria speciale.

Quanto, poi, alla normativa speciale in materia di azione sociale di responsabilità, occorre rilevare che il già citato decreto correttivo del 6 febbraio 2004, n. 37, ha abrogato l'art. 129 T.U.I.F. (recante "azione sociale di responsabilità"), proprio al fine di meglio coordinare la nuova normativa codicistica – che, per inciso, ha introdotto la c.d. "azione sociale di responsabilità esercitata dai soci" ex art. 2393-bis – con la disciplina previgente del T.U.I.F.

Attualmente, quindi, le nuove norme del codice civile sull'esercizio dell'azione sociale (artt. 2393 e 2393-bis) trovano senz'altro applicazione anche per le società

quotate atteso che, da una parte, i contenuti dell'art. 129 T.U.I.F. permangono invariati proprio nel citato art. 2393-bis cod. civ., e, dall'altra, l'art. 2325-bis, comma secondo, cod. civ. (ai sensi del quale "le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali") funge da norma di coordinamento tra la disciplina generale e quella speciale.

2. Ciò in breve premesso circa la normativa di riferimento, giova subito rilevare che, sin dall'entrata in vigore della 1. n. 216 del 1974 che introdusse nell'ordinamento italiano le "azioni di risparmio", la dottrina è stata (ed è tuttora) unanime nell'attribuire la qualità di soci agli azionisti di risparmio in ragione del fatto che essi forniscono capitale di rischio e sono possessori di titoli rappresentativi del capitale sociale.

Comunque, la dottrina non è concorde nel far discendere da tale condivisa premessa generale il principio per cui ai titolari di azioni di risparmio spettano gli stessi diritti che competono ai soci ordinari, rimanendo interdetto soltanto l'esercizio dei diritti esplicitamente inibiti dalla legge (cfr., fra gli altri, U. BELVISO, Commento sub art. 145, in Commentario al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa-Capriglione, Padova, 1998, V. p. 1338, secondo cui "il legislatore del testo unico, nel dettare la nuova disciplina delle azioni di risparmio, non ha inteso mettere in discussione la loro natura di vere e proprie azioni, sia pure speciali, pressoché pacificamente riconosciuta dalla nostra dottrina nel vigore della 1. 216/1974 (...), né conseguentemente la possibilità di riconoscere agli azionisti di risparmio, laddove non sottratti dalla disciplina speciale, i diritti conformi alla disciplina generale delle azioni").

Questo è tanto più rilevante se si considera che la mancata riproposizione nel T.U.I.F. dell'art. 14, comma quarto, l. n. 216 del 1974 – ai sensi del quale "le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito (dalla disciplina specificamente alle stesse dedicata) attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie" – è stata oggetto di diverse interpretazioni dottrinali.

Vi è infatti chi ha sostenuto che le azioni di risparmio vadano considerate fattispecie autonoma rispetto a quelle ordinarie, con la conseguenza che, nel silenzio della legge, non potrebbero senz'altro riconoscersi ai titolari delle stesse i normali diritti dell'azionista (cfi., sul punto, U. TOMBARI, Azioni di risparmio e tutela dell'investitore (Verso nuove forme rappresentative della società con azioni quotate), in Riv. soc., 2002, p. 1062 ss., secondo cui la mancata riproposizione della disposizione suddetta "potrebbe essere un'ulteriore dimostrazione della volontà di separare la figura e la posizione dell'azionista di risparmio dalla figura e dalla posizione giuridica dell'azionista ordinario, nella consapevolezza che diversi sono i rapporti giuridici sottostanti e dunque anche i diritti proprio di queste due tipologie di investitori").

Altra parte della dottrina ha ritenuto invece la "soppressione del citato art. 14, comma 4, come una conseguenza del diverso atteggiamento legislativo relativamente al rapporto tra vincoli normativi ed autonomia statutaria". Il fatto che sul fronte dei diritti patrimoniali sia stata lasciata mano libera all'autonomia negoziale di regolare il contenuto delle azioni di risparmio (cfr. art. 145, comma secondo, T.U.I.F.) "poteva essere in qualche modo contraddetto o comunque limitato dal mantenimento di una norma che al tempo stesso attribuiva "gli stessi

diritti" delle azioni ordinarie" (così M. Notari, Commento sub art. 145, in Commentario del Testo Unico della Finanza, La disciplina delle società quotate, a cura di Marchetti - Bianchi, Milano, 1999, p. 1592 ss.; cfr. anche R. Santagata, Commento sub art. 145, in Commentario al Testo Unico della Finanza, diretto da Campobasso, Torino, 2002, p. 1179 ss., secondo cui la giustificazione dell'omessa riproduzione della disposizione in parola risiede essenzialmente "nell'esigenza di evitare distonie con la scelta di assegnare allo statuto ampia autonomia in merito alla definizione del privilegio patrimoniale" e non già "nell'intento legislativo di escludere un principio "implicito nel sistema"").

Non è mancato, infine, chi ha rilevato che "la circostanza che la legge continui ad utilizzare per il titolo partecipativo in commento il nomen iuris di azioni" rappresenta ulteriore riprova della sua natura partecipativa e consente di ribadire un criterio ermeneutico di fondamentale importanza, cioè che "le azioni di risparmio godono di tutti i diritti patrimoniali e amministrativi riconosciuti alle azioni ordinarie, ad eccezione di quelli esclusi". Tale principio, previsto espressamente dal sopracitato articolo 14, comma quarto, 1. n. 216 del 1974, "non risulta puntualmente confermato, solo perché, a differenza che nella disciplina previgente, il solo diritto espressamente escluso è quello di voto" (così, M. SEPE, Commento sub art. 145, in Testo unico della intermediazione finanziaria, Commento al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di Rabitti Bedogni, Milano, 1998, p. 764 ss.).

A chi scrive, comunque, pare che le azioni di risparmio siano titoli partecipativi e che i possessori siano soci ai quali la legge riconosce diritti limitati, ma al contempo posizioni soggettive proprie di una partecipazione al rischio di impresa e al suo capitale.

3. Ritenuto quanto sopra, occorre altresì svolgere alcuni cenni (necessariamente brevi in considerazione dell'oggetto del presente parere) alla natura delle diverse azioni di responsabilità esperibili nei confronti degli amministratori di s.p.a. come introdotte e/o modificate con la riforma di diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003.

Ebbene, in primo luogo, è noto che l'"azione sociale di responsabilità", prevista all'art. 2393 cod. civ., mirando a far valere la responsabilità degli amministratori per quelle violazioni dei loro doveri che abbiano cagionato un pregiudizio patrimoniale alla società, tende alla reintegrazione del patrimonio sociale danneggiato dalla condotta dell'organo gestorio.

In altri termini, essa costituisce uno strumento di conservazione e di mantenimento della consistenza del patrimonio sociale, a sua volta mezzo per l'esercizio dell'attività di impresa. In quanto tale, l'azione in parola è essenzialmente predisposta nell'interesse della società e, di conseguenza, degli azionisti, tutti, quali partecipanti della società stessa (cfr., tra i tanti e più di recente, A. PICCIAU, Azione sociale di responsabilità, commento sub arti. 2393-2393-bis; 2394-bis, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2005, p.572 ss.).

Occorre, d'altra parte, rilevare che l'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci" di cui all'art. 2393-bis cod. civ. (introdotta con la riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003) altro non è se non il medesimo strumento utilizzabile dall'assemblea attribuito tuttavia ad una minoranza qualificata di soci.

Infatti, anche con tale azione si fa valere la pretesa al risarcimento del danno per mala gestio degli amministratori e, in caso di esito positivo, il ricavato andrà direttamente ed esclusivamente a favore della società. In altre parole, il vantaggio che deriva ai soci di minoranza che agiscono in giudizio con questa forma di tutela è indiretto, dovuto essenzialmente ed eventualmente all'aumento di valore delle loro quote di partecipazione (cfr. Stefano Ambrosini, La responsabilità degli amministratori, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Gastone Cottino, vol. IV, Le società per azioni, Padova, 2010, p.673).

Si evidenzia altresì che la lettera dell'art. 2393-bis, comma primo, cod. civ., fissa la regola generale in virtù della quale la legittimazione ad agire spetta ai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale (quorum, invero, abbassato ad "un quarantesimo del capitale sociale" o alla "minore misura prevista dallo statuto", ai sensi del comma secondo della norma in esame, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio).

In altre parole, atteso che si tratta di un diritto "attribuito tout court in ragione della partecipazione al capitale", è pacifico che la "titolarità dell'azione è ancorata (esclusivamente) al possesso di una frazione del capitale sociale". Infatti, stando al dato testuale, assume rilevanza non già "la titolarità del diritto di voto" ma, essenzialmente il "possesso di una frazione significativa del capitale sociale, quale espressione della partecipazione alla società e della cointeressenza al patrimonio sociale".

Così, "il fatto che la normale legittimazione per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità sia dell'assemblea ordinaria non incide in alcun modo sull'individuazione dei soggetti legittimati a proporre la medesima azione in via autonoma, ex art. 2393-bis"; anzi, a ben vedere, il diritto di azione della minoranza è totalmente "sganciato dal diritto di voto". Infatti, ciò "che rileva non è il potere di influire sulla società mediante il voto, vale a dire il potere di influire sulla volontà sociale, quanto semmai il rischio del proprio patrimonio con la partecipazione sociale" (così, A. PICCIAU, Commento sub artt. 2393-2393-bis; 2394-bis, cit., p. 607, il quale sottolinea che "con l'azione, in fondo, il socio fa valere la sua sorveglianza sull'operato dei gestori mediante un intervento volto a tutelare il patrimonio sociale ed a proteggere quindi il proprio investimento nel capitale della società").

4. Riassunta così per sommi capi la disciplina delle azioni sociali di responsabilità per mala gestio dell'organo amministrativo e, in particolare, la tutela offerta ai soci di minoranza ex art. 2393-bis cod. civ., per proseguire verso il focus della questione sottopostami, occorre delineare le posizioni assunte dalla dottrina proprio in punto di azione di responsabilità promossa dagli azionisti di risparmio.

Questo in quanto la asciutta normativa del T.U.I.F. si limita a fornire solo "qualche indizio" (R. Costi, Il mercato mobiliare, Torino, 2010, p. 327) in materia di diritti spettanti ai titolari di azioni di risparmio con la previsione del sopracitato sesto comma dell'art. 145, rimettendo sostanzialmente all'interprete la questione in tema di legittimazione dell'azionista di risparmio ovvero della relativa categoria all'azione di cui all'art. 2393-bis cod. civ.

Ebbene, in primo luogo va detto che la tesi che riterrei prevalente in dottrina è nel senso di escludere la legittimazione degli azionisti di risparmio all'azione sociale esercitata dalla minoranza.

Partendo dal disposto dell'art. 145, comma sesto, T.U.I.F. - come è stato notato -"l'espressione del legislatore "della parte di capitale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto" a rigore dovrebbe significare che le azioni di risparmio non rappresentano una frazione di capitale idonea a concorrere alla formazione dei quorum indicati nella norma, cosicché, ai fini della costituzione delle aliquote richieste, ad esse dovrebbe attribuirsi un valore pari a zero". Al dato letterale, che da solo potrebbe non essere risolutivo, si aggiungono alcune considerazioni di carattere sistematico; in particolare, "dal momento che (...) in termini di valore assoluto, il possesso azionario necessario per l'esercizio dei diritti richiamati dall'art. 145, comma 6°, decresce in rapporto al valore nominale delle azioni di risparmio, gli azionisti minoritari – ordinari e di risparmio - di società che abbiano emesso azioni di risparmio risulterebbero agevolati, senza alcuna plausibile giustificazione, rispetto agli azionisti di società che non abbiano proceduto all'emissione di tale categoria di azioni". Questo in quanto, "essendo il computo delle aliquote effettuato su un capitale ridotto, per esercitare i diritti in parola sarebbe sufficiente una minore quantità di azioni, rispetto a quella necessaria per l'esercizio degli stessi diritti da parte di azionisti di società, che, avendo un capitale di pari importo, abbiano emesso, per esempio, soltanto azioni ordinarie". Dunque, "se effettivamente si fosse inteso riconoscere in capo agli azionisti di risparmio la sussistenza dei diritti di cui stiamo trattando, logica avrebbe voluto che si adottasse una soluzione normativa esattamente opposta a quella contenuta nel comma 6º dell'art. 145 t.u.i.f., imponendo che per il calcolo dei quorum richiamati si tenesse conto dell'aliquota di capitale rappresentata da azioni di risparmio. Invece, il senso di tale disposizione appare perfettamente comprensibile, qualora si reputi che - riproponendo una soluzione già adottata nella l. n. 216 – si siano correlate le percentuali richieste per l'esercizio dei diritti amministrativi, non già all'intero capitale sociale, ma all'aliquota rappresentata da azioni munite dei suddetti diritti" (i passi sopra riportati sono tratti da E. SABATELLI, Questioni in tema di legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte della minoranza, in Banca, borsa, tit. cred., 2001, I, p. 95 ss.; in termini analoghi, negano che gli azionisti di risparmio possano agire con l'azione di responsabilità U. BELVISO, Commento sub art. 145, cit., p. 1339; M. FRANZONI, in Gli amministratori e i sindaci, in Trattato diretto da Galgano, Torino, 2002, p. 328; U. TOMBARI, Azioni di risparmio e tutela dell'investitore, cit., p. 1062 ss.; sul punto cfr. anche Assonime, Circolare n. 33 del 2000, La tutela delle minoranze nel Testo Unico della Finanza, in Riv. soc., 2000, p. 328 ss.).

Circa la ratio sottesa alla scelta normativa che ha condotto a ritenere precluso agli azionisti di risparmio l'esercizio dell'azione di responsabilità extrassembleare, si è sostenuto che "il difetto di legittimazione degli azionisti di risparmio derivi (...) dalla natura del diritto che viene esercitato attraverso la preposizione dell'azione". Infatti, l'azione ex art. 2393-bis cod. civ. – muovendo dal presupposto della colpevole condotta imputabile ad amministratori e sindaci e tendendo alla reintegrazione del patrimonio sociale – "implica l'esercizio di poteri di supervisione dell'attività gestoria, che nella logica (...) della riforma, paiono preclusi agli azionisti di risparmio". In altri termini, l'azione in parola "presuppone una valutazione dell'attività svolta dagli amministratori e di

controllo che (...) la legge ha inteso riservare soltanto ai soci che hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie, evitando che gli azionisti di risparmio possano conseguire per via extrassembleare un risultato (la proposizione dell'azione) ad essi precluso in sede assembleare"; questo in quanto "la circostanza che gli azionisti di risparmio non possano concorrere alla formazione della volontà sociale, quando essa si esprime attraverso l'assunzione di delibere assembleari, implica che essi sono esclusi da un settore della vita societaria che comprende, fra l'altro, scelte e valutazioni in ordine alla persona e all'operato degli organi gestori, spettando di norma all'assemblea la decisione circa la nomina e la revoca di amministratori e sindaci, nonché circa la proposizione e la prosecuzione dell'azione di responsabilità" (così, ancora, sotto la vigenza del previgente art. 129 T.U.I.F., E. Sabatelli, Questioni in tema di legitimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte della minoranza, cit., p. 97).

Alla luce di queste considerazioni, si è concluso nel senso che "la riforma ha (...) accentuato nettamente i caratteri di meri finanziatori dell'impresa degli azionisti di risparmio, relegandoli ad un ruolo sempre più marginale nello svolgimento di tutte le vicende societarie che implicano qualsivoglia valutazione sulla condotta degli organi gestori: non solo essi non possono farsi promotori di un'azione risarcitoria nei confronti di costoro, vuoi concorrendo all'assunzione di una delibera assembleare in tal senso, vuoi proponendo per via extrassembleare l'azione sociale di responsabilità, ma, essendo stati privati del potere di denunciare i "fatti censurabili" ed il "sospetto di gravi irregolarità", non possono neppure contribuire ad avviare un'indagine sulla correttezza della gestione sociale, sollecitando interventi dell'organo di controllo e dell'autorità giudiziaria, che potrebbero portare all'esercizio dell'azione da parte della stessa società o dell'amministratore giudiziario, ai sensi del comma 4º dell'art. 2409 c.c. [oggi comma quinto]" (ancora, E. SABATELLI, Questioni in tema di legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte della minoranza, cit., p. 98).

All'opposto, i sostenitori della tesi (forse minoritaria) che afferma la legittimazione attiva degli azionisti di risparmio rilevano, da una parte, che il diritto di agire in responsabilità non è, in alcun modo, "legato al voto o alla partecipazione in assemblea" (così, G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 2011, p. 387; nello stesso senso, R. SANTAGATA, Commento sub art. 145, cit., p. 1183; M. MAUGERI, Azioni di risparmio e assemblee di categoria: prime note sul coordinamento tra t.u.f. e nuovo diritto societario, in Giur. Comm., 2004, I, p. 1292; M. SEPE, Emissione delle azioni, cit., p. 764); dall'altra, che agli "azionisti di risparmio (da soli o unitamente ad altri azionisti ordinari o privilegiati)" deve esser consentito "valersi di questi istituti che costituiscono gli strumenti tipici di tutela e controllo delle minoranze" in quanto "le norme che li disciplinano fanno riferimento a soci tout court e non a soci con diritto di voto"; inoltre, tale dottrina, con riferimento al sopracitato art. 145, comma sesto, T.U.I.F., sostiene che l'"esclusione delle azioni di risparmio al fine del calcolo delle aliquote (...) rileva solo ai fini della determinazione del capitale sociale di riferimento e non anche della qualifica degli azionisti istanti" (cost, M. SEPE, Emissione delle azioni, cit., p. 764).

Ulteriori argomenti si possono cogliere, secondo tale posizione dottrinaria, nell'art. 146, lett. d), T.U.I.F., nella parte in cui riconosce alla competenza dell'assemblea speciale la "transazione delle controversie con la società".

Infatti, tale previsione, del tutto nuova rispetto alla previgente disciplina contenuta nella 1. 216 del 1974, ha una "portata sistematica di rilievo", in quanto da essa può ricavarsi che "l'assemblea speciale è legittimata ad esercitare, tramite il rappresentante comune, e nei confronti della società, azioni diverse ed ulteriori rispetto alla impugnativa delle delibere dell'assemblea" generale della società, tra le quali, appunto, azioni di danno ovvero azioni dirette a conseguire il pagamento degli utili (così, C. Costa, Commento sub art. 146, in Commentario al Testo Unico della Finanza, diretto da Campobasso, Torino, 2002, p. 1197; contra, G. NICOLINI, commento sub art. 146, in Commentario al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa-Capriglione, Padova, 1998, p. 1345).

Spunti di riflessioni sorgono, ancora, dal combinato disposto delle norme codicistiche sulle azioni senza voto e delle disposizioni del T.U.I.F. sulle azioni di risparmio. Infatti, se da una parte, la riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 ha esteso la categoria delle azioni senza voto a tutte le società per azioni, senza peraltro riprodurre una disposizione analoga a quella dell'art. 145 T.U.I.F., dall'altra, "quest'articolo è stato oggetto di specifico maquillage formale, che peraltro non è giunto al punto di abrogare la norma speciale". Ebbene, ci troviamo "di fronte ad un sistema ln cui la disciplina generale non prevede l'esclusione dal quorum per la categoria delle azioni senza voto ed in cui la disciplina speciale viceversa la prevede con riguardo alle sole azioni di risparmio, che sono azioni senza voto".

Cercando di trovare un significato a quella che appare una vera e propria discrasia, una lettura potrebbe essere quella di ritenere che il legislatore abbia dato rilievo in questo modo, con riguardo alle sole azioni di risparmio, al "profilo eminentemente patrimoniale che le caratterizza, riservando invece alla generale categoria delle azioni senza voto l'ordinario impianto dei diritti amministrativi". In altre parole, "una disciplina differente che si giustificherebbe unicamente quale conseguenza della naturale destinazione al mercato delle azioni di risparmio, che possono essere emesse dalle società quotate". In ogni caso, tale ricostruzione non elimina il dubbio che si sia in presenza di un coordinamento, non proprio riuscito, tra la disciplina codicistica e quella speciale.

Diversamente, altra dottrina, muovendo dalla tesi (minoritaria) favorevole alla legittimazione degli azionisti di risparmio alle azioni di responsabilità, ha interpretato la mancata riproduzione nel codice civile della norma dell'art. 145 T.U.I.F. come "una sorta di interpretazione autentica dello stesso, così da ritenere legittimati sia gli azionisti senza voto sia gli azionisti di risparmio". Infatti, "il legislatore del 2003, attraverso la mancata introduzione di una norma analoga a quella dell'art. 145 T.U.F., [avrebbe] inteso affermare il principio che tutte le azioni senza voto, comprese le azioni di risparmio, sono legittimate all'esercizio dell'azione ex art. 2393-bis". Anche questa tesi, peraltro, "non persuade, poiché, pur consentendo di recuperare una parità di trattamento tra le due categorie di azioni quanto alla legittimazione ad agire, siglerebbe comunque una singolare diversità quanto alla misura sul capitale richiesto per agire: nel caso delle azioni di risparmio, infatti, secondo la tesì ora ipotizzata l'entità del capitale sociale necessario per agire sarebbe proporzionalmente più bassa".

Da ultimo, "si potrebbe ipotizzare che la norma dell'art. 145 T.U.F. debba essere

AVV. PROF. MARIO CERA STUDIO LEGALE IN MILANO

estesa anche alle azioni senza voto. Interpretazione questa cui potrebbe obiettarsi che qualora il legislatore avesse davvero voluto pervenire a questa soluzione sarebbe direttamente intervenuto con l'inserimento nel codice civile di una norma analoga a quella dell'art. 145 T.U.F." (i passaggi sopra riportati sono tutti tratti da A. PICCIAU, Azione sociale di responsabilità, commento sub artt. 2393-2393bis-2394bis, cit., p. 609 ss.).

A chi scrive pare, in buona sintesi, che le norme di riferimento ai nostri fini siano quelle speciali di cui al T.U.I.F. e in particolare quella di cui all'art. 145, sesto comma, da cui si evince con sufficiente chiarezza che le azioni di risparmio non devono essere considerate "per il calcolo delle aliquote stabilite dagli artt. (...) 2393, quinto e sesto comma, 2393-bis (...) del codice civile" e così, per l'effetto, si potrebbe dire che ai possessori sia precluso ogni diritto relativo, vale a dire sia di partecipare al voto sia, logicamente, di promuovere in via autonoma le azioni ivi contemplate, in quanto le stesse si giustificano, nell'ottica del legislatore, in una prospettiva combinata di controlto e reazione dei soci pienamente partecipanti alla vita sociale.

Peraltro, il legislatore del T.U.I.F., se avesse voluto attribuire agli azionisti di risparmio una forma di tutela analoga o surrogatoria a quella prevista agli artt. 2393 e 2393-bis cod. civ., avrebbe potuto e dovuto affermarlo esplicitamente, stante, appunto, la norma speciale sopra citata dell'art. 145, sesto comma, che si limita ad escludere gli azionisti di risparmio dalle azioni ex artt. 2393 e 2393-bis.

5. Quanto fin qui rilevato non può consentire, tuttavia, una negazione quasi assoluta di ogni forma di rimedio o comunque di tutela degli interessi (patrimoniali) degli azionisti di risparmio in caso di mala gestio degli amministratori e dei sindaci, innanzitutto (ma non solo) in considerazione del loro status di soci.

Infatti, diversamente opinando, i possessori di azioni di risparmio, nella fattispecie che ci occupa, si troverebbero in una posizione (addirittura) deteriore rispetto a quella di soggetti terzi rispetto alla compagine sociale, siano questi creditori sociali, che possono esperire l'azione di cui all'art. 2394 cod. civ., ovvero terzi (o anche singoli soci) "direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori", a cui compete l'azione individuale ex art. 2395 cod. civ.

Conseguenza questa non certamente logica se si considera che, nella concreta operatività di una società per azioni, ben possono ipotizzarsi situazioni – anche pregiudizievoli per la sola ed intera categoria degli azionisti di risparmio – determinate dalla condotta dell'organo amministrativo o del collegio sindacale (sul punto cfr. U. Tombari, Azioni di risparmio e tutela dell'investitore, cit., p. 1076, il quale parla di "pregiudizi indiretti", intendendo indicare con tale espressione "quei pregiudizi causati da un provvedimento, il quale, pur non incidendo direttamente sulla posizione giuridica dell'azionista di provvedimento, il quale, pur non incidendo direttamente sulla posizione giuridica dell'azionista di risparmio, abbia tuttavia come effetto un peggloramento del valore economico del titolo e dunque dell'investimento"; in particolare, "essendo gli strumenti emessi in forma di azioni di risparmio caratterizzati da un particolare grado di partecipazione al rischio di impresa sotto il profilo del rimborso e della remunerazione dell'investimento, è in primo luogo nell'attività dell'organo amministrativo, ossia nell'organo istituzionalmente deputato alla gestione dell'investitore-azionista di risparmio").

AVV. PROF. MARIO CERA STUDIO LEGALE IN MILANO

Si consideri, exemplum gratia, il caso in cui gli amministratori di una società di capitali predispongano un bilancio, inserendo poste false in modo tale che risultino perdite e non invece gli utili effettivamente conseguiti nell'esercizio: un tale atto degli amministratori può essere idoneo a ledere l'aspettativa di conseguire il dividendo che spetta agli azionisti di risparmio, proprio in considerazione del fatto che sono titolari di azioni con privilegi di natura patrimoniale.

Preso dunque atto della carenza, allo stato, di una espressa o specifica tutela dell'investitore-azionista di risparmio in caso di pregiudizi "indiretti" derivanti dalla condotta dell'organo amministrativo o di quello di controllo, occorre al contempo considerare che agli azionisti di risparmio — uti socii — spettano quegli strumenti di tutela (e correlate azioni) atti a far valere lesioni dei loro diritti o anche solo dei loro interessi patrimoniali conseguenti a mala gestio degli organi sociali. Le norme che impongono diligenza e correttezza in capo agli esponenti, infatti, sono chiaramente dirette a tutelare anche gli azionisti di risparmio e l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante da atti di mala gestio si riflette anche e talvolta solo sugli azionisti di risparmio (cfr. anche R. SANTAGATA, Commento sub art. 145, cit., p. 1182, il quale precisa che "l'azionista di risparmio, proprio in qualità di membro della compagine sociale (oltreché del gruppo particolare identificante la categoria), ben potrebbe essere portatore di un autonomo interesse ad agire (art. 100 c.p.c.)").

Non sono mancate invero soluzioni dottrinali ispirate a questa impostazione.

E' stata così prospettata l'esperibilità da parte della categoria, per mezzo del rappresentante comune e previa decisione dell'assemblea speciale ex art. 146, primo comma, lett. e), T.U.I.F., di "un'azione di responsabilità contrattuale verso la società emittente ogniqualvolta quest'ultima – attraverso i suoi organi (assemblea e/o amministratori) – abbia violato i doveri fiduciari nascenti dal contratto di investimento, cagionando un danno agli azionisti di risparmio". Tale rimedio "non rappresenta in alcun modo un'eccezione nel panorama comparatistico", ma anzi conferma il motivo per cui "gli azionisti di risparmio [risultano] esclusi ai sensi dell'art. 145, sesto comma, t.u.f. da una tutela di tipo corporativo" (U. TOMBARI, Azioni di risparmio e tutela dell'investitore, cit., p. 1116; l'Autore, dopo aver ricondotto "il rapporto giuridico sottostante all'emissione di azioni di risparmio (...) ad un autonomo contratto di scambio" in forza del quale "una parte (gli investitori destinati ad assumere la veste di "azionisti di risparmio") trasferisce, a titolo di investimento, un bene presente (normalmente denaro) all'altra parte (la società emittente), la quale si obbliga a remunerare (con denaro o altra utilità) e a rimborsare l'investimento a determinate condizioni dipendenti dall'andamento dell'impresa sociale (in misura maggiore o minore a seconda di come lo statuto abbia determinato I "privilegi di natura patrimoniale")", riconosce "che alla società emittente (e dunque, indirettamente, agli organi sociali) vengono imposti sia "un obbligo di gestire con diligenza l'investimento (obbligo "negativo" di evitare errori di gestione ed obbligo "positivo" di massimizzare il valore dell'investimento)" sia "un obbligo di comportarsi con correttezza durante lo svolgimento del rapporto"; si tratta, in buona sostanza, di "due doveri fiduciari che l'ordinamento impone all'agent (società emittente) al fine di determinare il riallineamento dei suoi interessi con gli interessi del principal (investitore-azionista di risparmio) e ridurre per questa via i possibili costi di agenzia, ai quali quest'ultimo sarebbe necessariamente esposto".).

Non solo, opportune forme di tutela degli interessi patrimoniali degli azionisti di risparmio possono rinvenirsi anche attraverso l'applicazione di istituti generali

avv. Prof. Mario cera STUDIO LEGALE IN MILANO

riconosciuti nell'ordinamento giuridico.

In particolare, l'azione aquiliana di danno di cui all'art. 2043 cod. civ., espressione legislativa del primario principio del neminem ledere, configura, come noto, un rimedio generale predisposto dall'ordinamento, il cui campo di applicazione va ben oltre i già ampi confini del diritto della responsabilità civile (cfr., sul punto, V. PINTO, La responsabilità degli amministratori per "danno diretto" degli azionisti, in Il nuovo diritto delle società, diretto da Abbadessa - Portale, Torino, 2006, p. 913, il quale sottolinea le "ormai note potenzialità espansive del diritto della responsabilità civile anche in ambiti presidiati da discipline speciali" ed auspica "un utilizzo esteso della tutela delittuale al fine di colmare eventuali lacune di protezione dell'azionista anche nei rapporti sociali interni pur all'interno del necessario confine rappresentato dalla non sovversione dei "valori espressi dal diritto azionario").

Tale espansione del diritto comune in funzione di tutela della posizione giuridica soggettiva del socio si può apprezzare, peraltro, anche nell'"azione individuale del socio o del terzo" di cui all'art. 2395 cod. civ. (sul tema, ancora, V. PINTO, La responsabilità degli amministratori per "danno diretto" degli azionisti, cit., p. 940, il quale, sottolineato che il comportamento rilevante ai sensi della norma in parola è "destinato a realizzarsi in un contesto di preesistenti regole del tipo azionario che, nel disciplinare l'organizzazione e la gestione dell'impresa, attuano un preciso equilibrio fra i diversi "valori" coinvolti nel fenomeno", ritiene che "il problema di coordinamento fra diritto comune e diritto speciale che ne discende può essere agevolmente superato, ove solo si ammetta che le regole societarie (e, in primo luogo, quelle concernenti i doveri degli amministratori), pur non incidendo direttamente sulla configurazione della responsabilità per "danno diretto", si proiettino "dall'esterno" sui singoli elementi costitutivi della fattispecie extracontrattuale, integrandone il contenuto al fine di salvaguardare i "valori societari" che vengono in giuoco quando ll comportamento illecito è parte integrante dell'azione dell'impresa collettiva". In altre parole, nella fattispecie in parola, "il nesso necessario fra condotta "direttamente" lesiva e azione del gruppo organizzato sembra creare, sul piano della regolazione della fattispecie, un fenomeno di interferenza e, dunque, di potenziale concorso fra regole individuali della responsabilità civile e regole collettive dell'ordinamento azionario").

Mi pare, pertanto, che si possa e anzi si debba riconoscere agli azionisti di risparmio sicura legittimazione a promuovere l'azione di responsabilità civile, non sociale e non dei singoli, ma della categoria come tale, volta a far accertare la mala gestio degli esponenti societari e il procurato pregiudizio al patrimonio della società che si sia ripercosso sugli interessi economici anche degli azionisti di risparmio, sia per la loro qualità di soci sia per la posizione da essi rivestita quali investitori.

L'azione potrà essere proposta nei confronti di amministratori e sindaci personalmente, appunto ex art. 2043 cod. civ., ma altresì nei confronti della società chiamata a rispondere del fatto degli amministratori e dei sindaci specificamente in violazione del loro dovere di buona amministrazione verso gli azionisti di risparmio a tutela del pregiudizio da essi, e anche solo da essi, sofferto.

Va da sé che la domanda dovrà essere assistita dalle indefettibili e tipiche condizioni di ogni azione di risarcimento, vale a dire antigiuridicità della condotta, danno effettivo e nesso di causalità. E' altresi evidente che la domanda degli azionisti di risparmio dovrà concernere sia il danno subito dal patrimonio sociale e quindi indirettamente dagli azionisti di risparmio, sia od ovvero quello costituito dal mero deprezzamento del valore delle azioni.

AVV. PROF. MARIO CERA STUDIO LEGALE IN MILANO

Fermo quanto sopra, alla luce dei principi ermeneutici di carattere generale che devono presiedere la lettura della nuova regolamentazione delle azioni di risparmio, ovverosia la tutela del risparmio e delle minoranze (cfr., sul punto, M. SEPE, Commento sub art. 145, cit., p. 763 e M. NOTARI, Commento sub art. 145, cit., p. 1533), resta da chiederci quale sia la legittimazione formale e quindi da inquadrare il ruolo del rappresentante comune a cui spetta "il dovere-potere di tutelare gli azionisti di risparmio" intesi come categoria e non singolarmente, nei rapporti con la società e a cui è attribuita, a tal fine, la rappresentanza processuale attiva e passiva (cfr. A. BLANDINI, Società quotate e società diffuse, in Trattato, diretto da Perlingieri, Napoli, 2005, p. 117, il quale sottolinea che compito primario del rappresentante comune è quello di "assicurare anche in via autonoma la tutela degli interessi comuni degli azionisti"; quanto ai limiti della rappresentanza processuale riconosciuta dalla legge al rappresentante comune ex art. 2418 cod. civ. In giurisprudenza è stato sostenuto che "non possa attribuirsi a questo organo il potere di far valere in giudizio diritti soggettivi già maturati in capo ai singoli obbligazionisti". Invero, "il criterio discriminante nella determinazione dell'ambito dei poteri (...) è rappresentato dall'interesse comune; quando quest'ultimo si riduce ad una pluralità di interessi individuali, tutelabile dai singoli soggetti titolari, viene meno la ratio che ha portato all'istituzione dell'assemblea e del rappresentante comune"; così, G. L. BRANCADORO, Commento sub artt. 2417-2418, in Società di capitali, Commentario a cura di Nicolini - Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, p. 957; cfr., sul punto, v. anche App. Milano, 17 novembre 1998, in Società, 1999, p. 194, che, muovendo dalla considerazione che il rapporto tra il rappresentante comune e obbligazionisti va qualificato come mandato con rappresentanza, conclude nel senso che gli obbligazionisti conservano la propria legittimazione ad agire in giudizio).

Ebbene, dal combinato disposto degli artt. 146, comma primo, lett. e) e 147 T.U.I.F., si ricava che il rappresentante comune ha il compito di attuare tutte le delibere dell'assemblea speciale che concernono "oggetti di interesse comune", fra i quali certo possono essere ricomprese le azioni di cui si sta trattando.

Quanto all'estensione dei suoi poteri, è stato recentemente statuito in giurisprudenza che la tutela degli "interessi comuni, è un potere attribuito in via generale e senza limitazioni al rappresentante comune degli azionisti di risparmio" in quanto "soggetto idoneo [e deputato] a bilanciare la propensione all'assenteismo tipica di tali azionisti privi di diritto di voto e privilegiati nella distribuzione degli utili". Pertanto, "l'interesse comune della categoria va individuato non solo nell'interesse al mantenimento ed alla realizzazione dei diritti "speciali" degli azionisti di risparmio ma pure nell'interesse di costoro, quali soci, al controllo del corretto andamento della gestione sociale" (così, Trib. Milano, 2 novembre 2000, in Società, 2001, p. 452).

Ciò chiarito, la rappresentanza processuale riconosciuta al rappresentante comune (cfr. art. 2418 cod. civ., richiamato dall'art. 147 T.U.I.F) viene collegata solo all'accertamento "dei profili di invalidità quali fatti generatori di danno a tutti gli azionisti appartenenti alla categoria" e non viene invece essere "estesa alla richiesta di specifica pronuncia di condanna (...) al pagamento di somme a titolo risarcitorio a favore della categoria". Questo in quanto, all'accoglimento di siffatta domanda è di ostacolo non solo "la stessa prospettazione della richiesta come relativa a una collettività determinata solo nel numero dei membri ma non nell'identità degli stessi", ma proprio l'"indeterminatezza delle modalità esecutive della pronuncia di condanna" e le "possibili sovrapposizioni risarcitorie

AVV. PROF. MARIO CERA STUDIO LEGALE IN MILANO

derivanti dalle contemporanee iniziative giudiziarie di singoli azionisti di risparmio" (indicazioni in merito, anche se in riferimento a fattispecie diversa da quella in oggetto in Trib. Milano, 2 novembre 2000, in Società, 2001, p. 452, che, in materia di impugnazione della deliberazione che approva il progetto di fusione, ha statuito che "la legittimazione del rappresentante comune degli azionisti di risparmio (...) deve essere considerata estesa anche ai profili di "invalidità generale" di tale delibera e non solo profili attinenti direttamente a pregiudizi derivanti da tale delibera alla categoria"; invece, una volta venuta meno l'utilità di tale impugnazione per la sopravvenuta incontestabilità ex art. 2504-quater cod. civ. dell'atto di fusione iscritto, la legittimazione del rappresentante comune può essere configurata solo per "l'accertamento della valenza di tali profili di invalidità quali fatti generatori di danno per tutti gli azionisti appartenenti alla categoria, alla cui successiva specifica iniziativa potrà seguire la liquidazione del danno").

Tuttavia, almeno a parere dello scrivente, nel caso di azione risarcitoria per mala gestio, valendo, come detto, il principio generale dell'art. 2043 cod. civ., non vi può essere esclusione di legittimazione ed interesse in capo al rappresentante comune ove autorizzato dall'assemblea degli azionisti di risparmio, quali essi risultino al momento della relativa delibera, in quanto la natura reintegrativa del patrimonio degli azionisti, propria di tale rimedio, evidentemente assorbe le posizioni individuali di ogni singolo azionista, che da solo non avrebbe peraltro legittimazione.

Riassumendo, nel caso di azione risarcitoria per mala gestio si potrebbe delineare, previa delibera dell'assemblea speciale, una iniziativa da parte del rappresentante comune, atteso che egli ha la rappresentanza processuale della categoria e sostanziale dei relativi interessi.

Più che dubbia appare la legittimazione del rappresentante comune in relazione ad eventuali azioni di condanna dirette all'indennizzo delle perdite patite dal patrimonio personale dei singoli azionisti di risparmio, ma non, invece, del patrimonio sociale, al reintegro del quale sembra diretta l'azione evidentemente in surroga o comunque in alternativa a quelle di cui agli artt. 2393 e 2393-bis cod. civ. che lo scrivente ha poco sopra prospettato.

6. In conclusione, riepilogando:

- (i) dubbi, che lo scrivente ritiene di dover condividere, sono stati manifestati in dottrina riguardo alla legittimazione degli azionisti di risparmio all'azione ex art. 2393-bis cod. civ.; è dunque probabile che, a fronte di una iniziativa giudiziaria a tale titolo, sia contestato il difetto di legittimazione attiva e possibile una pronuncia in tal senso dell'Autorità investita;
- (ii) non si vedono invece preclusioni a riconoscere legittimazione in relazione ad iniziative giudiziarie, a titolo extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., promosse dalla categoria speciale degli azionisti di risparmio e dunque finalizzate al reintegro del patrimonio sociale ovvero del valore della partecipazione sociale, ma queste non potranno spingersi fino al punto di ottenere una condanna in relazione al pregiudizio patito da ciascun azionista di risparmio.

AVV. PROF, MARIO CERA STUDIO LEGALE IN MILANO

(iii) la legittimazione spetta al rappresentante comune ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 T.U.I.F. e 2418 cod. civ. e secondo le regole proprie della tutela della categoria speciale, sia per le forme, sia per gli oneri, sia per i ricavi.

农车零零

Rimango a Sua disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti, riservandomi di esaminare ulteriori problematiche che dovessero emergere, e comunque Le confermo che non mi trovo ad oggi in alcuna situazione di incompatibilità derivante da rapporti con i soggetti indicati nella sua nota del 15 maggio u.s.

Cordiali saluti.

Allegato "C" al repertorio n. 1.386/455



Spett.le Fondiaria – Sai S.p.A. Corso Galileo Galilei n. 12

10126 - Torino

A mezzo e-mail certificata: gruppofondiaria-sai@legalmail.it

Milano, 15 giugno 2012

Oggetto: Fondiaria-Sai S.p.A. - Assemblea degli Azionisti di Risparmio 29.06 e 2/3.07.2012 - punto 4) O.d.G.: Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

Spett.le Fondiaria-Sai S.p.A.,

Nella nostra qualità di titolari di azioni di risparmio della Vostra società, con la presente proponiamo l'Avv. Dario Trevisan quale candidato per la nomina alla carica di rappresentante comune degli azionisti di risparmio che avrà luogo nel corso dell'assemblea speciale convocata per il 29.06.2012 alle ore 10.00 presso gli uffici della società in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n. 3, in prima convocazione, ovvero, il giorno 2.07.2012 alle ore 16.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in seconda convocazione ovvero il 3.07.2012 alle ore 11.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in terza convocazione.

Si allega la seguente documentazione:

- dichiarazione dell'Avv Dario Trevisan di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica;
- curriculum vitae dell'Avv. Dario Trevisan contenente le caratteristiche personali e professionali dello stesso.

Distinti saluti.

AcomeA SGR S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Hott. Giovanni Brambilla

AcomeA SGR - Sede Legale e Dirazione Largo G. Donegani, 2 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02 9768 5001 - Fax +39 02 9768 5996 - Info@acomea.it - www.acomea.it Capitale sociale deliberato € 5.775.060, sottoscritto e versato € 5.500.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11566200157 – Iscritta al n. 54 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia - Iscritta al Fondo Nazionale di Garanzia.



Spett.le Fondiaria – Sai S.p.A. Corso Galileo Galilei n. 12 10126 – Torino

A mezzo e-mail certificata: gruppofondiaria-sai@legalmail.it

Oggetto: Fondiaria-Sai S.p.A. – Assemblea degli Azionisti di Risparmio 29.06 e 2/3.07.2012 – punto 4) O.d.G.: Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

Spett.le Fondiaria-Sai S.p.A.,

Nella nostra qualità di titolari di azioni di risparmio della Vostra società, con la presente proponiamo l'Avv. Dario Trevisan quale candidato per la nomina alla carica di rappresentante comune degli azionisti di risparmio che avrà luogo nel corso dell'assemblea speciale convocata per il 29.06.2012 alle ore 10.00 presso gli uffici della società in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n. 3, in prima convocazione, ovvero, il giorno 2.07.2012 alle ore 16.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in seconda convocazione ovvero il 3.07.2012 alle ore 11.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in terza convocazione.

Si allega la seguente documentazione:

 dichiarazione dell'Avv. Dario Trevisan di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica;

curriculum vitae dell'Avy. Dario Trevisan contenente le caratteristiche personali e professionali dello stesso.

II Vice Presidente Bruno Argentero

Prot. BA/us/832



17 & rue des Beins B.P. 1362 • 4-1015 Luxembourg Tel. +352 76 70 76-1 - Fax +352 46 85 30

> Spett.le Fondiaria – Sai S.p.A. Corso Galileo Galilei n. 12 10126 – Torino

Luxembourg, 18 Glugno 2012

A mezzo e-mail certificata: gruppofondiaria-sai@legalmail.it

Oggetto: Fondiaria-Sai S.p.A. – Assemblea degli Azionisti di Risparmio 29.06 e 2/3.07.2012 – punto 4) O.d.G.: Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

Spett.le Fondiaria-Sai S.p.A.,

Nella nostra qualità di titolari di azioni di risparmio della Vostra società, con la presente proponiamo l'Avv. Dario Trevisan quale candidato per la nomina alla carica di rappresentante comune degli azionisti di risparmio che avrà luogo nel corso dell'assemblea speciale convocata per il 29.06.2012 alle ore 10.00 presso gli uffici della società in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n. 3, in prima convocazione, ovvero, il giorno 2.07.2012 alle ore 16.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in seconda convocazione ovvero il 3.07.2012 alle ore 11.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in terza convocazione.

Si allega la seguente documentazione:

 dichiarazione dell'Avv Dario Trevisan di accettazione e sussistenza del requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica;

 curriculum vitae dell'Avv. Dario Trevisan contenente le caratteristiche personali e professionali dello stesso.

Fideuram Gestions S.A.

Bruno Alfieri

(il Legale Rappresentante)



Sede Legalo Piazza Erculea, 9 • 20122 Milano Tel. +39 02 725071 • Fax +39 02 72507626

> Spett.le Fondiaria – Sai S.p.A. Corso Galileo Galilei n. 12 10126 – Torino

Milano, 18 Giugno 2012

A mezzo e-mail certificata: gruppofondiaria-sai@legalmall.it

Oggetto: Fondiaria-Sai S.p.A. – Assemblea degli Azionisti di Risparmio 29.06 e 2/3.07.2012 – punto 4) O.d.G.: Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

Spett.le Fondiaria-Sai S.p.A.,

Nella nostra qualità di titolari di azioni di risparmio della Vostra società, con la presente proponiamo l'Avv. Dario Trevisan quale candidato per la nomina alla carica di rappresentante comune degli azionisti di risparmio che avrà luogo nel corso dell'assemblea speciale convocata per il 29.06.2012 alle ore 10.00 presso gli uffici della società in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n. 3, in prima convocazione, ovvero, il giorno 2.07.2012 alle ore 16.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in seconda convocazione ovvero il 3.07.2012 alle ore 11.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in terza convocazione.

Si allega la seguente documentazione:

 dichiarazione dell'Avv Darlo Trevisan di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica;

curriculum vitae dell'Avv. Dario Trevisan contenente le caratteristiche personali e

professionali dello stesso.

Fideuram Investimenti SGR SpA

L'Amministratore Delegato (Tompaso Corcos)

Fideuram Investimenti SpA - Bociatà di Gastiona del Risparmio
Sede Legale: Parta Erozea, 9 + 2012) Mano - Capitale Sociale & 25.850.000,00 Lv.
Registro della Impresa di Fiduno e Codice Ricale 07648370589 - Partia IVA 01810931002 - Isantia alfabo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 32
Dissolone e Coordonnosta: Intesa Sappado Sp.A. - Apparentente al Gruppo Bancario Intesa Sappado, Isantia alfabo del Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Nazionale di Gazanda



Hadron Capital LLP 5 Royal Exchange Buildings London EC3V 3NL United Kingdom Tel: +44 (0)20 7469 5900 Fax: +44 (0)20 7469 5901 www.hadroncapital.com

Spett.le Fondiaria – Sai S.p.A. Corso Galileo Galilei n. 12 10126 – Torino

A mezzo e-mail certificata: gruppofondiaria-sai@legalmail.it

Oggetto: Fondiaria-Sai S.p.A. – Assemblea degli Azionisti di Risparmio 29.06 e 2/3.07.2012 – punto 4) O.d.G.: Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

Spett.le Fondiaria-Sai S.p.A.,

Nella nostra qualità di titolari di azioni di risparmio della Vostra società, con la presente proponiamo l'Avv. Dario Trevisan quale candidato per la nomina alla carica di rappresentante comune degli azionisti di risparmio che avrà luogo nel corso dell'assemblea speciale convocata per il 29.06.2012 alle ore 10.00 presso gli uffici della società in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n. 3, in prima convocazione, ovvero, il giorno 2.07.2012 alle ore 16.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in seconda convocazione ovvero il 3.07.2012 alle ore 11.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in terza convocazione.

Si allega la seguente documentazione:

 dichiarazione dell'Avv Dario Trevisan di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica;

- curriculum vitae dell'Avv. Dario Trevisan contenente le caratteristiche personali e professionali dello stesso.

Jim Nolan

Hadron Capital LLP

INTERFUND SICAY

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 170, RUB DES BAINS B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

> Spett.le Fondiaria - Sai S.p.A. Corso Galileo Galilei n. 12 10126 - Torino

Luxembourg, 18 Giugno 2012

A mezzo e-mail certificata: gruppofondiaria-sai@legalmail.it

Oggetto: Fondiaria-Sai S.p.A. - Assemblea degli Azionisti di Risparmio 29.06 e 2/3.07.2012 – punto 4) O.d.G.: Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

Spett.le Fondiaria-Sai S.p.A.,

Nella nostra qualità di titolari di azioni di risparmio della Vostra società, con la presente proponiamo l'Avv. Dario Trevisan quale candidato per la nomina alla carica di rappresentante. comune degli azionisti di risparmio che avrà luogo nel corso dell'assemblea speciale convocata per il 29.06.2012 alle ore 10.00 presso gli uffici della società in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n. 3, in prima convocazione, ovvero, il giorno 2.07.2012 alle ore 16.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in seconda convocazione ovvero il 3.07.2012 alle ore 11.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in terza convocazione.

Si allega la seguente documentazione:

dichiarazione dell'Avv Dario Trevisan di accettazione e sussistenza del requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica;

curriculum vitae dell'Avv. Dario Trevisan contenente le caratteristiche personali e professionali dello stesso.

Interfund SICAV

Bruno Alfieri

(il Legale Rappresentante)



Spett.le Fondiaria - Sai S.p.A. Corso Galileo Galilei n. 12 10126 - Torino

A mezzo e-mail certificata: gruppofondiaria-sai@legalmail.it

Oggetto: Fondiaria-Sai S.p.A. - Assemblea degli Azionisti di Risparmio 29.06 e 2/3.07.2012 punto 4) O.d.G.: Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

Spetule Fondiaria-Sai S.p.A.,

Nella nostra qualità di tirolari di azioni di risparmio della Vostra società, con la presente proponiamo l'Avy. Dario Trevisan quale candidato per la nomina alla carica di rappresentante comune degli azionisti di risparmio che avrà luogo nel corso dell'assemblea speciale convocata per il 29.06.2012 alle ore 10.00 presso gli uffici della società in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n. 3, in prima convocazione, ovvero, il giorno 2.07.2012 alle ore 16.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in seconda convocazione ovvero il 3.07.2012 alle ore 11.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in terza convocazione.

Si allega la seguente documentazione:

dichiarazione dell'Ave Dario Trevisan di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altres), sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica;

curriculum vitae dell'Avy, Dario Trevisan contenente le caratteristiche personali e professionali dello stesso.

Massagno, 15 giugno 2012.

MOMentum Alternative Investments 5A,

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Avv. Dario Trevisan, nato a Milano, il 4.05.1964, codice fiscale TRVDRA64E04F205I, domiciliato in Milano, viale Majno, n. 45

premesso che

- A) è stato designato da alcuni titolari di azioni di risparmio quale candidato per ricoprire il ruolo di rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio di Fondiaria-Sai S.p.A. ("Società"), la cui nomina avrà luogo nel corso dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio convocata per il 29.06.2012 alle ore 10.00 presso gli uffici della società in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n. 3, in prima convocazione, ovvero, il giorno 2.07.2012 alle ore 16.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in seconda convocazione ovvero il 3.07.2012 alle ore 11.00 presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in terza convocazione
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica in Fondiaria-Sai S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti richiesti per assumere il suddetto ruolo;
- di depositare il curriculum vitae;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di rappresentante comune dei titolati di azioni di risparmio della Società.

In lede

Data
14/06/2012

AVV. DARIO TREVISAN VIALE MAJNO 45 – 20122 MILANO TEL. 02.8051133 – 02.877307 FAX 02.8690111 trevisan@trevisanlaw.it mail@trevisanlaw.it

Nato a Milano il 4 maggio 1964 (C.F. TRV DRA 64E 04F 205I) ed ivi residente, in via Visconti di Modrone 8/10.

ATTIVITA' PROFESSIONALE:

- Diritto commerciale finanziario, bancario
- Diritto fallimentare
- Diritto comunitario ed internazionale
- Contenzioso anche internazionale

CARICHE ATTUALI:

- Dal giugno 2012 è sindaco del gruppo Mitsubishi Italia S.r.l.
- Dall'aprile 2012 è consigliere di amministrazione della Dompé Farmaceutici S.p.A. e dall'ottobre 2011 ricopre la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza del gruppo Dompè Farmaceutici.
- Dal giugno 2003 ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione della società quotata Prelios S.p.A. (già Pirelli Real Estate S.p.A.) ed è Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo Interno e la Corporate Governance, del Comitato Rischi e dell'Organismo di Vigilanza.
- dal maggio del 2008 è rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società Italmobiliare S.p.A.
- dal gennaio 2010 è Presidente del Comitato di Sorveglianza del gruppo Maslow SpA in a.s. nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- dall'aprile 2010 è rappresentante comune degli azioni di risparmio della società Italcementi S.p.A.
- è membro onorario internazionale del COUNCIL OF INSTITUTIONAL INVESTORS (CII), l'associazione che riunisce i più importanti investitori istituzionali e fondi pensione americani con sede a Washington.
- è anche membro e cofondatore dell'INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE

NETWORK ("ICGN"), l'associazione a cui aderiscono alcuni tra i principali investitori istituzionali internazionali e loro rappresentanti, con la finalità di promuovere i principi della Corporate Governance a livello mondiale.

 dal 2004 è membro del Comitato di Sorveglianza di tutte le società della procedura Parmalat e delle altre società oggetto di separati programmi di ristrutturazione.

CARICHE RICOPERTE:

- dall'aprile 2010 sino al novembre 2010 è stato nominato dal Tribunale di Milano e Dal Ministero dello Sviluppo Economico, Commissario Giudiziale della società O.S.C. Omnia Service Center S.p.A. (detenuta dalla società quotata Omnia Network S.p.A.) dichiarata insolvente nel 2009 con più di 2.200 dipendenti.
- dall'agosto del 2006 sino al febbraio 2009 è stato Presidente e Legale Rappresentante della Banca Intra Private Bank S.p.A. oggi del gruppo Veneto Banca.
- dall'ottobre del 1996 all'Aprile 2003 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della società quotata "Ing. Olivetti S.p.A." (ora Telecom Italia S.p.A.) ed è stato membro dell'Audit Committee della società.
- nel corso del 1999 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della società SNIA S.p.A. ed è stato membro della Comitato di Remunerazione.
- dal maggio 2000 al 2002 ha ricoperto la carica di rappresentante comune degli azionisti di risparmio della Banca Nazionale dell'Agricoltura.
- dal maggio 2001 al 2007 è stato il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non convertibili della società Marzotto & Figli S.p.A.
- nel 2005 è stato rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società "Valentino S.p.A."
- nel 2007 è stato rappresentante comune degli azionisti di risparmio convertibili della società Marzotto & Figli S.p.A.

In particolare è stato:

- Collaboratore de Il Sole 24 Ore, sull'inserto "L'Esperto risponde", in materia di diritto societario.
- Autore del Capitolo "Current trends in regulating Corporate Governance by the European Community", Euromoney Book 2003.

- Membro del Gruppo di Esperti (tra cui il Prof Jaap Winter) nominati dal Ministro della Giustizia olandese per lo studio della tematica "Cross Border Proxy Voting" in Europa al fine di armonizzare il sistema legislativo europeo, il cui lavoro è terminato nel giugno 2002 e le cui conclusioni sono state inserite nel documento finale del comitato "High Level Group of Company Experts" nominato dalla Commissione Europea.
- Moderatore e Presidente del comitato organizzatore del convegno sponsorizzato dalla Borsa Italiana "Companies as Citizens: The role of corporate governance" del 10-11-12 luglio 2002 a cui tra i vari hanno partecipato quali relatori Prof. Luigi Spaventa, Prof. Angelo Tantazzi, Dott. Massimo Capuano, Dott. Alessandro Profuno, Prof. Guido Ferrarini, Dott. Domenico De Sole, Dott. Stefano Micossi, Dott. Guido Cammarano, Dott. Riccardo Perissich, Prof. Luigi Bianchi, oltre al Presidente di CalPERS (The California Public Employees' Retirement System) e al CeO di TIAA-CREF.
- Relatore al Convegno "Europe's Financial Markets in a Global Setting" del 12-13 giugno 2003 organizzato dalla FESE Federation of European Securities Exchanges.
- Relatore al Convegno "Recepimento della direttiva "shareholders' rights" (Dir. 2007/36/CE) Le assemblee delle società quotate impatto e soluzioni organizzative" organizzato da Istifid il 14 gennaio 2010: "Proxy voting nella nuova disciplina rispetto alla prassi internazionale l'esercizio del voto per delega dei soci istituzionali in base alla riforma legislativa".
- Relatore al Convegno "Assemblea annuale e record date (direttiva 2007/36/CE)" organizzato da Synergia Formazione il 10 febbraio 2010: "La rappresentanza in assemblea e la gestione delle deleghe di voto: le possibili conseguenze derivanti dalle nuove norme".
- Relatore al Convegno "Shareholders' rights nuove regole assembleari, record date e modifiche statutarie Direttiva 2007/36/CE decreto legislativo di recepimento", organizzato da Optime Formazione Studi e Ricerche il 22 febbraio 2010: "Disciplina della rappresentanza in assemblea ed esercizio del voto per delega".
- Relatore alla Tavola Rotonda "Corporate governance: le novità per la presentazione delle liste degli investitori istituzionali per l'elezione delle cariche sociali nelle società quotate" organizzato da Assogestioni, presso il Salone della Gestione del Risparmio, il 23 aprile 2010 cui hanno partecipato anche il dott. Adriano Cappellini, la dott.ssa Francesca Fiore ed il dott. Mario Rosario Maglione.
- Relatore al Convegno "I diritti degli azionisti di società Quotate" organizzato da Paradigma S.r.l. il 27-28 Maggio 2010;
- Relatore al Convegno "Diritti degli azionisti e regole assembleari" organizzato da Optime S.r.l. - Formazione, Studi e Ricerche il 12 Ottobre 2010.
- Relatore al Convegno "Regolamento Consob e Banca d'Italia: le novità in tema di esercizio di voto delle società quotate" organizzato da Academy Italy - London Stock Exchange Group, il 17 Novembre 2010.

- Relatore al Workshop "Il delegato dei soci nelle società quotate: i compiti e le deleghe" organizzato da Academy Italy London Stock Exchange Group, il 23 febbraio 2011.
- Relatore al convegno "L'assemblea delle società quotate", organizzato da l'Organismo di Ricerca Giuridico Economica, il 23-24 marzo 2011: "La sollecitazione di deleghe di voto".
- Relatore al convegno "La Governance dei controlli societari e la responsabilità amministrativa degli Enti", organizzato da l'Organismo di Ricerca Giuridico Economica, il 30-31 marzo 2011: "Il Comitato per il controllo interno".
- Ha partecipato al Meeting "Looking Ahead" organizzato dal CII Council of Institutional Investors a Washington il 3-4 aprile 2011.
- Relatore al convegno "Global Shareholders Activism" a Parigi nel maggio 2008 organizzato dall' "Institutional Investor Educational Foundation che tra i relatori annoverava il senatore Paul Sarbanes e il Chief Justice Myron T. Steele.
- Relatore alla Conferenza "Controlli Interni societari e nuove responsabilità" PriceWaterhouseCoopers e Arel Roma, Febbraio 2008 con la partecipazione di. Lamberto Cardia Presidente della Consob, Alfonso dell'Isola, Maurizio Eufemi, Paolo Ielo, Massimo Mantovani, Andrea Monorchio, Giancarlo Montedoro, Alessandro Pajno, Roberto Pinza, Mario Saricinelli, Paierangelo Schiavi, Paola Severino di Benedetto, Antonio Taverna, Luisa Torchia, Andrea Zoppini.
- Ha partecipato al Meeting "What does the future hold for active shareholders?"
 organizzato dal ICGN International Corporate Governance Network a Amsterdam il 2-3
 marzo 2009.
- Relatore alla Conferenza "Regole di Mercato o Mercato delle Regole?" -PriceWaterhouseCoopers e Arel - Milano, Ottobre 2006, con Antonio Taverna, Luisa Torchia, Andrea Zoppini, Roberto Nicastro, Carmine Di Noia, Carolyn Dittmeier, Massimo Bertolini, Roberto Pinza, Pierangelo Schiavi, Maurizio Faroni, Valter Lazzari and Gabriele Villa.
- Relatore alla Conferenza "Qualità e trasparenza nell'informativa societaria" -PriceWaterhouseCoopers - Verona, aprile 2006, con Marco Bongiovanni, Giorgio Brunetti, Enzo Cardi, Stefano D'Angelo, Ranieri De Marchis, Franco Ferrarini, Luca Giacomelli, Fabio Innocenzi, Alessandro Lai, Gian Pietro Leoni, Sandro Salvati.
- Relatore al convegno "IPE & Multi Pensions Conference", Amsterdam, dicembre 2005.
- Relatore alla Tavola Rotonda "La legge di riforma delle banche popolari" PriceWaterHouseCoopers, Milano, 2005, cui hanno partecipato Dott. Emilio Zanetti, Carlo Fratta Pasini, On. Roberto Pinza, On. Michele Vietti, Prof. Andrea Zoppini, Dott. Giuseppe Pirola.
- Relatore alla Tavola Rotonda "Corporate Governance, il ruolo degli Investitori Istituzionali e degli Stakeholder Finanziari" – PriceWaterHouseCoopers, Mantova, ottobre 2004, a cui hanno partecipato Marco Bongiovanni, Guido Cammarano, Maurizio

- Faroni, Fabio Innocenzi, Alessandro Lai, Giuseppe Menzi, Stefano Preda, Ruggero Ruggeri, Sandro Salvati, Giuliano Tagliavini, Bruno Tosoni
- Relatore alla Tavola Rotonda "The administrative criminal liability of the unlimited liabilities companies in the Groups" PriceWaterHouseCoope, a cui hanno partecipato Dr.ssa Maurizia Angelo Comneno, Dr. Giovanni Armone, Prof. Guido Fagiani, Prof. Antonio Fiorella, Dr. Francesco Greco, Dr. Franco Lagro, Dr. Carmine Lavanda, On. Roberto Pinza, Dr. Vincenzo Pontolillo, Dr. Mario Sarcinelli, Prof.ssa Paola Severino Di Benedetto, On. Michele Vietti, Prof. Andrea Zoppini.
- Relatore al Council of Institutional Investors (C.I.I.), 2004, "Corporate governance developments internationally".
- Relatore alla Tavola Rotonda "Global Shareholders Activism Conference 7eu", organizzata da International Investor Education Foundation, tenutasi a Parigi il 15-16 Maggio 2008.
- Relatore al Convegno "Il Patto di non concorrenza e la concorrenza sleale nella distribuzione di Servizi e Prodotti Finanziari. Gli Illeciti dei Promotori Finanziari. La nuova disciplina del patto di non concorrenza".
- Relatore corso master breve su "Il ruolo e la figura professionale del consulente di investimento".
- Relatore al Council of Institutional Investors (C.I.I.) Spring 2001 "Global corporate governance and investment issues".
- Relatore alla convention "Locafit Gruppo BNL".
- Relatore al Convegno "Il Leonardo: Il Risparmio Gestito e l'Euro: Le Nuove frontiere dell'Analisi Finanziaria".
- Relatore al Convegno "Il nuovo regime di tassazione delle attività finanziarie e l'introduzione del benckmark".
- Relatore al Convegno International Corporate Governance Network (I.C.G.N.) di Parigi "Proxy Contest".
- Relatore al corso "La normativa dei mercati finanziari".
- Relatore al Convegno "B.O.C. e titoli di società privatizzate: la tutela dei risparmiatori e degli utenti".
- Relatore al Convegno "L'internal audit delle società" organizzato dall'Associazione Nazionale dei Revisori contabili e Dottori commercialisti.
- Relatore al Convegno "Cross Border Insolvency" tenutosi in Milano, l'8 maggio 2009
- Relatore al Convegno "Record Date Nuova Disciplina dell'intervento e del voto in assemblea Direttiva 2007/36/CE" organizzato da Synergia Formazione Srl il 21 maggio

Allegato "D" al repertorio n. 1,386/455



Spett. Presidenza Assemblea speciale degli azionisti di risparmio Fondiaria Sai Spa 29/6 2/7 3/7 2012

FONDIARIA-SAI S.p.A. Corso Galileo Galilei, 12 Torino 10126 gruppofondiaria-sai@legalmail.it

Oggetto: Assemblea speciale degli azionisti di risparmio 29/6, 2/7, 3/7 2012- proposte di deliberazione

Il sottoscritto Paolo Spadafora, in nome e per conto di alcuni soci titolari di azioni di risparmio di Fondiaria Sai S.p.A., con riferimento all'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società Fondiaria Sai Spa. convocata per i prossimi 29 giugno, 2 e 3 luglio 2012, formula la seguente proposta di deliberazione:

Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno: "nominare per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 quale Rappresentante comune degli azionisti di risparmio la dott.ssa Stella d'Atri nata a Cosenza il 8/10/1977;"

A tal fine si allega il curriculum vitae della dott.ssa Stella d'Atri, e la sua dichiarazione di accettazione contenente anche la dichiarazione di possesso dei requisiti per rivestire la carica e l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità.

Ai fini della legittimazione del deposito della proposta, si allega la certificazione di possesso azionaria di un socio.

Poole Bolofon

Si riserva di trasmettere la documentazione relativa agli altri soci proponenti e le motivazioni.

Milano 20 giugno 2012

Cordiali saluti

(trasmessa via Posta Elettronica Certificata)

Curriculum Vitae

STELLA D'ATRI

Esperienze Professionali

	2008 – Oggi	Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio da Aprile 2008 a Maggio 2011 per Unicredit S.p.A. da Aprile 2010 a oggi per Seat Pagine Gialle S.p.A.			
	2007 – Oggi	D&C Governance, Milano, Italia Società attiva nella consulenza aziendale su temi di corporate governance da Ottobre 2007 a Maggio 2011 Amministratore Unico da Dicembre 2007 Partner			
~~	2005 – 2007	Rappresentante azionisti di minoranza			
Dati Personali		 da Luglio 2005 a Ottobre 2007 Rappresentanza (non legale) di azionisti di minoranza di società italiane 			
Data di nascita: 08/10/1977 Luogo di nascita: Cosenza (CS)		quotate con particolare riferimento all'esercizio dei diritti sociali e gestione dei rapporti con il management			
Nazionalità: Italiana	2001 -2005	Bloomberg, Londra, UK			
Email: <u>s.datri@degovernance.it</u>		 da Maggio 2001 a Luglio 2005 Mutual Fund Analyst: raccolta ed analisi di dati su Fondi d'Investimento europei e offshore 			
		 da Luglio 2003 a Luglio 2005 Responsabile della divisione Fondi Europa centro-meridionale 			
Qualifiche Professionali	2001	Capital Data, Londra, UK da Febbraio 2001 a Marzo 2001 Bond data analyst; raccolta ed analisi di dati su obbligazioni europee			
D Commondation del 2010		LUCCORIA GO SUSTIEN OF GRAD 20 OPPORTATION CHAOPEC			

Dottore Commercialista dal 2010, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n.8229

Chartered Financial Analyst charterholder dal 2005

NSM Gestion (Gruppo ABN Amro), Parigi, Francia

da Febbraio 1999 a Maggio 1999 comunicazione periodica sui Fondi Pensione aziendali

da Settembre 1998 a Gennaio 1999 ESCP (Business

School), Parigi, Francia

Titoli di Studio

1999

Conoscenze Linguistiche Italiano: Madrelingua Inglese: Stitto e parlato correntemente	1996 - 2000	Laurea con lode in Economia e Commercio da Settembre 1996 a Aprile 2000 LUISS Guido Car Roma, Italia		
Francese: Scritto e parlato correntemente Spagnolo: Base	1998- 1999	Borsa di Studio progetto ERASMUS		

Fondiaria-Sai Spa Corso Galileo Galilei,12 10126 Torino

Oggetto: Accettazione candidatura

La sottoscritta Stella d'Atri, nata a Cosenza il 8/10/1977, con riferimento all'Assembla speciale dei portatori di azioni di risparmio Fondiaria Sai SpA, convocata per il 29 giungo, 2 e 3 luglio 2012

dichiara:

- · di accettare la candidatura a Rappresentante comune degli azionisti di risparmio;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate all'Art. 2417 Codice Civile
- di non trovarsi nelle condizioni indicate nell'Art. 2399 Codice Civile

Milano, 20/06/2012

Stella d'Atri Sallosth

CERTIFICAZI	ONE DI PARTECIPAZ (DLGS 24/2/98 N. 58 -	ZIONE AL SISTEMA MON - DLGS 24/6/98 N. 123)	ITE TIT)LI				
AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1 ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE C/Liquidatore nº 60177			NUMERO	d'ordine 207	10			
DATA RILASCIO 2 14/06/7 N. PROGRESSIVO 3 CODICE 003087 64 A RICHIESTA DI 6	CLIENTE 4	D'ATRI Marianna Piazza L. Bilotti, 24 87100 COSENZA CODICE FISCALE/PARTITA IV DTRMNN81S65D086 LUOGO E DATA DI NASCITA COSENZA 25/11/1981	5B		5			
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON AL SISTEMA MONTE TITOLI CODICE	PEFFICACIA DEL NOMINATIVO SOPI DESCRIZIONE TITOLO	e:(COMPRE RAINDICATO CON I SEGUE	SO), AT	TESTA LA PARTECIPA RUMENTI FINANZIAR QUANTITA'	ZIONE			
IT0001463089	FONDIARIA-SAI	RISP		10.000=	2			
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: (*) LA QUANTITA' DI AZIONI CORRISPONDE CON QUANTO IN DEPOSITO ALLA DATA ATTUALE.								
LA PRESENTE CERTIFIC DEPOSITO CANDIDATURA	AZIONE VIENE RILASCI	iata per l'esercizio del	SEGUE	VIE DIRITTO:	9			
		ISHITUFEA DENTIFA PH MANDATO SPEC HARPO MAURI VILLUMA A QUI		SPANCHE POPOLARI IT	ALIANE			
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DE	L:		der and a second					
N. ORDINE N. PROGRESSIVO ANNUO								
VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.		E' DELEGATO A RAPPRESE FIRMA	ENTAR	_				
DATA	- copia pi	ER IL SOCIO -	uured					

Egr. Dott. Paolo Spadafora Corso L. fera 6 87100 Cosenza

Oggetto: incarico professionale per la presentazione di una proposta di deliberazione per Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di Fondiaria Sai S.p.a


Egr. Dottor Spadafora,

Io sottoscritta Marianna d'Atri, nata a Cosenza il 25/11/1981, con la presente le conferisco incarico a trasmettere per mio nome e conto alla Società Fondiaria Sai S.p.A., di cui sono titolare di n° 10.000 azioni di risparmio, la seguente proposta di formulazione inerente il 4° punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio convocata per i prossimi 29 giugno, 2 e 3 luglio:

" nominare per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 quale Rappresentante comune degli azionisti di risparmio la dott.ssa Stella d'Atri nata a Cosenza il 8/10/1977;"

Allego alla presente anche la certificazione di possesso azionario che dovrà allegare alla proposta inviata.

Milano 20 giugno 2012



Allegato "E" al repertorio n. 1.386/455



Spett. Presidenza Assemblea speciale degli azionisti di risparmio Fondiaria Sai Spa 29/6 2/7 3/7 2012

FONDIARIA-SAI S.p.A. Corso Galileo Galilei, 12 Torino 10126 gruppofondiaria-sai@legalmail.it

Oggetto: Assemblea speciale degli azionisti di risparmio 29/6, 2/7, 3/7 2012- proposte di deliberazione (integrazione)

A integrazione della candidatura inviata il 20 giugno u.s., relativamente alla proposta deliberativa per il punto 4 all'ordine del giorno, per conto dei soci proponenti, si trasmette la relazione sulla motivazione della candidatura a Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Fondiaria-Sai della dott.ssa Stella d'Atri.

Pale Tolofon

Milano 2 luglio 2012

Cordiali saluti

(trasmessa via Posta Elettronica Certificata)

Motivazione della candidatura a Rappresentante Comune degli Azionisi di Risparmio di Fondiaria-Sai della dott.ssa Stella d'Atri

Il gruppo di soci che ha presentato e sostiene la candidatura della dott.ssa Stella d'Atri nasce, inizialmente, con l'approfondimento fatto dal team di lavoro del dott. Tempofosco sulla situazione generale della Fondiaria e sull'impatto sulla categoria di risparmio delle deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria. Lo stesso si è poi allargato, quale raggruppamento quasi spontaneo di investitori, attorno al sito fondiaria.azionisti.org

La pluralità di soggetti ora coinvolti, con posizioni soggettive molto diverse, e con obiettivi non necessariamente perfettamente coincidenti, rende probabilmente opportuno precisare quali obiettivi riteniamo la dott.ssa d'Atri debba perseguire nel caso di nomina.

Non banalmente, il compito assegnato dalla legge é quello di tutelare gli interessi della categoria, e pertanto, sicuramente dovrá, a prescindere da valutazioni personali di opportunità o di rischio di insuccesso, svolgere le attivita' che mirano a recuperare valore per le azioni di risparmio.

Il rappresentante comune non ha il compito di far svolgere perizie e chiedere pareri per confermare le tesi della società, ma deve sostenere, eventualmente corroborandole con perizie e pareri di esperti, le tesi "a favore degli azionisti di risparmio" ed individuare, ove i limiti propri del ruolo non consentissero azioni efficaci, le strade alternative che i soci di risparmio, anche singolarmente, possono percorrere¹.

A tale scopo non va escluso un atteggiamento propulsivo e costruttivo, attraverso la proposizione di soluzioni diverse da quelle prospettate dall' assemblea ordinaria/straordinaria e dal management aziendale.

Nel caso che attualmente ci riguarda, poi, la delibera adottata dall'assemblea straordinaria é contraria agli interessi della categoria e ne lede i diritti (compito del rappresentante sará di dimostrarlo, sia tecnicamente che, se necessario, in tribunale). In ogni caso però l'obiettivo ultimo dell'azione di tutela deve essere quello di garantire l'apprezzamento del titolo e non solo il "non peggioramento" delle condizioni economico-patrimoniali e statutarie attuali. L'opposizione alle delibere lesive é solo uno degli strumenti giuridici idonei a tal scopo.

Se il rappresentante non declinasse in tale maniera il suo incarico, non rispetterebbe sicuramente il mandato sostanziale che i soci di risparmio riuniti attorno a fondiaria.azionisti.org gli hanno voluto dare.

I soci che volessero invece evitare di sconvolgere gli equilibri societari attuali o volessero tutelare altri interessi economici (anche se legittimi), non possono trovare nel nostro candidato il rappresentante ideale.

Rispetto poi alla attuale dicotomia Unipol/Sator-Palladio, non crediamo che a noi, azionisti di risparmio, interessi a priori chi assuma un ruolo di controllo nella società, ma é anche evidente che la delibera errata e dannosa per la categoria è scaturita nell ambito della proposta Unipol e che la stessa proposta prevede ulteriori passaggi (fusione) poco chiari per le azioni di risparmio.

La proposta alternativa, invece, ipotizza fra l'altro l'emissione di azioni ordinarie in opzione anche per i soci di risparmio: questa é sicuramente una prospettiva migliore.


Tuttavia alla data odierna questa ipotesi non ha assunto la forma di una delibera che possa essere valutata, pertanto anche nel caso del prevalere di questa diversa soluzione, il rappresentante comune dovrá comunque pretendere dai soci ordinari specifiche tutele e garanzie, e dovrá partecipare alla individuazione della soluzione migliore per gli azionisti di risparmio.

¹ Ad esempio, la class action può essere intrapresa da una minoranza della classe "azionisti di risparmio" qualora l'intervento della categoria risulti non efficace. Tali attività ovviamente possono essere sviluppate dagli azionisti anche in contrasto con il rappresentante che non interpretasse in tale chiave il suo ruolo in una situazione complessa, non solo sotto il profilo giuridico, come quella di Fondiaria-Sai.

Il rappresentante comune dovrá altresi svolgere un ruolo di sollecitazione nei confronti delle autorità – Consob e ISVAP – che non paiono aver presente che la categoria di azioni di risparmio rappresenta più di 1/4 del capitale. Ed infine dovrá comunque dialogare e confrontarsi con i fondi di investimento nazionali il cui ruolo nella vicenda Fondiaria-Sai non pare completamente chiarito.

Milano 1 luglio 2012

fondiaria.azionisti.org



Allegato "F" al repertorio n. 1.386/455

Shareholders,

We are called here today to vote on the appointment of the Common representative for our class of shares. The law created this role with the objective of giving saving shareholders the tool to voice their concerns and to protect their interests.

How this role will be performed in the months to come in Fondiaria-Sai will be crucial for the value of our investment.

The participation of such a large number of shareholders to the meeting is an indication of the delicate time in which the company finds itself.

Today we haveone candidate presented and supported mainly by a group of individual investors - aggregated around the site fondiaria azionisti org and the team of Mr. Tempofosco - and who are concerned by the value of their investment, already being a fraction of what it should be, and worried that they may never recover the value if the resolution approved by the ordinary shareholders is confirmed.

Another candidate, mr. Trevisan, is presented by a group of institutional investors. The first of this group is the fund AcomeA, that was originally part of the Fondiaria SAI group and currently is still owned for 9%. Their objective is not very clear and, considering the link with the previous Fondiaria management, it is fair to wonder whether their primary concern will be the interests of the saving shareholders or the peace of mind of the company and the ordinary shareholders.

It needs to be said that Mr. Tempofosco's actions in the previous saving shareholders meeting clearly unsettled the status quo - questioning the Unipol offer and trying to push the previous common representative to fight for the interests of the shareholders — which ultimately brought forth his resignation. We should expect the same and more from the candidate he is supporting as is apparent by the letter of intent and motivation for the candidate submitted to the shareholders and available on the Fondiaria's website.

Observing the composition of the shareholders attending the meeting today, it is evident that there is a third category of them: foreign funds. These shareholders have no historical or ownership link with Italy or Italian companies. They have invested in Fondiaria Sai saving shares as a part of a portfolio diversification strategy. It is known that Mr. Trevisan's office has been acting for years as proxy for foreign funds. I wonder how much information regarding the points on the agenda and the alternative options available have been presented by the proxy when soliciting the proxy vote.

As a founding member of fondiaria azionisti org and as a concerned shareholder, I think it will be necessary to get in touch with the foreign funds to understand what objectives they have regarding their Fondiaria investment and what duty they have towards their investors, regarding preserving the fund investments and increasing the assets value.

Fondiaria azionisti.org activity will not cease today but will continue to work alongside the common representative, supporting and monitoring his activity and acting as a hub for all Fondiaria's shareholders - retail and institutional - ensuring the highest and widest interaction amongst them.

We remain available for all shareholders, even for those who may vote today against our candidate, so feel free to get in touch with us, would you need any assistance.

TO THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPER

Prof. Gianfranco d'Atri

Signori azionisti,

Siamo qui chiamati oggi a votare per la nomina del rappresentante comune per la nostra classe di azioni. La legge ha creato questo ruolo con l'obiettivo di fornire ai titolari di azioni di risparmio lo strumento per esprimere le proprie preoccupazioni e proteggere i propri interessi.

Il modo in cui questo ruolo sarà svolto nei mesi a venire in Fondiaria - Sai sarà fondamentale per il valore del nostro investimento.

La partecipazione alla riunione di un numero così alto di azionisti è un sintomo del fatto che la società si trova in un momento delicato.

Oggi abbiamo un candidato presentato e sostenuto principalmente da un gruppo di singoli investitori - aggregati attorno al sito fondiaria.azionisti.org e al team del sig. Tempofosco - e preoccupati per il valore del loro investimento, che è già una frazione di ciò che dovrebbe essere, inoltre sono preoccupati del fatto che potrebbero non recuperare mai il valore nel caso in cui la risoluzione approvata dai titolari di azioni ordinarie venga confermata.

Un altro candidato, il sig. Trevisan, è presentato da un gruppo di investitori istituzionali. Il primo di questo gruppo è il fondo AcomeA, che faceva originariamente parte del gruppo Fondiaria SAI ed è attualmente ancora di sua proprietà per il 9%. Il loro obiettivo non è molto chiaro e, considerato il legame con la precedente gestione di Fondiaria, è giusto chiedersi se la loro principale preoccupazione saranno gli interessi dei titolari di azioni di risparmio o la tranquillità della società e dei titolari di azioni ordinarie.

Va detto che le azioni del sig. Tempofosco durante la scorsa riunione dei titolari di azioni di risparmio hanno chiaramente turbato lo status quo - mettere in discussione l'offerta Unipol e cercare di spingere il precedente rappresentante comune a combattere per gli interessi degli azionisti - portando infine alle sue dimissioni. Ci dobbiamo attendere questo ed altro dal candidato che sta sostenendo, come è evidente dalla lettera d'intenti e motivazioni presentata agli azionisti e disponibile sul sito web di Fondiaria.

Osservando la composizione degli azionisti presenti oggi alla riunione, è evidente che ne esiste una terza categoria: i fondi esteri. Questi azionisti non hanno un legame storico o di proprietà con l'Italia o con le società italiane. Essi hanno investito nelle azioni di risparmio di Fondiaria Sal nell'ambito di una strategia di diversificazione del portafoglio. E' noto che l'ufficio del sig. Trevisan ha agito per anni come delegato per fondi esteri. Mi chiedo quante informazioni relativamente ai punti in agenda e alle alternative disponibili siano state offerte dal delegato al momento di richiedere la delega di voto.

Come membro fondatore di fondiaria.azionisti.org e come azionista interessato, credo che sarà necessario mettersi in contatto con i fondi esteri per capire quali obiettivi abbiano relativamente all'investimento in Fondiaria e a quali doveri abbiano verso i loro investitori, per quanto riguarda la protezione degli investimenti in fondi e l'incremento del valore dell'attivo.

Fondiaria.azionisti.org non terminerà oggi la propria attività, ma continuerà a lavorare insieme al rappresentante comune, sostenendo e monitorando la sua attività e agendo come fulcro per tutti gli azionisti di Fondiaria - retail e istituzionali - assicurando la massima interazione tra di loro.

Restiamo a disposizione di tutti gli azionisti, anche di coloro che oggi potrebbero votare contro il nostro candidato, vi invitiamo pertanto a contattarci nel caso in cui necessitiate assistenza.

Prof. Gianfranco d'Atri

Studio Notarile Morone

Znn

10121 Torino - via Mercantini 5 Tel +39 011 5622522 - Fax +39 011 543824 societario@studiomorone.it - www.studiomorone.it

Repertorio n. 1.352

<u>Verbale di asseverazione</u>.

Repubblica Italiana

Il dodici luglio duemiladodici,

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5, alle ore 16 circa.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, è personalmente comparsa la signora

<u>Paola ALLOCCO</u>, nata a Torino il 17 agosto 1966, domiciliata a Bruino (TO), via Don Bosco n. 1/28, della cui identità personale sono certo.

Detta comparente, a sensi e per gli effetti di legge, previa seria ammonizione sull'importanza morale e giuridica dell'atto e sull'obbligo di dichiarare la verità, assevera con giuramento l'avanti stesa traduzione da essa sottoscritta, pronunciando la formula

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni commessemi al solo scopo di far conoscere la verità."

Del che ho redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto essendo le ore 16,10

circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente, che si rilascia in originale, occupa un foglio scritto per una facciata intera e fino a qui della seconda.

All'originale firmato:

Paola ALLOCCO

Remo Maria MORONE

Allegato "G" al repertorio n. 1.386/455

Da: Gdatri <gdatri@yahoo.com>

A: Nerdi Alessandro

Inviato: Mon Jul 02 10:06:48 2012 Oggetto: Assemblea risparmio


Gent.mo Sig. Presidente del Collegio Sindacale E p.c. A Consob

Lo scrivente e delegato assembleare per circa 2.500.000 azioni e come tale partecipera all assemblea di domani giorno 3 luglio.

Sulla base delle informazioni reperibili sul sito si deduce che il fondo AcomeA , in cuiFondiaria ha ancora oggi una significativa quota , ha promosso un patto di voto e si e fatto promotore di una sollecitazione di deleghe a favore di una strategia "specifica". A prescindere dagli obiettivi, che comunque paiono sinergici con quelli dell offerta Unipol, loscrivente ritiene sindacabile il comportamento della societa' che, esercitando una evidente moral suasion (tipica del sottoscrittore importante di un fondo) , mira ad influenzare l esito assembleare.

Si invita il Collegio, presente in assemblea, a fornire ai soci piena e completa illustrazione dei rapporti esistenti fra la societa e AcomeA, sia formali che interrpersonali, la natura e affidabilita delle cosiddette chinese wall, e in generale ad assicurare ai soci la pienLegittimita dei comportamenti e l'inesistenza di profili degni di segnalazione alle diverse autorita' ed organi che stanno al momento scrutinando i comportamenti societari.

Prof. Gianfranco d'Atri



Allegato "H" al repertorio n. 1.386/455

Risposta richiesta dott. d'Atri al Collegio Sindacale

AcomeA SGR è una società gestione risparmio che gestisce il fondo [AcomeA Italia].

La società, già SAI Asset management SGR, era interamente partecipata da Fonsai, la quale nel luglio 2010 ne ha ceduto il controllo a quattro persone fisiche del tutto estranee al Gruppo Fonsai, conservando una quota di minoranza pari a circa il 9% del capitale sociale.

In base agli accordi raggiunti con gli acquirenti, Fonsai ha conservato il diritto di indicare un componente del CdA della SGR su 6 componenti attualmente previsti nonché il Presidente del Collegio Sindacale.


All'amministratore designato da Fonsai non sono stati attribuiti altre cariche ovvero specifici poteri.

Relativamente alle richieste del dott. D'Atri, il Collegio si limita a prendere atto che AcomeA SGR, in qualità di azionista di risparmio titolare di una quota pari a circa l'1,7% del totale delle azioni di risparmio, ha presentato una proposta di candidatura per la nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, indicando l'avv. Trevisan quale candidato designato.

Tale proposta è stato peraltro presentata individualmente anche da altri azionisti di risparmio. Complessivamente, AcomeA rappresenta circa il 28% del capitale di risparmio che supporta la candidatura dell'avv. Trevisan.

La decisione di presentare la candidatura dell'avv. Trevisan è stata assunta del tutto autonomamente dagli azionisti di risparmio sopracitati e ci risulta che Fonsai non ha esercitato alcun tipo di influenza al riguardo né, più in generale, ha adottato alcun comportamento volto ad influenzare l'esito dell'odierna assemblea.

Il Collegio resta a disposizione per fornire successivamente, qualora richiesti, ulteriori chiarimenti.



FONDIARIA-SAI S.p.A. Assemblea speciale - 3^ convocazione - 3 lugiio 2012 Elenco del partecipanti

Esilo volazioni

NOMINATIVO PARTECIPANTE	i oroord	per delega	totale	&	(A)	*	ശ	ယ	-
DELEGANTI E RAPPRESENTATI						rgy-stance			-
O BONE I I BASE O									***************************************
Per conto dello Studio Legale Trevisan									r
				400				·*************************************	**************************************
1 > scheda di voto		1.005.879		ը	L	С П	Ľ.	L	
SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION		40.899							
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		984							
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		8.028							
MGI FUNDS PLC		140.299							
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		946 646					_		
WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO		1.309		200//					
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		1.044							,,,,,,,,,,,
MSCIEAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		33.428		-CONTRACT	·		economiu.		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		61.031			-nunitro			_	
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		2.719				_			0200
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		24.544			n	_			(Comment)
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		19.111			essam.	-	_	_	T
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		4.750			┪	-			T
NTGH-QM Common Daily All Country World e		2.089			_	_	_		DEFINITION N
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		778			-	-	eminutes)	_	u Elektronia
MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		17.137						-	i i
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		7.953				┪			T
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		16.186				-	\dashv		
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		66.339				-	-	_	Ť
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		2.606		İ	1	\dashv	-	_	T
STG PFDS V.D. GRAFISCHE		172.669			1	-	_	-	Т
UNISUPER		241.819				\dashv		4	-
MERCER DS TRUST		56.277				-		_	T
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		15.490				-1	_	┪	T
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		3.314					www.	-	

FONDIARIA-SAI S.p.A. Assemblea speciale - 3^ convocazione - 3 luglio 2012 Elenco dei partecipanti

Esito votazioni

TINDELICE CONTENTS OF THE PROPERTY OF THE PROP		Der delega	\$ <u>4</u> <u>9</u>	4	_ N	w	43	ശ	6
	33 }	3							
CELL AT ANTIC MANTER TRIVET		5.730		<u>l</u>	Ļ				
SAN DIFFO GAS AND FIFE CO NUCL FAR FACILITIES QUAL DEC		58.400				_			
2^ scheda di voto		8.073.422		<u> </u>	ш	ပ	u.	ũ	ய
BLACKROCK INSTITEUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT IR		90.084				<u> </u>			
		147.935							
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		40.398							
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		74.567							
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		8.771							
CONNECTIOUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		1.359							
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		11.136							
UBS ETF		1.584				, nazasa			
WEST YORKSHIRE PENSION FUND		35.000				moston:			
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		35.941							
GOVERNMENT OF NORWAY		143.439							
GOVERNMENT OF NORWAY		7.483.208						and the	
3^ scheda di voto		2.938		Edua 	J :	U	ഥ	ব	₫.
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		2.938							
4^ scheda di voto		89.237				<u>U</u>	Lio	U	U
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		78.164				mpum			
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED		3.186					_		
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		7.887							
5^ scheda di voto		4.994.222			L	ပ 	⋖	Ľ	LL.
MOMENTUM - ARTEMIDE		1.078,700							
HADRON CAPITAL - HADRON ALPHA SELECT FUND		389.662							
HADRON CAPITAL - HADRON MASTER FUND		791.560							
MOMENTUM - PEGASUS		531.300					annere e		<i>-</i>
ACOMEA - PATRIMONIO PRUDENTE		20.000				annelle e			
ACOMEA - EUROPA		378.000			_		_		
Acomea - Italia		1.400.000							

FONDIARIA-SAI S.p.A. Assemblea speciale - 3^ convocazione - 3 luglio 2012 Elenco dei partecipanti

Esito votazioni

60 60 60 60 60 60		20000000				T S S		and the state of t	manurer Addings of the State of		ACTION AND ADDRESS OF THE ACTION ADDRESS OF THE ACTION AND ADDRESS OF THE ACTION AND ADDRESS OF			T C C C	39 A CIF CIF2 F	AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	and the second		113 113 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		in the state of th	AND THE RESERVE OF THE PERSON	anantinio	amanini Mila	AND THE PROPERTY OF THE PROPER			and the second		TITLE STATE OF THE
1 00															3,487,039															
per delega		25.000	75.000	250.000	25.000	2.970.000	1.200.000	800.000	100.000	620.000	100.000	150.000	46.250	46.250	1.207.039		10.000	10.000	40.000	3.500	20.500	150.000	120.000	120.000	4.000	3.000	6.000	10.000	181.000	5.000
													<i>**</i> ***		2.280.000															
NOMINATIVO PARTECIPANTE	DELEGANTI E RAPPRESENTATI	ACOMEA - PATRIMONIO AGGRESSIVO	ACOMEA - GLOBALE	ACOMEA - PERFORMANCE	ACOMEA - PATRIMONIO DINAMICO	6^ scheda di voto	ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR	ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR	FIDEURAM INVEESTIMENTI - FIDEURAM ITALIA	FIDEURAM GESTIONS - FONDITALIA EQUITY ITALY	FIDEURAM GESTIONS - FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	INTERFUND SICAV	7^ scheda di voto (accoglie delega di Aime Carlo, uscito dopo la 2^ votazione)	AIME CARLO	2 TEMPOFOSCO ANDREA personalmente (1.970.000) e quale Legale	Rappresentante di MILLENNIUM SIM (310.000)	LUZI GIAMPAOLA	GONDO MASSIMO	BARABINO VIRGILIO	BARBANO GIADA	BARBIS MARIA LUISA	BERTOCCHINI GIULIANA DONATELLA	BOLOGNESI ENZO	BOLOGNESI MARCO	BORONE MAURO	CHIOZZA FABIO	DI RELLA FABRIZIO	FABRO GIOVANNI	FERRO ROBERTO	FOSSATI NICOLA

FONDIARIA-SAI S.p.A. Assemblea speciale - 3^ convocazione - 3 luglio 2012 Elenco del partecipanti

Esito votazioni

ga (otale		7.308	000:	2.000	5,731	0000	20.000	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	3.000 Jo.00		7.887 CCFCF	0.000	0.000	0000	0000	0.000	0.000	0.000	9.000	000.0	5.000	0.700		12.019 123.029 C C F C F1 F	070.73		6.250 52.500 F F X X X			
per delega			4	Ž	32	ณ ี	0	, m	-	Sun	2.46	99	30	78	26	36	25	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	v)	A.	27	**)	£.		4"				1	
e orgora																								41.010			46.250		Ē	25
NOMINATIVO PARTECIPANTE	DELEGANTI E RAPPRESENTATI	GNAGNETTILUANA	HIGONY IOLANDA	JOMMI MARCO	MAZZOLENI CLAUDIO MIRCO	POZZI ALESSANDRO	RADIZZA FIORELLA	RUBINI ANDREA	3 AFFATATO FRANCESCO		4 D'ATRI GIANFRANCO		RAGOSO LUCA		Alvaio ignitand		SARAIN PAFFAFILA	GIACOMETTI CHIARA	MANNA ENRICO	RIVA RAFFAELE	DEBERNARDIS GIUSEPPE	IEMIMI PAOLO	IN BARI MICHELE	5 ALESSIO ROBERTO		MACCHIERALDO RENATA	6 AIME CARLO (esce dopo la 2ª votazione e rilescia delega per le proprie azioni	a Cardarelli Angelo)	PASTORINO MARIA GRAZIA	7 BRAGHERO CARLO MARIA

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Assemblea speciale - 3^ convocazione - 3 luglio 2012
Elenco del partecipanti

NOMINATIVO PARTECIPANTE in proprio per delega totale 1 2 3 4 5 DELEGANTI E RAPPRESENTATI 400.000 650.000 1.050.000 F					ŭ	Esito votazioni	ofaz.	Š	
PPRESENTATI 400.000 650.000 1.050.000 F 200.000 1.050.000 F 450.000 24.320.903	NOMINATIVO PARTECIPANTE		per delega	6		63	4	us	S
400.000 650.000 1.050.000 F 200.000 1.050.000 F 450.000 24.320.903	deleganti e rappresentati					-			
200.000 450.000 2.768.010 21.552.893	PONTE ANDREA	400.000	650.000	7.050.000	u.	U L	u.	<u>~</u>	€,
450.000	MILANO FRANCO D'ARAGONA PIETRO E MARIA		200.000						
21.552.893	BOSIO ROBERTO		450.000						
21.552.893									
		2,768,010	21.552.893	24.320.903					

Legenda:

œ

- 1 Elezione presidente assemblea
- 2 Unificazione trattazione e discussione 4 punti all'ordine del giorno
- 3 Conferimento mandato al rappresentante comune per impugnare e contrastare la delibera del 27 giugno
- 4 Approvazione rendiconto rappresentante comune
 - 5 Nomina rappresentante comune
- 6 Determinazione compenso rappresentante comune

F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto; X = Assente alla votazione; N = Non votanie.

F1 = Favorevole al candidato Trevisan Dario; F2 = Favorevole al candidato D'Alri Stella

FATTORI DI RISCHIO

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'OFFERTA E AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

2.1 Rischi connessi alle Azioni di Risparmio di Categoria B

Alla Data della Nota Informativa le Azioni di Risparmio di Categoria B non sono negoziate in alcun mercato, in quanto azioni di nuova categoria di nuova emissione.

La Società in data 2 luglio 2012 ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Azioni di Risparmio di Categoria B sul MTA. L'ammissione alla quotazione delle stesse è stata disposta da Borsa Italiana con provvedimento n. 7523 del 5 luglio 2012. La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni di Risparmio di Categoria B sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'art. 2.4.4, comma 6, del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione delle Azioni di Risparmio di Categoria B a seguito dell'Offerta.

Tuttavia, anche qualora Borsa Italiana disponesse l'inizio delle negoziazioni delle Azioni di Risparmio di Categoria B presso il MTA, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per tali azioni. Pertanto le Azioni di Risparmio di Categoria B potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo, o presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati e le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite.

Inoltre, a seguito del completamento dell'Offerta, il prezzo di mercato delle Azioni di Risparmio di Categoria B potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente e potrebbe, pertanto, non riflettere i reali risultati operativi del Gruppo, analogamente a quanto indicato al successivo fattore di rischio 2.2.

Con riferimento alla distribuzione dei dividendi, si segnala che l'articolo 27 dello Statuto sociale prevede che alle Azioni di Risparmio di Categoria B sia assegnato un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della parità contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B. Alle Azioni di Risparmio di Categoria B spetta inoltre un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della parità contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

Tali privilegi sono tuttavia subordinati alla remunerazione delle Azioni di Risparmio di Categoria A che conferiscono il diritto ad un dividendo privilegiato fino ad Euro 6,5 per azione e un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 5,2 per azione. Sussiste pertanto il rischio che gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea non siano – anche in ragione della sopra descritta subordinazione – sufficienti a remunerare i portatori delle Azioni di Risparmio di Categoria B nella misura stabilita dallo Statuto sociale.

Si segnala infine che sia il sopra descritto diritto agli utili, sia il diritto al rimborso del capitale in sede di liquidazione della Società (articolo 31 dello Statuto sociale) attribuiti alle Azioni di Risparmio di Categoria B sono parametrati alla parità contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, da intendersi come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B ed il numero complessivo delle azioni della categoria medesima (la "Parità Contabile"). Nel corso del tempo, peraltro, il parametro potrà variare a seguito di nuove emissioni di Azioni di Risparmio di Categoria B, in dipendenza dell'importo del prezzo di sottoscrizione che, nel contesto di tali nuove eventuali emissioni, sarà imputato a capitale sociale.

A seguito dell'Aumento di Capitale, per effetto dell'emissione delle Azioni di Risparmio di Categoria B alle condizioni di prezzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2012, la Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B sarà pari ad Euro 0,565, pari al Prezzo di Offerta delle Azioni di Risparmio di Categoria B; ne consegue che, fino a quando la Parità Contabile delle Azioni di Categoria B resterà immutata, il dividendo privilegiato, il dividendo complessivo maggiorato e l'importo relativo alla prelazione nel rimborso del capitale delle Azioni di Risparmio di Categoria B saranno rispettivamente pari ad Euro 0,036725, Euro 0,02938 ed Euro 0,565.

FATTORI DI RISCHIO

Qualora la Società dovesse in futuro effettuare operazioni sul capitale che comportino una diminuzione del valore della parità contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, i diritti patrimoniali sopra menzionati attribuiti a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B subiranno conseguentemente e automaticamente una riduzione in termini assoluti.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al Capitolo 4, Paragrafo 4.1 e 4.5.2 della presente Nota Informativa.

Si segnala inoltre che alcuni soci dell'Emittente titolari di Azioni di Risparmio di Categoria A hanno sollevato rilievi in merito alla legittimità delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012, confermate dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, riguardanti l'eliminazione del valore nominale delle azioni e l'Aumento di Capitale, in quanto ritenute lesive dei diritti della categoria e, come tali, da sottoporre all'approvazione dei titolari di azioni di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del TUF. Uno di tali soci ha richiesto al rappresentante comune degli azionisti di risparmio di convocare la relativa assemblea al fine di valutare tali profili di ritenuta illegittimità ed assumere le deliberazioni del caso. Per maggiori approfondimenti circa le questioni sollevate e le proposte formulate da tale azionista, si rinvia alla relazione redatta dall'azionista e pubblicata in vista dell'assemblea poi convocata per i giorni 11, 12 e 13 aprile 2012.

L'assemblea ha avuto luogo il 13 aprile 2012 in terza convocazione e, sullo specifico argomento in esame, ha deciso di soprassedere dalla votazione, dando tuttavia mandato al rappresentante comune di (i) svolgere, con l'ausilio di consulenti indipendenti, approfondimenti in merito a tali questioni, (ii) verificare le azioni potenzialmente esperibili e (iii) riferire ad una successiva assemblea speciale da convocare a tal fine.

Il rappresentante comune degli azionisti ha dunque incaricato un consulente legale ed un consulente tecnicofinanziario di verificare gli effetti delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 19 marzo 2012,
confermate dall'Assemblea del 27 giugno 2012, e di esprimere il loro parere su un possibile pregiudizio
derivante alla categoria degli azionisti di risparmio per effetto della loro approvazione. I pareri raccolti dal
rappresentante comune degli azionisti hanno dato esito negativo, nel senso che le deliberazioni assunte
dall'assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 non sono state ritenute lesive degli interessi degli azionisti di
risparmio. A seguito di tali approfondimenti, il rappresentante comune ha proceduto a convocare l'assemblea
degli azionisti di risparmio per il 29 giugno, 2 e 3 luglio 2012 ed a pubblicare una relazione unitamente ai
due pareri citati. In tale contesto, il rappresentante comune ha comunicato le dimissioni dalla carica
convocando l'assemblea anche al fine della sua sostituzione. Per maggiori approfondimenti circa il contenuto
dei due pareri, l'ordine del giorno dell'assemblea e la relazione del rappresentante comune si rinvia alla
documentazione pubblicata in riferimento a tale assemblea. L'assemblea si è tenuta il 3 luglio 2012 in terza
convocazione ed ha deliberato di nominare un nuovo rappresentate comune degli azionisti di risparmio per il
periodo di un triennio.

La medesima assemblea era stata altresì convocata per valutare gli effetti delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dell'Emittente nei confronti dei diritti della categoria. In proposito, si segnala che nessuna decisione è stata assunta con riguardo a possibili iniziative da intraprendere in relazione a tali supposti effetti sui diritti della categoria.

Come indicato nelle relazioni degli amministratori predisposte in occasione delle due citate riunioni dell'assemblea straordinaria, la Società ritiene che l'emissione delle Azioni di Risparmio di Categoria B non sia soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di risparmio. Tale valutazione non è tuttavia condivisa dai medesimi azionisti di risparmio di cui sopra.

Benché i due pareri sopra citati abbiano escluso che le deliberazioni assunte il 19 marzo 2012, poi confermate in data 27 giugno 2012, siano lesive dei diritti degli azionisti di risparmio, non si può escludere che alcuni di tali azionisti possano assumere iniziative volte a contrastare la realizzazione dell'Aumento di Capitale – e, comunque, l'esecuzione delle deliberazioni in esame – o al ristoro di presunti danni, iniziative di cui, pur confidando nella piena legittimità dell'operato degli organi della Società, non è allo stato possibile prevedere gli esiti.

Studio Notarile Morone

Rmn

10121 Torino - via Mercantini 5 Tel +39 011 5622522 - Fax +39 011 543824 societario@studiomorone.it - www.studiomorone.it

Repertorio n. 115.214

Raccolta n. 19.486

Verbale della parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della "FONDIARIA - SAI S.p.A." tenutasi il 27 giugno 2012, in seconda convocazione.

Repubblica Italiana

Il ventisette giugno duemiladodici,

in Torino, presso la sede della società infranominata, corso Galileo Galilei n. 12, alle ore 11 circa.

Io, dott. Ettore Morone

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della Società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della

"FONDIARIA - SAI S.p.A.",

convocata con avviso pubblicato in data 26 maggio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62, sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sul sito internet della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

- 1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circo-lazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di FONDIARIA-SAI S.p.A.. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3. Modifica degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea speciale), 27 (Ripartizione degli utili) e 31 (Liquidazione) dello statuto sociale, al fine di consentire alla Società di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente. Deliberazioni inerenti e consequenti.
- 4. Aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie e azioni di risparmio di nuova categoria da offrire in opzione agli aventi diritto. Consequente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5. <u>Modifica dell'art. 9 (Convocazione) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e consequenti.</u>

Parte ordinaria

1. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito della scadenza della nomina di un amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor

Cosimo RUCELLAI, nato a Firenze il 29 settembre 1933, domiciliato per la carica a Torino, corso Galileo Galilei n. 12,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"FONDIARIA - SAI S.p.A.", con sede in Torino, corso Galileo Galilei n. 12, col capitale sociale di euro 494.731.136, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00818570012 nonché all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00006 e capogruppo del Gruppo Assicurativo FONDIARIA - SAI iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030.

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 11 dello statuto sociale, e regola lo svolgimento dell'assemblea esso comparente il quale porge il

benvenuto agli intervenuti e invita me notaio a redigere il verbale della parte straordinaria.

Ouindi comunica:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, come dianzi
 detto e che nell'avviso di convocazione è stata
 data notizia del deposito della documentazione
 relativa all'ordine del giorno, a disposizione
 del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- che copia dell'avviso è stata inoltrata alla Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 125 bis del Testo Unico della Finanza;
- che l'assemblea non ha potuto validamente costituirsi in prima convocazione il 26 giugno scorso, non essendosi raggiunto il quorum necessario;
- che copia del relativo verbale notarile di diserzione è a disposizione;
- che della presumibile costituzione dell'assemblea in seconda convocazione in data odierna è
 stata data notizia a mezzo avviso pubblicato sul
 sito internet della Compagnia e sul quotidiano

Il Sole 24 Ore del 21 giugno 2012, copia del quale è stata trasmessa alla Borsa Italiana S.p.A..

Il presidente, dopo aver dato lettura dei punti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea, comunica altresì:

- che non sono giunte richieste di integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'artico-lo 126 bis del Testo Unico della Finanza;
- che è stata data puntuale esecuzione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, al deposito presso la sede sociale e alla pubblicazione sul sito internet della Compagnia, 21 giorni precedenti la data dell'assemblea in prima convocazione, della relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea straordinaria contenente le singole proposte di deliberazione mentre la relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea ordinaria è stata pubblicata, con le medesime modalità, 30 giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione;
- che sono stati effettuati tutti gli adempimenti nei confronti della CONSOB previsti dalla normativa vigente;

- che il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'articolo 125 quater del Testo Unico della Finanza sarà messo a disposizione sul sito internet della Società entro 5 giorni a partire da oggi;
- che il capitale della Società, interamente versato, è di euro 494.731.136 ed è diviso in n. 367.047.470 azioni ordinarie di attuali euro 1 ciascuna e in n. 127.683.666 azioni di risparmio di attuali euro 1 ciascuna.

Comunica poi che sono presenti in questo momento n. 18 intervenuti portatori in proprio o per delega di complessive n. 199.589.483 azioni ordinarie, pari al 54,377% del capitale sociale con diritto di voto.

Quindi precisa che non sono state rilasciate da soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto deleghe a favore di Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A., rappresentante all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135 undecies del Testo Unico della Finanza.

Fa poi presente che l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni possedute e con l'indicazione del socio delegante, in caso di delega,
nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari - secondo quanto
previsto dall'articolo 85 del regolamento CONSOB
n. 11971/99 - verrà allegato al presente verbale
(allegato "C").

Dà atto di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti e precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Quindi chiede ai partecipanti di far presente eventuali casi di carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione al voto.

Dichiara poi:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti i consiglieri:

Emanuele ERBETTA - amministratore delegato

Andrea BROGGINI

Ranieri DE MARCHIS.

Nel corso della riunione sopraggiunge il consigliere Salvatore BRAGANTINI;

- che sono inoltre presenti il segretario del consiglio di amministrazione Fausto RAPISARDA ed il direttore generale Piergiorgio PELUSO;

- sono altresì presenti i sindaci effettivi:

Giuseppe ANGIOLINI - presidente

Antonino D'AMBROSIO

Giorgio LOLI;

- che sono assenti i consiglieri:

Massimo PINI - vice presidente

Jonella LIGRESTI - vice presidente

Roberto CAPPELLI

Vincenzo LA RUSSA

Gioacchino Paolo LIGRESTI

Valentina MAROCCO

Enzo MEI

Salvatore MILITELLO

Salvatore SPINIELLO

Nicolò DUBINI

Antonio TALARICO

Giorgio OLDOINI.

Il presidente dichiara poi che l'assemblea è regolarmente costituita per la parte straordinaria
in seconda convocazione e può deliberare sugli
argomenti all'ordine del giorno.

Quindi, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dagli articoli 11 e 12 dello statuto sociale, informa l'assemblea che i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione.

Precisa poi che la richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima e che coloro che avranno chiesto la parola avranno facoltà di sintetica replica.

Comunica inoltre che, in considerazione dell'andamento dei lavori, si riserva di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle repliche ovvero di togliere la parola – previo richiamo – nel caso l'intervento non sia pertinente l'argomento in discussione nonché di assumere

ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri attribuitigli dallo statuto, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'assemblea.

Fa poi presente che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano e che, ai fini dell'aggiornamento dei voti presenti, è necessario che chi si allontana prima di una votazione restituisca le schede di partecipazione agli incaricati all'uscita.

Informa che i soggetti che partecipano, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono:

- PREMAFIN FINANZIARIA HOLDING DI PARTECIPA-ZIONI S.p.A., direttamente e indirettamente, per complessive n. 131.265.211 azioni ordinarie, pari al 35,763% del capitale sociale ordinario, di cui n. 15.198.204 azioni ordinarie, pari al 4,141%, indirettamente tramite FINADIN S.p.A.;
- FONDIARIA SAI S.p.A. n. 14.382.557 azioni ordinarie detenute direttamente e indirettamen-

te, pari al 3,918% del capitale sociale ordinario, di cui n. 9.982.557 azioni ordinarie, pari
al 2,720%, indirettamente tramite MILANO ASSICURAZIONI S.p.A e n. 1.200.000 azioni ordinarie,
pari allo 0,327%, indirettamente tramite SAI
HOLDING ITALIA S.p.A.;

- UNICREDIT S.p.A. direttamente e indirettamente per complessive n. 25.644.317 azioni ordinarie, pari al 6,986% del capitale sociale ordinario, di cui n. 924 azioni ordinarie, pari allo 0,00025%, in pegno e n. 1.418.259 azioni, pari allo 0,386%, indirettamente tramite UNICREDIT BANK A.G.;
- MENEGUZZO Roberto n. 18.360.000 azioni ordinarie, pari al 5,002% del capitale sociale ordinario, indirettamente tramite PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.;
- <u>SATOR CAPITAL LIMITED</u> (in qualità di gestore del fondo Sator Private Equity Fund A LP che detiene indirettamente il controllo di AREPO PR S.p.A.) n. 11.050.000 azioni ordinarie, pari al 3,011% del capitale sociale ordinario, indirettamente tramite AREPO PR S.p.A..

Precisa poi che FONDIARIA - SAI S.p.A. non è soggetta ad altrui direzione e coordinamento ai

sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

Quindi comunica quanto segue:

"Premafin Finanziaria S.p.A. e Unicredit S.p.A. hanno sottoscritto, in data 22 marzo 2011, un accordo di investimento nell'ambito della più ampia operazione di ricapitalizzazione del Gruppo FONDIARIA - SAI realizzata nel 2011. Obiettivo dell'accordo era quello di consentire a Premafin di procedere all'operazione di rafforzamento patrimoniale di FONDIARIA - SAI realizzata nel 2011 e a Unicredit di acquisire una stabile partecipazione di minoranza qualificata.

Premafin e Unicredit hanno stipulato un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza, idoneo a garantire il mantenimento dell'influenza dominante di Premafin e il conferimento a Unicredit di diritti e prerogative tipici del socio finanziario di minoranza, in materia di disposizioni relative alla corporate governance, alle competenze dell'organo amministrativo e alla circolazione delle azioni di FONDIARIA - SAI.

Inoltre, in data 14 maggio 2012, Palladio Finanziaria S.p.A. ("Palladio"), Arepo PR S.p.A. ("A- repo") (quest'ultima subentrata a Sator S.p.A. in data 9 marzo 2012) e Sator Capital Limited Sator Private Equity (in nome e per conto di hanno comunicato L.P.) ("SPEF") $^{\prime\prime}A^{\prime\prime}$ Fund, mercato di avere sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza, avente ad oggetto azioni di FONDIARIA - SAI con durata fino al 30 settembre 2012. Palladio e Arepo hanno deciso in data 9 maggio 2012 di integrare il patto - originariamente stipulato il 14 febbraio 2012 Palladio e Sator S.p.A. - per "regolamentare l'esercizio dei diritti di voto ad esse anche indirettamente spettanti quali azionisti di Fonil successivo acquisto di azioni Fonsai sai e ... e di coinvolgere, in qualità di ulteriore paciscente, Sator Capital Limited ... in nome e per conto di SPEF". SPEF e Palladio "sono addivenute alla comune decisione di presentare n'offerta per un progetto di investimento consenta a Fonsai di realizzare ... la ricapitanecessaria al suo urgente rafforzalizzazione mento patrimoniale". In sintesi, come riportato sul sito Consob, nell'estratto pubblicato parti hanno raggiunto un accordo finalizzato a regolamentare (i) una valutazione congiunta delle modalità più appropriate di valorizzazione
dei reciproci investimenti in Fonsai, nell'ottica di contribuire al rilancio dell'emittente e
sostenere il piano di rafforzamento patrimoniale, (ii) l'esercizio dei diritti di voto ad esse
anche indirettamente spettanti quali azionisti
di Fonsai e (iii) il successivo acquisto di azioni Fonsai nell'ambito dell'Operazione".

Infine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 122 del Testo Unico della Finanza, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") e Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni ("Premafin") con estratto pubblicato in data odierna su "Il Sole 24 Ore" hanno reso noto quanto segue: "In data 29 gennaio 2012, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") e Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipaziohanno stipulato un accordo ("Premafin") (l'"Accordo") avente a oggetto i reciproci impegni assunti con riguardo alla realizzazione di un progetto di integrazione per fusione tra Pre-Unipol Assicurazioni Sai, Fondiaria mafin, S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. ("Milano Assicurazioni"), con l'obiettivo, al ricorrere di talune condizioni, di salvaguardare la solvibilità attuale e futura di Premafin e Fondiaria - Sai e di creare, nel contempo, un operatore nazionale di primario rilievo nel settore assicurativo. Contestualmente alla stipulazione dell'Accordo e con documento separato, UGF ha assunto l'impegno a non promuovere l'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c. e comunque azioni giudiziarie nei confronti di amministratori e sindaci di Premafin, Fondiaria-Sai, Milano Assicurazioni e rispettive controllate in carica negli ultimi cinque anni (2007-2011) per l'operato o l'attività svolta qualità di amministratore o di sindaco nella delle predette società fino alla data di sottoscrizione dell'Accordo (la "Clausola"). Il testo dell'Accordo, unitamente agli impegni contestualmente assunti condizionatamente all'acquisizione del controllo di Premafin (ivi incluso il documento contenente la Clausola), è già stato reso noto mediante pubblicazione integrale sul sito internet di Premafin ... e sul sito internet di UGF Con comunicazione del 18 aprile 2012 (la "Comunicazione della Consob") Consob ha ritenuto che la Clausola avesse natura parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del (il "TUF") e che, pertanto, D.Lgs. 58/1998 relativa previsione andasse resa pubblica nelle forme e con le modalità indicate nel succitato 122 e dalle norme attuative contenute Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Consob"). Pertanto, al solo ed esclusivo fine di ottemperare alle indicazioni contenute nella Comunicazione della Consob, ma senza pregiudizio delle ragioni di UGF e di Premafin, che non condividono la ricostruzione operata dall'Autorità, in data 23 aprile 2012 si è proceduto a pubblicare su "Il Sole 24 Ore" l'estratto della Clauai sensi di quanto richiesto dagli artt. 129 ss. del Regolamento Consob. In seguito, aderendo a quanto indicato dalla Consob nelle comunicazioni n. 12042821 del 22 maggio 2012 e n. 14044042 del 24 maggio 2012 (con le quali l'Autorità di Vigilanza ha dato risposta al quesito formulatole da UGF in relazione al riconoscimendelle dall'OPA obbligatoria dell'esenzione fasi dell'operazione di integrazione varie Gruppo Premafin-Fondiaria-SAI), 25 inilgiugno 2012 UGF e Premafin hanno concordato di modificare la Clausola, limitandone l'operatività esclusivamente nei confronti ed in favore degli amministratori e sindaci di Premafin, Fondiaria-SAI, Milano Assicurazioni e delle rispetperiodo nelcontrollate, in carica che non detenessero direttamente 2007-2011, indirettamente, anche per il tramite di società controllate, azioni Premafin alla data del gennaio 2012 e dando atto che la Clausola si intende dunque sostituita da un nuovo documento descritto nell'estratto". Come indicato inoltre nell'estratto, "la Nuova Clausola è stata stipulata da UGF e accettata da Premafin e avrà efficacia subordinatamente all'acquisizione da parte di UGF del controllo di Premafin ai sensi dell'Accordo"."

Quindi il presidente, in relazione a quest'ultimo accordo, fa presente che, come indicato nella
relazione illustrativa degli amministratori per
l'odierna assemblea, nel corso dell'assemblea
del 19 marzo 2012 non era stato possibile dichiarare l'esistenza di pattuizioni di potenziale natura parasociale tra PREMAFIN e UGF. A seguito della comunicazione di SPEF e PALLADIO del
9 maggio 2012 con cui è stata espressa l'intenzione di impugnare le deliberazioni di cui al

terzo e quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea del 19 marzo 2012, il consiglio di
amministrazione della Società ha ritenuto opportuno - senza entrare nel merito della questione
circa la ritenuta rilevanza parasociale della
Clausola - convocare nuovamente in via di cautela ai sensi dell'articolo 2377, ottavo comma,
codice civile l'assemblea straordinaria al fine
di confermare le deliberazioni assunte il 19
marzo 2012 ed evitare così i gravi ed evidenti
rischi che potrebbero derivare da una eventuale
impugnazione delle stesse.

Il presidente comunica poi che sono presenti in sala per il disbrigo delle occorrenze consulenti, dirigenti e dipendenti della Compae che sono altresì gnia nonché collaboratori analisti finanziari, esperti, alcuni presenti qualificati e rappresentanti della giornalisti Young di revisione Reconta Ernst società S.p.A..

Informa inoltre che in sala funziona un impianto di registrazione e amplificazione al fine di facilitare le operazioni di verbalizzazione dell'assemblea.

Il presidente, prima di passare alla trattazione

dell'ordine del giorno, prega i presenti di non assentarsi, nel limite del possibile, e ricorda che coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori devono consegnare le schede di partecipazione all'uscita; nel caso di rientro, occorrerà ritirare nuovamente le schede e consentire l'identificazione.

Passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria precisando che verrà presa nota delle generalità di ciascun interpellante, dell'ordine degli interventi e, per sunto, delle materie oggetto degli interventi stessi, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento.

Quindi il presidente, al fine di agevolare gli interventi, propone di unificare la trattazione e la discussione di tutti i punti dell'ordine del giorno della parte straordinaria, fermo restando che la votazione delle singole proposte di deliberazione verrà fatta, argomento per argomento, al termine della discussione.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

si riferisce alle notizie di stampa oggi apparse sui giornali ed è dell'idea che l'odierna riunione sia inutile e suggerisce pertanto di soprassedere.

Quindi il presidente mette in votazione la proposta di unificazione della trattazione e discussione degli argomenti dei punti 1, 2, 3, 4 e dell'ordine del giorno della parte straordinaria chiedendo rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano.

Precisa poi che i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, devono consegnare agli incaricati una scheda di partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 201.089.467

voti contrari n. 20.001

voti astenuti n. 15.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il
relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "C").

Quindi il presidente passa alla trattazione dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno della parte straordinaria ricordando che gli stessi

verranno discussi unitariamente, ferme restando le singole votazioni su ciascuno degli argomenti. Precisa poi che:

- . il primo punto all'ordine del giorno riguarda la proposta di eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione,
- . il secondo punto all'ordine del giorno riguarda la proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di FONDIARIA SAI S.p.A.,
- . il terzo punto all'ordine del giorno riguarda la proposta di modifica degli articoli 6, 10, 27 e 31 dello statuto sociale, al fine di consentire alla Società di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente,
- . il quarto punto dell'ordine del giorno riguarda la proposta di aumento del capitale sociale a
 pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie e azioni di risparmio di nuova categoria
 da offrire in opzione agli aventi diritto,
- . il quinto punto all'ordine del giorno riguarda la proposta di modifica dell'articolo 9 dello statuto sociale relativamente ai termini di con-

vocazione dell'assemblea annuale.

Precisa poi che tutte tali proposte sono oggetto della relazione illustrativa degli amministratori, pubblicata prima dell'assemblea ai sensi della normativa vigente, che contiene le singole proposte di deliberazione e che è stata distribuita all'ingresso (allegato "A").

Quindi ricorda che le modifiche statutarie proposte, ove approvate dall'assemblea, dovranno ottenere l'approvazione dell'ISVAP di cui all'articolo 196 del decreto legislativo 209/2005 necessaria per dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese.

Comunica poi che sono presenti in questo momento n. 20 intervenuti portatori in proprio o per delega di complessive n. 201.109.483 azioni ordinarie, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto.

L'azionista Paolo AICARDI chiede se sia possibile, se non si interviene, esprimere dichiarazioni di voto e se, anziché leggere la relazione,
non sia opportuno tratteggiare i singoli punti.

Il presidente specifica che gli sarà possibile formulare la sua dichiarazione di voto e che si accinge a mettere in votazione la proposta di o-

mettere la lettura della relazione del consiglio di amministrazione, precisando che il notaio esporrà le proposte di deliberazione contenute nella relazione.

Il presidente rinnova poi la richiesta ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione al voto e mette in votazione la proposta di omettere la lettura della predetta relazione illustrativa degli amministratori precisando che io notaio esporrò le proposte di deliberazione in essa contenute.

Quindi chiede rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano.

Precisa poi che i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, devono consegnare agli incaricati una scheda di partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 201.109.484.

I votanti, con il relativo numero di azioni, so-

no evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "C").

Quindi il presidente invita me notaio ad esporre le proposte di deliberazione in ordine ai punti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea contenute nella relazione illustrativa degli amministratori pubblicata nei modi e termini di legge e distribuita all'ingresso.

Io notaio espongo pertanto le predette proposte di deliberazione che qui di seguito si trascrivono:

Proposta di deliberazione relativa al primo punto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

1) di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di Fon-

- diaria SAI S.p.A., ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del codice civile;
- 2) di sostituire i riferimenti, anche percentuali, al valore nominale delle azioni contenuti negli articoli 6, 27 e 31 dello statuto sociale con un importo determinato sulla base dell'attuale parità contabile implicita delle stesse di Euro 1,00;
- 3) di adeguare alla eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni le disposizioni, contenute nell'articolo 6 dello statuto
 sociale, relative al limite massimo quantitativo
 delle azioni di risparmio e al diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella
 partecipazione alle perdite;
- 4) di modificare gli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale come segue:

"Art. 5 - Misura del capitale

- Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:
- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;
- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.
- Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00

alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla

gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale."

"Art. 6 - Azioni

Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle azioni di risparmio spetta il privilegio

degli utili e nel rimborso nella ripartizione cui allo scioglimento del capitale, per Società esse hanno prelazione nel rimborso capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al leage. dalla nei casi consentiti portatore possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le aziodi risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni

di risparmio saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che
possano influenzare l'andamento delle quotazioni
delle azioni di risparmio."

"Art. 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione;

salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi."

"Art. 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

- Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.";
- 5) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro,

nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge."

Proposta di deliberazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

1) di raggruppare, in data da determinarsi di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento

regolare ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. (cento) azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 (settanta) azioni ordinarie e di n. 66 (sessantasei) azioni di risparmio di proprietà di un azionista che si rendesse a ciò disponibile ovvero, in difetto, della Società stessa, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale il quale sarà pertanto diviso in n. 3.670.474 (tremilioniseicentosettantamilaquattrocentosettantaquattro) azioni ordinarie e n. 1.276.836 (unmilioneduecentosettantaseimilaottocentotrentasei) azioni di risparmio; 2) di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati, a seguito della eliminazione dell'indicazione del valore nominale, i privilegi delle azioni di risparmio contenuti negli articoli 6, 27 e 31 dello statuto sociale;

3) di modificare conseguentemente gli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale come segue:

"Art. 5 - Misura del Capitale

- Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:
- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;
- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.
- Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della control-

lante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita. Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di

n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio."

"Art. 6 - Azioni

Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del

capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al nei casi consentiti dalla legge. portatore delle azioni di risparmio non hanno possessori intervenire nelle assemblee della il diritto di società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei

mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che
possano influenzare l'andamento delle quotazioni
delle azioni di risparmio.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al quinto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione."

"Art. 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di

risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione"

"Art. 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.";

4) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; (b) adottare ogni e più opportuna misura a tutela dei portatori di un numero di azioni rappresentative del capitale sociale inferiore a

(o non multiplo di) 100 (cento); (c) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al raggruppamento quali, ad esempio, la pradetto resti azionari, il tutto nel rigestione dei spetto della vigente normativa; (d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che applicazione in relazione a dovessero trovare quanto sopra; (e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero delle approvazioni per l'ottenimento richieste legge, nonché compiere ogni altro atto e/o che si rendessero utili e/o opportuni attività al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni agli articoli 5, 6, 27 e 31 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni."

Proposta di deliberazione relativa al terzo

punto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

- 1) di approvare che la Società possa emettere nuove azioni di risparmio (di seguito le "Azioni di Categoria B") aventi le stesse caratteristiche delle azioni di risparmio già in circolazione (di seguito le "Azioni di Categoria A") ad eccezione di quanto segue:
- . prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria, intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria

ria B esistenti (di seguito la "Parità Contabile delle Azioni di Categoria B");

- . dividendo privilegiato, dopo quello di euro 6,5 (sei virgola cinque) spettante alle Azioni di Categoria A, fino ad un importo pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento) della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
- . dividendo complessivo maggiorato rispetto alle azioni ordinarie pari al 5,2% (cinque virgola due per cento) della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
- . prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale in caso di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
- 2) di modificare gli articoli 6, 10, 27 e 31 dello statuto sociale di Fondiaria SAI S.p.A. secondo la formulazione di seguito indicata:

"Art. 6 - Azioni

La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (di seguito, le "Azioni di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le "Azioni di Categoria B" e, insieme alle Azioni di Categoria A, le "A-

zioni di Risparmio").

Le Azioni di Categoria A e le Azioni di Categoria B attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle Azioni di Risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle Azioni di Risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società, nell'ordine, le Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione e le Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizio-

ne delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti) seguito, la "Parità Contabile delle Azioni Categoria B"). Le Azioni di Risparmio possono nei casi consentiti al portatore essere delle Azioni di Risparmio I possessori legge. non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle Azioni di Risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle Azioni di Categoria A saranno modificati in modo conse-

guente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o delle Azioni di Risparmio della società, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quelle speciali.

Ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che
possano influenzare l'andamento delle quotazioni
delle Azioni di Risparmio.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al sesto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione."

"Art. 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblee speciali

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Alle assemblee speciali e ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge."

"Art. 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti secondo
l'ordine che segue:

- alle Azioni di Categoria A un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;
- alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio in modo che alle Azioni di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione, e alle Azioni di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità

Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione e/o alle Azioni di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione."

"Art. 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

I possessori di Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.";

3) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di na-

tura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge e (b) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni agli articoli 6, 10, 27 e 31 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni."

Proposta di deliberazione relativa al quarto punto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00 (unmiliardocentomilioni/00), comprensivo degli eventuali sovrapprezzi, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie ed Azioni di Categoria B aventi godimento

regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A, ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, del codice civile;

- 2) di stabilire che l'aumento di capitale sia destinato alla gestione relativa alle assicurazioni danni ed alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita nelle proporzioni correnti;
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinchè, nei modi e nelle forme di legge:
- (i) definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;
- (ii) determini in conseguenza di quanto previsto sub (i) il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in op-

zione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;

- la tempistica per l'esecuzione determini (iii)di aumento di capitale, della deliberazione particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento risultasse integralmente sottonon capitale scritto, il capitale sociale si intenderà aumenimporto pari alle sottoscrizioni per un tato raccolte;
- (iv) predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso;

4) di modificare l'Articolo 5 dello Statuto sociale come segue:

"Art. 5 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:

- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;
- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assi-

curazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi di emissione, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni di Categoria B (come definite al successivo art. 6), aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A (come pure

definite al successivo art. 6), ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma,
cod. civ. L'Assemblea straordinaria predetta ha
conferito al Consiglio di Amministrazione ogni
più ampio potere affinchè, nei modi e nelle forme di legge:

- (i) definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;
- (ii) determini in conseguenza di quanto previsto sub (i) il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;
- (iii) determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa

dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

- (iv) predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso.";
- 5) di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente fra loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere affinché per porre in essere tutto quanto sopra occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indi-

cativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge e (b) provvedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni conseguenti l'esecuzione dell'aumento del capitale sociale."

Proposta di deliberazione relativa al quinto punto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

1) di modificare le disposizioni statutarie relative alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio approvando, per l'articolo 9 dello statuto sociale di Fondiaria - SAI S.p.A., il seguente nuovo testo:

"Art. 9 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, o da un componente delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. Inoltre, tale avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla disciplina applicabile, nel quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge.

L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea può altresì essere convocata, previa

comunicazione al presidente del consiglio di am
ministrazione, da almeno due sindaci.";

2) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge."

* * * * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il presidente apre la discussione sui punti all'ordine del giorno precisando che non sono pervenute dagli aventi diritto domande sugli argomenti all'ordine del giorno.

Precisa inoltre che gli interventi dovranno essere effettuati all'apposita postazione situata alla sua sinistra e prega chi interverrà di comunicare preliminarmente il proprio nome. Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

chiede se le notizie riportate da Il Sole 24 Ore siano corrispondenti a verità o meno, perché, in tal caso, il progetto con PREMAFIN-UNIPOL sarebbe di fatto decaduto;

ritiene che ciò possa accadere nel momento in si obblighi PREMAFIN a trattare con altri cui compratori del Gruppo, tenendo probabili che sono stati incaricati il dottor ERBETTA ed il dottor PELUSO per un'azione di responsabilità; dice che, se ciò fosse vero, sarebbe inutile dipresupposto mancherebbe il in quanto scutere discussione, cioè l'unicità primo per la mancando la UNIPOL e PREMAFIN, tra contratto quale cadrebbe tutta l'impalcatura delle azioni di risparmio, di ogni categoria e si ripartirebbe da zero;

domanda al dottor ERBETTA se corrisponda a verità quanto letto sui giornali riguardo al lavoro di cui è stato incaricato;

sostiene che, se fosse vero, il dottor ERBETTA dovrebbe assumersene la responsabilità insieme al direttore generale e dichiarare che non c'è motivo di rimanere a discutere in assemblea.

Il signor Alberto ANELLI, per delega degli azionisti AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD
e PM MANAGER FUND, SPC ON BEHALF,

ritiene rischioso, per la Società e il mercato, rinviare ulteriormente l'integrazione, la quale appare essere assolutamente indilazionabile anche a giudizio degli amministratori;

vorrebbe ottenere alcuni chiarimenti in merito alla relazione degli amministratori, in particolare sul problema dei ratio di solvency;

desidera sapere se sono già allo studio da parte della Società iniziative di breve periodo per cercare di risolvere il problema della patrimonializzazione e se eventualmente tali iniziative possano consentire, nel breve, una iscrizione di plusvalenze a bilancio;

precisa che, qualora tali iniziative fossero effettivamente allo studio, i fondi da lui rappresentati auspicano che tutto venga fatto nell'interesse della Società, valorizzando adeguatamente eventuali asset venduti;

vuol sapere se nella relazione sia stato tenuto conto, alla luce delle notizie filtrate sulla stampa, di possibili oneri connessi all'avvenuta divulgazione, dei risultati delle verifiche pre-

liminari da parte della Reconta Ernst & Young sulla due diligence condotta, posto che trattasi di dati riservati e che la loro diffusione potrebbe comportare oneri in tema di risarcimento dei danni.

L'azionista Alessandro CASINI

lamenta l'assenza non motivata, di alcuni consiglieri anche con cariche rilevanti ed invita il consiglio di amministrazione a sostituirli o a proporne all'assemblea la sostituzione;

si dichiara tranquillo sulla manleva in quanto è un'azione che riguarda chi la dà e gli azionisti sono tutelati da una serie di altre cose.

<u>La signora Sabrina SCOTTI</u>, per delega dell'azionista AREPO PR S.p.A.,

analizza come SATOR e PALLADIO abbiano presentato a FONDIARIA - SAI due offerte di investimento finalizzate a realizzare l'urgente ricapitalizzazione mediante un aumento di capitale stand-alone e come, per venire incontro alle esigenze di FONDIARIA - SAI, tali offerte siano state strutturate in modo da proporre alla Società l'assunzione di un mero impegno a valutare l'operazione SATOR PALLADIO;

evidenzia come SATOR e PALLADIO abbiano più vol-

te evidenziato a FONDIARIA - SAI l'assenza nella loro offerta di obblighi di esclusiva, che avrebbero impedito di portare avanti le trattative già in corso con UNIPOL, ed abbiano poi richiamato l'attenzione del consiglio sugli aspetdella loro offerta rispetto al ti miqliorativi la accettazione progetto UGF, chiarendo come della loro offerta non avrebbe comportato alcun obbligo di addivenire alla realizzazione SATOR PALLADIO, ma avrebbe soltanto operazione disponibilità a sviluppare la implicato trattativa;

si meraviglia che il consiglio di amministrazione di FONDIARIA - SAI si sia rifiutato di assumere l'impegno a valutare l'offerta, che costituiva l'unico elemento obbligatorio della stessa; precisa che SATOR e PALLADIO, nella convinzione che l'operazione soddisfi i reali interessi di FONDIARIA - SAI, presenteranno nei prossimi giorni una nuova offerta;

considera l'atteggiamento di FONDIARIA - SAI verso le offerte di SATOR e PALLADIO, per le quali si richiedeva unicamente un mero impegno alla loro valutazione, incomprensibile e contro l'interesse della Società stessa, la quale non

dovrebbe escludere a priori alcuna opzione utile alla sua ricapitalizzazione;

ritiene possibile pensare che tale atteggiamento sia sintomatico di una volontà di privilegiare interessi diversi e precostituiti;

annuncia che SATOR e PALLADIO si avvarranno di ogni strumento di tutela previsto dall'ordinamento, anche attraverso l'esperimento di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che abbiano assunto decisioni lesive dell'interesse sociale e dei loro diritti;

informa inoltre che verrà impugnato dinnanzi al TAR il provvedimento ISVAP di autorizzazione del progetto UGF del 20 giugno passato;

desidera conoscere le motivazioni per cui si sia deciso di procedere nel progetto di integrazione con UGF nonostante la sopravvenuta impossibilità di avveramento della condizione sospensiva relativa all'ottenimento dell'esenzione OPA su PRE-MAFIN;

sottolinea che l'accordo tra PREMAFIN e UGF è sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'esenzione dall'OPA su PREMAFIN da parte di UGF;

precisa che, secondo l'orientamento espresso da

CONSOB il 22 maggio scorso, l'esenzione OPA su PREMAFIN può essere concessa solo a condizione che vengano revocati i benefici concessi da UGF a favore degli azionisti della PREMAFIN, con impegni finalizzati a tenere indenni gli stessi dai rischi di responsabilità sociale assunti in conseguenza delle cariche ricoperte nel gruppo PREMAFIN;

è dell'avviso che, poiché i signori Jonella e Gioacchino Paolo LIGRESTI hanno comunicato la loro decisione irrevocabile di non rinunciare all'impegno di manleva assunto da UGF con side letter all'accordo di investimento, la revoca o la limitazione da parte di UGF e della stessa PREMAFIN dell'impegno di manleva sarebbe illegittima e/o inefficace, come peraltro confermato anche dal professor Giorgio DE NOVA;

evidenzia come da ciò consegua l'impossibilità sopravvenuta della condizione apposta all'accordo e l'irrealizzabilità dello stesso progetto UGF;

chiede al consiglio di amministrazione su quali basi la Società ritenga di poter ancora procedere con l'operazione;

prosegue ricordando come la CONSOB colleghi l'e-

senzione al tema della rinuncia al recesso e come, con un comunicato congiunto dell'8 giugno, i signori Jonella e Gioacchino Paolo LIGRESTI abbiano dichiarato di non voler rinunciare alla manleva e che le società HIKE SECURITIES e LIMBO INVEST non intendono assumere alcun impegno in merito all'esercizio del diritto di recesso conseguente alla fusione;

si chiede, pertanto, come si possa ancora ritenere plausibile l'ottenimento della esenzione OPA e la fattibilità dell'operazione UGF, esponendo così la Società ad una situazione di massima incertezza e gli azionisti a gravi danni,
salvo che non vi siano dei pareri pro veritate
acquisiti dal consiglio di amministrazione, di
cui però sarebbe opportuno avere evidenza;

- è interessata ad avere conferma, relativamente all'indipendenza del consigliere avvocato CAP-PELLI, della veridicità di quanto riportato nel comunicato stampa del 19 giugno 2012, con riferimento:
- . ai criteri di rilevanza stabiliti dal consiglio di amministrazione della Società il 29 gennaio 2012,
- . agli onorari pattuiti o incassati dal gruppo

FONDIARIA - SAI e da UNICREDIT,

- . alla posizione della CONSOB dell'11 giugno 2012 secondo la quale, ai fini della valutazione di indipendenza, non rilevano solo i compensi qià percepiti ma anche quelli pattuiti,
- . alla valutazione del collegio sindacale della Società di non condivisione della sussistenza dell'indipendenza del consigliere avvocato CAP-PELLI;

vuole conoscere le motivazioni per cui, alla luce dei criteri di rilevanza stabiliti dal consiglio di amministrazione in data 29 gennaio e delle precisazioni fornite dalla CONSOB, il consiglio di amministrazione del 19 giugno abbia confermato la sussistenza del requisito di indipendenza in capo al consigliere avvocato CAPPELLI, in palese contraddizione con i criteri stabiliti in precedenza dallo stesso consiglio di amministrazione, con le indicazioni fornite dalla CONSOB e oltretutto disattendendo il parere del collegio sindacale;

invita ad esporre le motivazioni che hanno spinto la Società a considerare valide e non inficiate da nullità le delibere assunte dal comitato degli indipendenti con parere determinante

del consigliere avvocato CAPPELLI, contrariamente a quanto invece espressamente richiesto dal collegio sindacale in materia relativamente al riesame di tali delibere da parte dello stesso comitato degli indipendenti nella sua nuova composizione.

Il signor Mossy Michael FADLUM, per delega dell'azionista FINLEONARDO S.p.A.,

ringrazia il collegio sindacale per l'attività che sta svolgendo in seguito alla denuncia ex articolo 2408 codice civile proposta dalla FIN-LEONARDO S.p.A.;

afferma di aver letto che le verifiche non siano ancora concluse e spera che esse possano essere concluse nel più breve tempo possibile, vista la sequenza di eventi della Società aventi conseguenze anche sull'operato della FINLEONARDO S.p.A.;

espone una breve cronistoria relativamente all'assemblea e all'aumento del capitale sociale; fa riferimento alla relazione di accompagnamento al bilancio 2010 nella quale si riporta testualmente come la sempre maggiore diffusione delle nuove tabelle risarcitorie dei danni fisici originariamente adottate dal Tribunale di Milano

abbia determinato un aumento dei costi medi dei sinistri pagati e abbia comportato una politica particolarmente prudenziale;

ricorda che nel testo di approvazione del bilancio 2010 veniva riscontrato che le tabelle adottate dal Tribunale di Milano fossero quelle da
adottare sull'intero sistema infortunistico della Società;

sostiene che nelle precedenti assemblee gli sia stato detto che solo in conseguenza alla sentenza della Corte di Cassazione del 7 giugno 2011 si è provveduto a revisionare tutte le relative riserve:

è del parere che al riguardo ci sia una contraddizione di fatto in quanto si aggiornavano le riserve nel 2010 sul bilancio 2010;

fa presente che l'aumento del capitale sociale 2011 sia stato approvato negli stessi giorni in cui tale sentenza della Corte di Cassazione veniva emessa e che a tale situazione non sia stata data alcuna risultanza, mentre solo l'anno successivo si invitava nuovamente ad adottate le tabelle del Tribunale di Milano in base a cui venivano utilizzate le riserve dei noti 800 milioni di euro destinate ad essere coperte con il

nuovo aumento di capitale sociale;

invita i sindaci a chiarire se tale aspetto sia un caso e se tutte le dichiarazioni fatte in precedenza siano errate o se quanto descritto nel bilancio 2010 fosse errato;

fa presente che anche la CONSOB sta esaminando il bilancio 2011 e si chiede se non sia da rivedere anche quello precedente;

ricorda che nel 2011 si è provveduto ad una revisione anche della struttura organizzativa in seguito all'indagine dell'ISVAP;

riporta che in seguito all'indagine ISVAP, a dire della Società, è stato rafforzato il presidio sul controllo di gestione, quindi sul numero di infortuni, di incidenti pregressi e di quant'altro; è stato predisposto un modello organizzativo focalizzato sulle carenze gestionali; è stato creato un nuovo modello informatico a testimonianza che quello precedente non era all'altezza; asserisce che, in una società che gestisce qualche decina di miliardi di asset, tali mancanze diano il diritto di esprimere la propria opinione a chi ha sottoscritto nel passato un aumento di capitale sociale e si vede ora chiedere nuovi capitali, essendo risultato inutile il preceden-

te aumento;

fa presente che vengono utilizzate nuove tabelle per i valori medi, in quanto quelle usate in precedenza erano sbagliate;

dichiara di non capire perché, pur essendo già noto nel 2010 che le tabelle del Tribunale di Milano fossero quelle giuste, esse siano state adottate solo successivamente;

propone come spiegazione il fatto che in passato il controllo di gestione, e quanto da esso derivante, non sia stato gestito nella maniera più opportuna per una società quale FONDIARIA - SAI oppure il fatto che la Società se ne sia improvvisamente resa conto subito dopo aver fatto versare 450 milioni di euro ai soci, in particolare a UNICREDIT che, quale finanziatore, probabilmente pensava più a rientrare dei suoi crediti nei confronti del Gruppo che non alla Società stessa;

ipotizza ulteriormente che la confusione nella gestione della Società sia stata sedata solo nei tempi odierni grazie al dottor ERBETTA e al dottor PELUSO, perché i risultati di gestione sembrano riscontrare tutte altre conseguenze;

dice di non comprendere la volontà di arginare

una situazione così esplosiva e deflagrante non solo per la Società ma anche per il sistema economico nazionale;

considera la presenza in Italia di investitori dall'estero e sostiene che, facendo fare ancora una volta una figuraccia alla Nazione intera, li si faccia scappare; invita a far crescere la Nazione, non solo ad arginare i problemi quando sono evidenti le responsabilità di tutti, e principalmente dei membri del consiglio di amministrazione;

ricorda come dalla stampa emerga che la CONSOB stia verificando il bilancio 2011 e ipotizza che ciò sia probabilmente dovuto anche alla denuncia della FINLEONARDO S.p.A.;

si domanda se non sia il caso di avere qualche ragguaglio circa l'indagine CONSOB sui bilanci precedenti al fine di prevenire che il bilancio e l'approvazione di un nuovo aumento di capitale sociale possano ancora una volta danneggiare i soci come già accaduto l'anno scorso in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale; chiede se il dottor CASINI, nell'assemblea di marzo, abbia detto che da sue analisi era chiaro già dal 2009 che ci fossero perdite nascoste tra

le righe del bilancio per un paio di miliardi di euro;

sottolinea che si tratta di una domanda perché lamenta che tale intervento non sia stato riportato nel verbale dell'assemblea di marzo e ricorda di averne fatto appunto al notaio;

è dell'opinione che l'affermazione del dottor CASINI abbia un significato rilevante e si chiede perché, se a qualcuno era già noto che il controllo di gestione non fosse completo, tale mancanza sia stata scoperta alla luce della sentenza della Corte di Cassazione che ha imposto di adeguare parametri che la Società aveva affermato di aver già adeguato nel 2010;

avverte che tali riflessioni avranno seguito in altra sede, vista la situazione della Società.

L'azionista Demetrio RODINO'

è dell'idea che, se l'assemblea di oggi fosse convocata per un evento ordinario, sarebbero tutti soddisfatti;

sottolinea che i risultati dei primi tre mesi dell'anno evidenziano la netta controtendenza rispetto alla situazione economica internazionale e italiana;

ribadisce che i risultati sono migliori rispetto

alle più rosee aspettative e che tutti gli indicatori del primo trimestre 2012 sono apprezzabili;

afferma che il risultato consolidato è tornato a essere positivo e ricorda che i sinistri denunciati risultano in netto calo e che la solvibilità corrente è in forte recupero;

evidenzia che le disponibilità liquide ammontano a circa 940 milioni di euro;

è del parere che ci sia stata una gestione corretta e dinamica della Società tale da indurre a essere ottimisti, nonostante le "Cassandra" che quotidianamente si presentano nell'economia italiana, conferendo alla stessa e al suo futuro un'immagine a tinte fosche;

rammenta che a questa visione pessimistica non si sottrae nemmeno la Società, nonostante l'impegno profuso con successo dai suoi amministratori ne sia l'esatta dimostrazione contraria; ribadisce la sua speranza ottimistica per il futuro a dispetto di ogni "Cassandra", in buona o in cattiva fede;

ricorda che oggi l'assemblea non è convocata per un evento ordinario, ma su una questione straordinaria: l'aumento di capitale; ritiene che l'aumento di capitale è assolutamente necessario alla sopravvivenza stessa della Società e anticipa il suo voto favorevole al riguardo in quanto ritiene indispensabile procedere alla fusione con UNIPOL;

definisce sé stesso un piccolo azionista fuori da ogni logica di potere, il cui unico interesse è la sopravvivenza della Società, sia per i suoi azionisti, sia per l'intero mondo dei stakeholder;

afferma che la Società ha una responsabilità sociale verso i dipendenti, i clienti e il territorio in cui opera;

invita tutti a essere solidali con gli amministratori in un momento in cui, per interessi forse poco chiari, la Società è sotto attacco.

Il signor Stefano D'ANGELO, per delega dell'azionista PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.,

afferma che è nota la posizione di PALLADIO FI-NANZIARIA in ordine alla questione della necessità di rafforzamento patrimoniale della Società; si dichiara spaesato dall'intervento appena tenuto dall'azionista RODINO';

ritiene che la proposta di aumento di capitale, che oggi è stata reiterata e nuovamente portata

all'attenzione dell'assemblea, non possa che lasciare perplessi;

presume che il consiglio di amministrazione si sia dotato di pareri giuridici pro-veritate per far capire che ciò che egli ritiene una condizione impossibile è invece una condizione possibile;

auspica che questi pareri esistano e vorrebbe che essi fossero messi a disposizione del mercato e dei soci in modo tale da capire come superare il disposto del codice civile, ritenendo che ciò potrebbe essere interessante;

reputa in ogni caso doveroso, seppure in uno scenario particolare, porre delle domande poiché il consiglio di amministrazione continua a ritenere, senza che egli ne comprenda le ragioni, di dovere proseguire;

vorrebbe sapere a che punto è il consorzio di garanzia relativo al collocamento e domanda se sono stati assunti dalle banche degli impegni vincolanti in ordine alla sottoscrizione dell'aumento di capitale e se tali impegni siano irrevocabili e/o sottoposti a termini o condizioni;

chiede poi, in relazione alle notizie e ai docu-

menti pubblicati anche di recente sugli organi stampa riconducibili ai consulenti della Società e relativi alla situazione patrimoniale di UNIPOL ASSICURAZIONI, se il consiglio di amministrazione può confermare che tutti questi documenti sono fatti propri dallo stesso e dal collegio sindacale e sono stati discussi all'interno di tali organi; afferma di aver fatto questa domanda poichè ha l'impressione che di fronte a dati così allarmanti, come quelli relativi alla situazione patrimoniale di UNIPOL ASSICURAZIONI, non siano stati fatti particolari approfondimenchiede di poter conoscere il contenuto dei ti: documenti di cui parla la stampa e di sapere quali siano state le conclusioni raggiunte dagli organi sociali qualora invece i dovuti approfondimenti siano stati effettuati;

vuole sapere se le delibere di accettazione criteri di determinazione delle percentuali coinvolte delle varie società partecipazione nella combined entity siano state assunte in moomogeneo e coerente dai rispettivi consigli do con particolare riferimento amministrazione, di di valorizzazione assunzioni in materia alle delle azioni proprie, degli immobili, delle manleve e della quantificazione del diritto di recesso.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

precisa che in precedenza ha soltanto sollevato una mozione d'ordine e non è intervenuto;

dichiara di non aver ancora ricevuto risposte dal dottor ERBETTA in relazione alla sua richiesta concernente la verità o meno delle notizie riportate a mezzo stampa;

desidera quindi, prima di intervenire, conoscere la risposta al suo quesito, sostenendo che ciò sia un suo diritto.

Il presidente

invita l'azionista ANTOLINI a proseguire con il suo intervento.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

sostiene che la sua posizione sia ben diversa da quella del presidente poiché mentre egli, come azionista, perde denaro, il presidente, in ragione della sua funzione, ne riceve; invita pertanto il presidente a lasciargli la parola e permettergli di esprimere il suo pensiero; desidera che il dottor ERBETTA risponda al quesito da lui formulato in precedenza e chiede nuovamente se queste notizie di stampa siano ve-

re o meno;

crede, siccome queste notizie sono piuttosto precise e affermano che vi sarà un'assemblea il prossimo 25 settembre, che esse siano fornite dalla Società stessa;

è dell'idea che siano venuti meno i presupposti della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e che sia inutile stare a discutere;

ritiene che qualora si dimostrasse che le notizie in questione non corrispondono a verità allora tutto sarebbe diverso;

invita nuovamente l'amministratore delegato ER-BETTA a rispondergli, spiegando che solo dopo aver ricevuto le risposte interverrà.

Il presidente

precisa all'azionista ANTOLINI che si risponderà agli intervenuti alla fine degli interventi.

L'azionista Bruno CAMERINI

dice di avere letto dai giornali le notizie, richiamate in precedenza, riguardanti la situazione della prima trimestrale, senz'altro positiva;
chiede se vi siano ragioni particolari o eventi
straordinari che abbiano portato ai positivi risultati esposti oppure se siano risultati di tipo meramente gestionale;

vuol sapere se tali eventuali ragioni particolari si siano ripetute e se siano proseguite anche nel secondo trimestre;

ricorda che la relazione semestrale non è stata ancora preparata, in quanto oggi è solo il 27 giugno, ma chiede al dottor ERBETTA di fornire dati, circa la vitalità della Società;

sostiene che questa vitalità vada salvaguardata e non ostacolata dagli azionisti, che invece dovrebbero facilitare le iniziative del consiglio di amministrazione, che già si trova in una condizione delicata;

sostiene che l'assemblea di oggi, ripetendo una delibera assunta in precedenza ed evitando quin-di il rischio di annullamento, sia positiva ed è dispiaciuto che qualche altro consocio si sia spazientito al riguardo;

ritiene infatti che l'assemblea così condotta sia stata utile, indipendentemente dalle soluzioni con UNIPOL o con SATOR e PALLADIO;

invita a tenere presenti le offerte di tutti ed a portare avanti una gestione tranquilla, in modo da consentire al consiglio di proseguire eventuali trattative;

apprezza anche il lavoro svolto dal precedente

collegio sindacale, che quello attuale sta proseguendo;

sostiene che, mentre maturano le problematiche sollevate, sia importante gestire bene la Società ed è con questo spirito che pensa di poter salvaguardare, attraverso questa procedura e l'approvazione di questa assemblea, i propri interessi.

Nessun altro chiedendo la parola, alle ore 12,55 circa il presidente sospende brevemente i lavori assembleari.

Essendo le ore 13,30 circa il presidente riprende i lavori.

Sono presenti in questo momento n. 22 intervenuti portatori in proprio o per delega di complessive n. 201.109.505 azioni ordinarie, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto.

L'amministratore delegato Emanuele ERBETTA

- all'azionista Giovanni ANTOLINI risponde che:

nel comunicato stampa di FONDIARIA - SAI di ieri

viene segnalato che il consiglio di amministra
zione riunitosi sotto la presidenza dell'avvoca
to Cosimo RUCELLAI, su proposta del comitato de
gli amministratori indipendenti, analizzato lo

stato di avanzamento degli approfondimenti av-

viati con riferimento alle operazioni oggetto di contestazione da parte dell'ISVAP, oggetto del comunicato stampa del 19 giugno ultimo scorso, ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria da tenersi entro e non oltre il termine del 25 settembre 2012 con all'ordine del giorno l'azione sociale di responsabilità, conferendo all'uopo delega al presidente del consiglio di amministrazione per procedere ai necessari adempimenti; conferito altresì il consiglio ha all'amministratore delegato e al direttore generale affinché curino, con l'ausilio dei consulenti, la formazione di una dettagliata proposta di azione; all'esito di tali approfondimenti, completarsi tempestivamente, il management mulerà una proposta al già costituito comitato di amministratori indipendenti che su tale base destinatari all'individuazione dei procederà delle azioni delle singole condotte censurabili e dei danni provocati;

con riferimento alle azioni eventualmente esperibili nei confronti delle controparti contrattuali e di ogni altro soggetto interessato nelle
varie operazioni, ferma restando la necessità di
acquisire il parere del comitato degli ammini-

stratori indipendenti, ove necessario, il consiglio di amministrazione ha conferito mandato all'amministratore delegato e al direttore generale per dare corso a ogni attività opportuna al riguardo;

ciò evidenzia come il consiglio di amministrazione stia affrontando il rilievo di ISVAP, legato alla chiusura del provvedimento ex articolo
238 codice delle assicurazioni e all'apertura
del provvedimento ex articolo 229 del codice medesimo;

il consiglio di amministrazione ha ritenuto di procedere in tal modo con l'obiettivo di superare una situazione di inerzia che è uno dei punti sollevati dall'ISVAP nei confronti di una serie di operazioni con parti correlate;

per quanto riguarda la Società l'altro argomento rappresentato dall'azionista ANTOLINI è in attesa di conoscere l'esito delle valutazioni che PREMAFIN effettuerà in relazione alla richiesta formulata dal custode giudiziario delle azioni PREMAFIN sequestrate relative ai trust esteri; conosciuta la posizione di PREMAFIN al riguardo sarà possibile avere un quadro completo della vicenda;

PREMAFIN ha pubblicato ieri la richiesta del custode giudiziario e FONDIARIA - SAI dovrà valutale richiesta ha sulla tare gli impatti che laddove PREMAFIN, complessiva operazione guito dell'evoluzione delle vicende, dovesse decidere di non dare esecuzione alla delibera sembleare straordinaria del 12 giugno 2012 e sospendere l'esecuzione dell'aumento di capitale riservato a UNIPOL, anche la tempistica dell'esecuzione dell'aumento di capitale di FONDIARIA - SAI dovrebbe essere conseguentemente rivista; il filo conduttore di tutto il lavoro del consiqlio e del management è quello di dar corso alla gruppo FONDIARIA ripatrimonializzazione del se da una parte vi è un risultato indu-SAI: striale incoraggiante; dall'altro vi è comunque il problema della ripatrimonializzazione; nell'ipotesi in cui vi sia un allungamento tempi la Società si attiverà senza indugio per di eventuali soluzioni l'esistenza verificare alternative che consentano di perseguire nel minor tempo possibile il prefissato obiettivo ripatrimonializzazione in ottemperanza alle richieste pervenute dall'ISVAP.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

chiede di poter intervenire.

Il presidente

non glielo concede precisando che ha solo diritto di replica.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

chiede che venga messo a verbale che gli è stato impedito di parlare.

L'amministratore delegato Emanuele ERBETTA

- agli azionisti AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MA-STER FUND LTD e PM MANAGER FUND, SPC ON BEHALF risponde che:

l'obiettivo principale che la Società sta perseguendo è quello dell'aumento di capitale; i risultati industriali sono incoraggianti e hanno
anche migliorato il margine di solvibilità e la
Società sta portando avanti solo operazioni previste nel budget;

non sono previste allo stato operazioni straordinarie; sono state eseguite alcune vendite immobiliari, programmate da tempo, che hanno consentito un realizzo superiore ai valori di carico,

la Società intende stigmatizzare l'operato assolutamente scorretto di chi ha causato la diffusione di carte di lavoro preliminari e riservate alla Società: si stanno valutando le opportune misure al fine di tutelare al meglio gli interessi sociali, promuovendo, dove ne ricorrano i presupposti, ogni azione necessaria o anche solamente opportuna nei confronti di soggetti a oggi ignoti;

il consiglio di amministrazione ha deciso di avviare una azione contro ignoti per cercare di chiarire alcuni episodi, ma soprattutto per stigmatizzare la diffusione di queste carte di lavoro;

- all'azionista Alessandro CASINI risponde che:

la scelta di partecipare o meno ai lavori assembleari da parte dei membri dell'organo amministrativo è anche conseguenza del susseguirsi di avvenimenti, a volte imprevisti, che impegnano il consiglio di amministrazione a un ritmo di riunioni del tutto inusuale; ultimamente la Società ha riunioni del consiglio di amministrazione ogni 3 o 4 giorni; la loro assenza non è quindi sicuramente una mancanza di rispetto nei confronti dell'assemblea,

i consiglieri oggi non presenti hanno ripetutamente spostato i loro impegni professionali a tal punto che poi non sono riusciti a posticiparli ulteriormente; il lavoro che il consiglio di amministrazione sta facendo è estremamente impegnativo;

- all'azionista AREPO PR S.p.A. risponde che: la Società non ritiene di condividere quanto esposto e pensa che la risposta più comprensibile sia quella di dare lettura di una lettera della Compagnia in risposta alla loro ultima offerta; quanto all'interesse della Società alla prospettata integrazione con UGF ed al fatto che la Società perseguirebbe interessi precostituiti, consiglio di amministrazione ha agito, agisce e agirà nella salvaguardia dell'interesse sociale; con riferimento all'avveramento delle condizioni sospensive dell'accordo tra UGF e PREMAFIN, cordo di cui la Società non è parte, risulta che le parti in data 25 giugno hanno concordato talune modifiche al fine di superare le questioni nella propria risposta CONSOB indicate da quesito sull'obbligo di OPA; il consiglio ritiene di dovere entrare nel merito dei rapporti tra UGF PREMAFIN e gli azionisti di riferimento di quest'ultima; in ogni caso tali modifiche saranno oggetto di valutazione da parte di CONSOB, che, com'è noto, deve ancora pronunciarsi in merito all'eventuale obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della controllata MILANO ASSICURAZIONI.

Quindi espone il testo della lettera inviata dalla Società il 13 giugno 2012 a SATOR e PALLA-DIO e per conoscenza a PREMAFIN avente ad oggetto la lettera inviata dagli stessi l'8 giugno 2012 (allegato "B").

Proseguendo nella risposta all'azionista AREPO PR S.p.A. precisa che:

vi sono stati incontri che si sono svolti con i vertici di SATOR e PALLADIO con lo scopo di capire meglio i termini dell'offerta; SATOR e PALLADIO non hanno dato seguito alla predetta lettera la quale, contrariamente a quanto è stato detto in questa sede dal rappresentante di AREPO PR S.p.A., non dimostra in alcun modo la difesa di interessi precostituiti, che non ci sono;

relativamente alla posizione dell'avvocato CAP-PELLI, si fa rinvio ai comunicati stampa che descrivono in maniera esaustiva la posizione del consiglio di amministrazione;

le deliberazioni del comitato degli amministratori indipendenti sono state validamente assunte e verranno comunque riesaminate dal nuovo comitato al fine di assicurare continuità nei lavori del comitato stesso alla luce degli avvicendamenti che si sono verificati nella sua composizione;

- all'azionista FINLEONARDO S.p.A. risponde che: sul punto da lui evidenziato sarà data lettura di una nota relativa agli aspetti sollevati da CONSOB nella sua comunicazione del 20 giugno;
- agli azionisti Demetrio RODINO' e Bruno CAME-RINI risponde che:
- il primo trimestre del 2012 può essere visto, sotto il profilo industriale, come la continuazione di quanto realizzato nell'ultima parte del 2011;
- la Società industrialmente sta tenendo fede al budget anche se non la si può definire in crescita sotto il profilo dei volumi di raccolta nei rami danni, con riferimento ai quali sta invece cercando una maggiore redditività;
- il Gruppo sta subendo un'evidente situazione di incertezza per quanto riguarda il ramo vita, dove si acuiscono fenomeni di congiuntura di mercato che causano una situazione di raccolta che si vorrebbe migliorare, nonostante l'oggettiva difficoltà;

la Società, per quanto riguarda i rami danni, sta cercando una raccolta qualitativa;

i numeri del denunciato continuano nel positivo trend avviato nel 2011 e il decremento del primo trimestre 2012 è ulteriormente migliorato nel secondo trimestre;

sono diminuite le denunce, in particolare quelle relative ai danni fisici che costituiscono uno dei punti centrali per il futuro della Compagnia; la qualità del portafoglio auto regge bene alla luce della diminuzione del parco auto assicurato, ma diminuisce più significativamente il numero delle denunce; ciò comporta un miglioramento in termini di frequenza nei primi sei mesi dell'anno;

la parte retail dà segnali di ripresa relativamente alla redditività, nonostante il periodo
sia particolarmente critico e la disponibilità
economica delle famiglie non sia migliorata; la
spinta della rete sul retail sta dando frutti;
il settore corporate è diverso perché, pur rispettando il budget, continuano le dismissioni
dei rischi che hanno portato ad un peggioramento
del combined ratio e causato sul segmento corporate una diminuzione significativa della raccol-

ta;

non hanno aiutato evidentemente nella redditività i fenomeni naturali che hanno caratterizzato il secondo trimestre dell'esercizio, in particolare il recente terremoto in Emilia-Romagna;
non solo per i danni ai beni assicurati ma anche
per i problemi di funzionamento di reti, di agenzie e di uffici sinistri;

gli interventi sono stati però tempestivi e, nonostante si sia ricorso a postazioni in camper o
in container, si sta lavorando e non c'è stata
alcuna interruzione nel servizio;

dal punto di vista dei danni, non è ancora possibile dare una definizione precisa perché i periti non riescono a entrare nei luoghi dove il rischio di crollo è ancora attuale;

per quanto riguarda le altre componenti non industriali, non ci sono fatti di rilievo ad eccezione del fallimento di IMCO e SINERGIA, che ha
comportato ricadute sul conto economico sia di
FONDIARIA - SAI sia di MILANO ASSICURAZIONI;

al di là di questo fatto straordinario, si deve essere tranquillizzati dall'andamento dei risultati industriali;

il periodo di incertezza non è certamente d'aiu-

to - c'è da sperare che esso non sia ancora lungo - e il valore della Compagnia è legato evidentemente anche alla tenuta delle reti di distribuzione, alla qualità del portafoglio e ai risultati industriali;

- all'azionista PALLADIO FINANZIARIA S.p.A. risponde che:

in ordine alla questione dell'avveramento delle condizioni contenute nell'accordo UGF - PREMA-FIN, si rinvia a quanto risposto precedentemente all'azionista AREPO PR S.p.A.;

il consorzio di collocamento e garanzia assumerà impegni vincolanti solo in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, conformemente alla prassi di mercato, tanto più considerate le attuali condizioni di estrema volatilità caratterizzanti il mercato stesso; la Società sta lavorando con l'obiettivo di avviare al più presto tale operazione;

come già risposto all'azionista AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD., premesso che la
Società stigmatizza l'operato assolutamente
scorretto di chi ha diffuso carte di lavoro preliminari e riservate, FONDIARIA - SAI sta valutando le opportune misure per tutelare al meglio

i propri interessi promuovendo ogni azione necessaria, o anche solamente opportuna, nei confronti dei soggetti responsabili, a oggi ancora
ignoti;

in ogni caso i documenti istruttori inerenti l'operazione UGF sono stati resi disponibili ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e ogni decisione è stata assunta dopo ampia discussione;

in ordine alle fasi di avanzamento delle definizioni delle condizioni economiche dell'integrazione si rinvia a quanto già ampiamente riportato nei comunicati stampa della Società.

Il presidente procede quindi con le repliche.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

richiama quanto richiesto all'amministratore delegato all'inizio dell'assemblea in merito alle notizie apparse su Il Sole 24 Ore del 27 giugno 2012 di cui riferisce è stata confermata la veridicità;

è dell'idea che, alla luce di questi nuovi eventi, la Società si trovi innanzi a una soluzione del tutto nuova per la risoluzione della propria crisi;

afferma che tale crisi è scaturita dalle condi-

zioni economiche generali;

ricorda che FONDIARIA - SAI possiede:

- . il 3% circa di Mediobanca, che all'epoca dell'acquisto valeva più dei 2 o 3 euro per azione di oggi,
- . il 3,5 4% circa di UNICREDIT, che sicuramente ha un prezzo di carico superiore ai 0,6 0,7 euro per azione di oggi,
- . azioni PIRELLI, che sono state raggruppate,
- . azioni RCS, che sono costate più di 5 euro l'una, mentre ai valori borsistici attuali val-gono 0,5 0,6 euro;

afferma che le svalutazioni che FONDIARIA - SAI ha dovuto effettuare sono quindi derivate non solo dalla responsabilità degli amministratori precedenti ma anche dagli anomali eventi di Borsa conosciuti da tutti;

suggerisce un parallelismo con il Dow Jones americano che, nonostante la crisi, oscilla comunque tra gli 11 - 12 mila punti, mentre invece l'indice italiano COMIT 30 ha perso circa l'80 - 90%;

ammette che qualunque amministratore si sarebbe comunque trovato a dover gestire le predette svalutazioni dovute alla Borsa, anche senza do-

ver esaminare le responsabilità derivanti dall'illiceità dei fatti commessi nella gestione della Società;

è del parere che, in merito al raggruppamento dei cinque punti all'ordine del giorno, il presidente non abbia ottemperato all'articolo 2370 del codice civile, che prevede il diritto degli azionisti di prendere la parola e di parlare; rammenta di essere proprietario di 20 mila azioni e lamenta che gli viene negato il suo diritto di intervento;

è dell'idea che non importa chi sia l'azionista di riferimento, ora PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A., titolare del 34% circa di FONDIARIA - SAI S.p.A.;

afferma che la Società possa comunque continuare a svolgere la sua attività;

desidera proprio che ciò avvenga per proteggere il personale dipendente ed i risparmiatori, che per più di 150 anni hanno dato fiducia a questa Società;

dissente sulla proposta di raggruppamento delle azioni, definendola come ha già detto in un'altra assemblea "ruberia" o "esproprio proletario"; ricorda che quanto proposto è contro la Costitu-

zione italiana, la quale agli articoli 41 e 47, incoraggia e difende il risparmio;

ribadisce che questa operazione non è da fare e non bisogna perseguire la strada del raggruppa-mento delle azioni;

suggerisce di procedere all'aumento di capitale nei limiti, nei modi e con le dovute cautele, tenendo conto delle esigenze di mercato, senza raggruppare le azioni;

si sforza di dimostrare che così facendo ogni azionista sottoscriverà il nuovo aumento di capitale in base alle azioni di cui è titolare;

insiste che non esiste alcuna esigenza di raggruppamento, evitando così di espropriare i diritti dei cittadini che hanno investito il loro risparmio;

è dell'avviso che se la proposta di raggruppare 100 azioni in una sola equivale a proporre che 2.000 euro vengano concambiati con un solo euro e ritiene questo offensivo;

afferma che questa operazione è disonesta e offensiva nei suoi riguardi, e nei riguardi di
tutti quelli che hanno creduto nella Società e
che hanno voluto investire;

è dell'idea che bisogna incoraggiare e non sco-

raggiare chi ha investito e creduto nella Società;

rammenta che se all'estero il nostro sistema non riscuote fiducia è anche per questi motivi;

è del parere che sussistono pesanti responsabilità, perché le società potrebbero ora essere
acquistate da gruppi stranieri: a questi livelli
di quotazione borsistica con poche migliaia di
miliardi ci si possono comprare tutte le società
italiane;

racconta che un gruppo inglese ha acquistato il 5% circa di UNICREDIT, col capitale sostenuto dalla DEUTSCHE BANK, evidenziando che avevano quindi un fondamento le voci che indicavano un interesse tedesco su UNICREDIT;

si chiede chi abbia portato la quotazione di UNICREDIT da 7 euro circa a 0,6 - 0,7 euro circa
e sostiene che qualcuno abbia avuto interesse a
fare crollare così il titolo;

pone il medesimo quesito su FONDIARIA - SAI, domandandosi chi è l'autore del crollo che da 4 6 euro circa di quotazione ha portato all'aumento di capitale la Società con un valore al di
sotto di quello di sottoscrizione;

ragiona che in una simile situazione l'azionista

si trovi ad un bivio: sottoscrivere o acquistare; ritiene che la speculazione vada combattuta inviando i rappresentanti della Società nei luoghi opportuni e lamenta che nessun rappresentante di FONDIARIA - SAI era presente all'assemblea di U-NICREDIT a far presente che quell'operazione non doveva eseguirsi in quanto dannosa per i risparmiatori;

esorta a gestire bene la Società perché gestendo bene lo si fa per tutti;

si chiede, come azionista di UNICREDIT, se quando questa società ha acquistato FONDIARIA - SAI a 17 - 18 euro circa non sapeva quali erano le condizioni: è dell'avviso che UNICREDIT ne fosse a conoscenza e pertanto o conosceva esattamente i valori - allora tutto quello che è accaduto svalutazione dalla dopo era solo causato parte giustificherebbe che in dell'avviamento gli amministratori - oppure le condizioni erano disastrose e UNICREDIT ne aveva preso conoscenza; ricorda di essere anche azionista di MEDIOBANCA e fa presente che il discorso di prima vale anche per tale società; precisa che ad ottobre parteciperà all'assemblea di MEDIOBANCA, venendo in virtù delle 20 mila azioni di cui è

titolare;

afferma che questo sistema delle partecipazioni incrociate danneggia il risparmio e i risparmiatori di ciò sono stufi;

invita a riflettere su tale punto, perché è nell'interesse di tutti, della nazione, dei risparmiatori, dei lavoratori e delle persone che vogliono una nazione sana;

esorta a darsi da fare;

ricorda come l'amministratore delegato abbia esposto il buon andamento industriale del Gruppo,
pur nell'attuale mercato e nell'attuale situazione economica nazionale;

insiste che FONDIARIA - SAI e MILANO ASSICURA-ZIONI debbano andare avanti, facendo impresa e proteggendo il risparmio e i dipendenti;

è dell'idea che non ci sia bisogno di nessun "salvatore della patria" ed esorta a proseguire l'aumento di capitale tenendo conto che nonostante in questo momento i soldi siano difficili da trovare, se le cose sono chiare e alla luce del giorno, contribuiranno anche i piccoli risparmiatori;

afferma che i piccoli risparmiatori, nei momenti di difficoltà, aiutano la Società che soffre, perché credono nella Società e se ci credono, desiderano che la stessa operi bene;

afferma che se qualcuno dei presenti non avesse voglia di operare in questo modo, allora è meglio che se ne vada perché non è degno di rappresentare la FONDIARIA - SAI.

Il signor Alberto ANELLI, per delega degli azionisti AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD
e PM MANAGER FUND, SPC ON BEHALF,

vorrebbe avere qualche dettaglio in merito alle plusvalenze generate da vendite immobiliari già programmate da tempo, sottolineando come AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES sia particolarmente sensibile a questo tipo di operazioni, in quanto teme che siano stati venduti degli asset di pregio solo perché iscritti a bilancio con un valore contenuto, e quindi al solo fine di ottenere plusvalenze per migliorare la patrimonializzazione.

La signora Sabrina SCOTTI, per delega dell'azionista AREPO PR S.p.A.,

vuol sapere come si configuri dal punto di vista societario il fatto che le delibere assunte dal comitato degli indipendenti torneranno nel comitato di nuova composizione e per quale finalità;

non le è molto chiaro dove le delibere andranno riesaminate, riconfermate e riviste, se sono so-stanzialmente valide.

Il signor Stefano D'ANGELO, per delega dell'azionista PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.,

dice di essere imbarazzato, in questo suo intervento di replica, non tanto per le risposte ricevute dall'amministratore delegato - in quanto è interessante sapere che non esiste alcun impegno vincolante per il consorzio di garanzia - quanto per il contenuto delle dichiarazioni, che contesta, e per il metodo con cui sono state rese:

fa presente di parlare a nome di PALLADIO FINAN-ZIARIA con riferimento alla intercorsa trattativa, o presunta tale, con SATOR e PALLADIO FI-NANZIARIA;

dichiara che la lettura di quella lettera, così come è stata presentata in quei pochi minuti, ha causato imbarazzo; richiama i contatti intervenuti tra gli offerenti e lamenta che un offerente non può arrivare in assemblea e sentirsi - di fatto - dire che la propria offerta non è stata accettata per una sorta di inerzia degli offerenti;

ritiene che questa sia una visione assolutamente parziale, sia perché di parte, sia perché con la lettura di quella lettera è stata fornita all'assemblea, così come al mercato, una informativa del tutto non corretta;

trova stupefacente che venga fornito questo genere di informazione in assemblea;

sostiene che questo atteggiamento implica anche un problema di reputazione per gli offerenti;

ritiene che oggi in assemblea sia capitato ur fatto strano e contestabile;

pensa che il consiglio di FONDIARIA - SAI debba decidere e prendersi le proprie responsabilità con chiarezza;

cita a riguardo due affermazioni in particolare: in primo luogo si è detto che di fronte alle cose dette dal custode giudiziario verrà rivisto il timing e l'amministratore delegato ha fortunatamente aggiunto che, oltre a rivedere il timing, si valuteranno anche altre offerte; in secondo luogo è stato falsamente riferito che UGF e PREMAFIN hanno già concordato come superare i rilievi CONSOB in materia di esenzione dall'OPA, quando invece le parti hanno fatto un accordo che ha come beneficiario un terzo il quale ha

già dichiarato di voler esercitare il diritto che gli è stato assegnato, così come espresso da un parere del professor DE NOVA;

contesta, senza entrare nel merito della questione giuridica, il fatto che il consiglio di
amministrazione di FONDIARIA - SAI, nonostante
quanto sostenuto dal professor DE NOVA e quanto
sancito dal codice civile, non si sia curato
nemmeno di richiedere un parere su una questione
di questo genere, limitandosi a dissentire da
quanto scritto dal professore.

L'azionista Demetrio RODINO'

si attende dalla Società un deciso cambio di rotta ed un adeguamento, in relazione ai cambiamenti intervenuti, a tutti i livelli dell'economia;

non comprende il senso dell'aggettivo utilizzato dal signor D'ANGELO, delegato di PALLADIO FINAN-ZIARIA S.p.A., che ha giudicato il suo precedente intervento;

non è a conoscenza di elementi che giustificano una critica negativa a ciò che si sta compiendo per sanare una storica compagnia, nell'interesse degli azionisti, dei dipendenti e dell'intero Paese.

L'amministratore delegato Emanuele ERBETTA

- al signor Alberto ANELLI, per delega degli a-zionisti AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD e PM MANAGER FUND, SPC ON BEHALF, risponde che:

in riferimento alla cessione di cespiti immobiliari, la Società non sta facendo alcuna operazione al solo fine di migliorare il margine;
nel budget era previsto che ci fossero dismissioni immobiliari, dopo che nel corso del 2011
si erano riviste tutte le perizie legate al pa-

trimonio immobiliare della Società;

recentemente sono stati venduti asset di dimensioni ridotte e nel budget vi sono alcune vendite significative che saranno comunicate quando
la Società le avrà realizzate, essendo le trattative ancora in corso;

nella valutazione da parte della Società dell'ipotesi di cessione di immobili, si sono sempre
avuti come riferimento i valori aggiornati di
perizia;

la Società continua a lavorare in una situazione di carenza di margini;

- all'azionista Giovanni ANTOLINI risponde che: ci sono delle partecipazioni societarie di cui si è sempre affermata l'intenzione di valorizzazione ottimale, trovando sia il mercato che l'occasione favorevole;

è stato costituito un comitato nomine che ha il compito di indicare i rappresentanti di FONDIA-RIA - SAI all'interno degli organi amministrati-vi delle società partecipate; l'obiettivo è di cercare persone che rappresentino FONDIARIA - SAI e abbiano una capacità professionale adeguata;

- a Sabrina SCOTTI per delega dell'azionista A-REPO PR S.p.A. risponde che:

il riesame da parte del comitato costituito per le operazioni con le parti correlate risponde alle ragioni di opportunità già evidenziate, tenuto conto che la Società è consapevole dell'importanza di tali delibere;

non per questo si pensa che le delibere non siano valide;

CONSOB ha invitato la Società a presentare un calendario per gli incontri del comitato per le operazioni con le parti collegate;

- a Stefano D'ANGELO per delega di PALLADIO FI-NANZIARIA S.p.A. risponde che:

l'interesse di FONDIARIA - SAI è trovare una

strada di salvaguardia del valore industriale della Società e delle professionalità all'interno del Gruppo;

la Società ha percorso una strada, evidentemente illustrata al regulator, come emerge dalla relazione, in cui viene ben descritta la vicenda legata all'aumento di capitale, alle modifiche tra una prima valutazione e una valutazione successiva delle perdite dell'esercizio 2011, alla perdita successiva e al fatto che il regulator abbia invitato la Società a una ricapitalizzazione;

la ricapitalizzazione era stata individuata in un miliardo e 100 milioni di euro; successivamente la Società ha riproposto il tema del valore dell'aumento di capitale al consiglio di amministrazione, il quale ha ritenuto di confermarne l'importo;

la Società ha sempre esaminato con attenzione e ponderazione tutte le proposte ad essa pervenute: vi è nella Società l'onestà intellettuale nell'analizzare qualunque aspetto relativo alla ripatrimonializzazione - problema principale del Gruppo - in modo da poter proseguire con serenità;

in caso di mutamento dello scenario attuale, la Società valuterà, analizzerà e cercherà di capire tutte le proposte che perverranno al consiglio di amministrazione, come sempre fatto, anche con la proposta pervenuta da parte di SATOR e PALLADIO.

Nessun altro chiedendo la parola il presidente comunica che sono presenti in questo momento n. 21 intervenuti portatori in proprio o per delega di complessive n. 201.109.490 azioni ordinarie, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittima-zione al voto.

L'azionista Paolo AICARDI

dichiara di intervenire non solo a titolo personale ma anche nella propria qualità di presidente dell'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI e di vice presidente nazionale della FEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI;

preannuncia il proprio voto favorevole su tutti i cinque punti all'ordine del giorno;

afferma di aver ascoltato con interesse tutti gli interventi ed esprime la propria soddisfazione in relazione alle risposte fornite;

ritiene tuttavia di dover segnalare al consiglio di amministrazione, all'amministratore delegato e al direttore generale un tema sul quale riflettere;

ha infatti notato che nel trattare il tema degli asset della Compagnia, nelle ultime assemblee, nessuno ha accennato al personale, agli agenti, ai funzionari e ai dirigenti, che egli rappresenta, che in questi anni e soprattutto nell'ultimo periodo hanno moltiplicato gli sforzi fine di riabilitare e far riprendere la Società, come sta succedendo; ritiene che tutte queste persone abbiano lavorato e continuino a farlo, in questo momento in particolare, con serietà e grande professionalità, pur avendo subito negli ultimi due anni un danno di reputazione e di imnotevoli dimensioni e probabilmente maqine di insanabile;

è dell'idea che il personale della Società, e i dirigenti in modo particolare, si sentano vittima di questo danno;

afferma di aver letto che l'aumento di capitale sarà destinato alla gestione relativa alle assicurazioni danni e vita; si augura che tale aumento possa servire anche alla gestione delle risorse umane, al fine di rimediare al danno di reputazione da esse subito; auspica inoltre che tutte le risorse umane possano confluire nella nuova aggregazione, indipendentemente da quale essa sarà;

garantisce che i dirigenti, da lui rappresentati, continueranno a contraddistinguersi, anche per l'avvenire, dalla usuale serietà e ben nota professionalità;

conferma che essi offriranno tutto il loro appoggio a chi vorrà portare avanti un serio e convinto programma che preveda discontinuità col passato, salvaguardia della professionalità e della meritocrazia;

è convinto che il consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato e il direttore generale, già dalla prossima settimana, si renderanno disponibili ad accogliere l'invito ad agire da lui formulato;

conferma il proprio voto favorevole per tutte le

ragioni espresse nel proprio intervento, confidando nel fatto che il suo invito ad agire verrà certamente accolto.

Quindi il presidente passa alle votazioni precisando che, al fine di far constare a verbale il loro voto, i contrari e gli astenuti devono portare agli incaricati una scheda di partecipazione.

Mette poi in votazione la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori relativa al <u>primo punto</u> all'ordine del giorno della parte straordinaria
dell'assemblea chiedendo rispettivamente a chi
approva, a chi non approva e a chi si astiene di
alzare la mano.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 201.076.476

voti contrari n. 32.993

voti astenuti nessuno.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole o voto contrario, con il relativo numero di
azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea

(allegato "C").

Mette poi in votazione la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori relativa al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria
dell'assemblea chiedendo rispettivamente a chi
approva, a chi non approva e a chi si astiene di
alzare la mano.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

ritiene la proposta di raggruppamento delle azioni lesiva e tale da configurare un'azione delittuosa.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 201.076.476

voti contrari n. 32.993

voti astenuti nessuno.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole o voto contrario, con il relativo numero di
azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea
(allegato "C").

Mette poi in votazione la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori relativa al <u>terzo punto</u> all'ordine del giorno della parte straordinaria
dell'assemblea chiedendo rispettivamente a chi
approva, a chi non approva e a chi si astiene di
alzare la mano.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 167.566.890

voti contrari n. 4.132.579

voti astenuti n. 29.410.000.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il
relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "C").

Mette poi in votazione la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori relativa al quarto punto all'ordine del giorno della parte straordinaria
dell'assemblea chiedendo rispettivamente a chi
approva, a chi non approva e a chi si astiene di
alzare la mano.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

chiede di fare una dichiarazione di voto in

quanto ritiene la proposta in votazione assurda.

Il presidente non consente all'azionista di effettuare la dichiarazione richiesta e, ultimata la votazione, accerta che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 167.519.375

voti contrari n. 4.175.804

voti astenuti n. 29.414.290.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il
relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "C").

Mette poi in votazione la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori relativa al quinto punto all'ordine del giorno della parte straordinaria
dell'assemblea chiedendo rispettivamente a chi
approva, a chi non approva e a chi si astiene di
alzare la mano.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 199.576.476

voti contrari n. 20.000

voti astenuti n. 1.512.993.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il
relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "C").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno della parte straordinaria da deliberare, il presidente dichiara chiusa la trattazione della stessa alle ore 15 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa degli amministratori,
- sotto la lettera "B" la lettera letta dell'amministratore delegato Emanuele ERBETTA,
- sotto la lettera "C" l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni possedute, nel quale sono evidenziati, per le singole votazioni, coloro che risultano avere espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti,
- sotto la lettera "D" lo statuto sociale ag-

giornato agli articoli 5, 6, 9, 10, 27 e 31 a seguito delle deliberazioni oggi assunte.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente dell'assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa trenta fogli scritti per centodiciotto facciate intere e fino a qui della centodiciannovesima.

All'originale firmato:

Cosimo RUCELLAI

Ettore MORONE Notaio



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26 E 27 GIUGNO 2012

predisposta ai sensi dell'articolo 72 del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti" e, complessivamente, la "Relazione") in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

* * * *

La presente documentazione non è destinata alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti (inclusi i suoi distretti e i protettorati, ogni Stato degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia). Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act").

Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero a, per conto o a beneficio, di "U.S. Persons" (secondo la definizione fornita dal Regulation S del Securities Act) salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.

La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of Securities for sale in Canada, Japan or Australia.

* * * *



Signori partecipanti,

siete stati nuovamente convocati in sede straordinaria per confermare - in via di cautela anche ai sensi del'art. 2377, ottavo comma, cod. civ. - tutte le deliberazioni assunte in parte straordinaria nel corso della seduta assembleare del 19 marzo 2012 al fine di sanare ogni possibile vizio delle medesime deliberazioni.

Si ricorda in proposito che, con comunicato congiunto del 9 maggio 2012, i soci Sator Private Equity Fund "A" L.P. e Palladio Finanziaria S.p.A. hanno comunicato, tra l'altro, la decisione di impugnare ai sensi degli art. 2377 e 2378 c.c., le deliberazioni assembleari di cui al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno (autorizzazione all'emissione di una nuova categoria di azioni di risparmio e aumento di capitale in opzione) della menzionata assemblea straordinaria della Società in quanto – come emerge dalla lettura del comunicato – "si ritiene che Premafin [...] abbia espresso illegittimamente il proprio voto, che è risultato determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni".

In proposito si ricorda, inoltre, che:

- Inell'ambito degli accordi stipulati tra Premafin HP S.p.A. ("Premafin") e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") il 29 gennaio 2012, quest'ultima si è, tra l'altro, impegnata irrevocabilmente nei confronti si riporta testualmente "di tutti gli amministratori e sindaci in carica negli ultimi cinque anni (2007-2011) rispettivamente in Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o nelle rispettive controllate (i "Terzi Beneficiari"): (i) a non proporre e, in ogni caso, a votare contro e, con riferimento a società indirettamente controllate da UGF, a far sì che non siano proposte dai rispettivi soci di controllo e che questi votino contro eventuali proposte di esercizio dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 cod. civ., e comunque a non proporre [...] azioni gindiziarie di altra natura, nei confronti di Terzi Beneficiari per l'operato e per l'attività svolta nella qualità di amministratore o sindaco delle predette società fino alla data odierna" (cioè, alla data del 29 gennaio 2012);
 - con comunicazione in data 18 aprile 2012, al termine di un procedimento avviato con nota del 28 marzo 2012, la Consob ha richiesto a Premafin e UGF di diffondere un comunicato stampa nel quale informare il mercato che, a giudizio della stessa Consob, la pattuizione sopra menzionata concernente l'impegno di voto assunto da UGF è rilevante sotto il profilo parasociale ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 58/98 (il "TUF") e, pertanto, soggetta al relativo regime di pubblicità;



UGF e Premafin hanno diffuso il richiesto comunicato stampa il 19 aprile 2012 e provveduto nei giorni seguenti ad assolvere gli adempimenti richiesti dall'art. 122 del TUF.

In considerazione dei tempi con cui si sono sviluppati gli eventi sopra indicati, nel corso dell'assemblea del 19 marzo 2012 non era stato possibile dichiarare l'esistenza di pattuizioni tra Premafin e UGF di potenziale natura parasociale, come richiesto invece dall'art. 2341-ter, primo comma, cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. (di seguito anche "Fonsai" o la "Società") ha pertanto ritenuto opportuno, senza entrare nel merito della questione circa la ritenuta rilevanza parasociale della clausola in esame, convocare nuovamente - in via di cautela anche ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, cod. civ. - l'assemblea straordinaria per confermare le deliberazioni assunte il 19 marzo 2012 al fine di evitare che queste possano essere impugnate con i gravi ed evidenti rischi che questo comporterebbe per la Società.

La presente relazione illustrativa riflette, con alcuni adattamenti, il contenuto della relazione pubblicata il 24 febbraio 2012 per l'assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 (come successivamente integrata, su istanza della Consob, il 18 marzo 2012) aggiornata – per quanto riguarda l'argomento relativo all'aumento di capitale sociale – con le informazioni resesi nel frattempo disponibili.

Si segnala per completezza che, alla data della presente Relazione, le deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 non sono ancora divenute efficaci in quanto, con comunicazione del 2 maggio 2012, l'ISVAP ha informato la Società di aver interrotto il procedimento autorizzativo di cui all'art. 196 del codice delle assicurazioni. Pertanto, il disposto statutario in vigore alla data della presente Relazione non ancora recepisce le modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012.



1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori partecipanti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria di Fonsai per confermare l'approvazione della proposta di procedere all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione della Società, attualmente pari a Euro 1,00, con conseguente modifica degli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale. Tale proposta va collocata nell'ambito dell'operazione di rafforzamento patrimoniale della Società sottoposta all'assemblea.

Si ricorda preliminarmente che la possibilità di emettere azioni prive del valore nominale è espressamente prevista dal codice civile (articoli 2328 e 2346).

In caso di eliminazione dell'indicazione del valore nominale, lo statuto indicherà soltanto il capitale nominale ed il numero delle azioni emesse. La partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa non in una cifra monetaria, ma in una percentuale rispetto al numero complessivo delle azioni emesse, fermo restando che si tratterà comunque di azioni il cui valore nominale, pur non più espresso, tuttavia esiste, essendo sempre implicitamente individuabile rapportando l'ammontare complessivo del capitale nominale al numero totale delle partecipazioni azionarie emesse (c.d. "valore di parità contabile implicito"). Pertanto, una variazione del solo ammontare del capitale sociale, fermo quindi restando il numero delle azioni emesse, oppure una variazione del solo numero complessivo delle azioni in circolazione, fermo quindi restando l'importo del capitale sociale, determinerà una variazione del valore di parità contabile implicito delle azioni emesse.

L'eliminazione del valore nominale espresso rappresenta uno strumento di flessibilità e di semplificazione amministrativa che può rivelarsi utile, tra l'altro, in caso di operazioni sul capitale, quale quella di cui al quarto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, di cui si dirà più oltre, in quanto vengono eliminati i problemi connessi alla presenza del valore nominale fissato in una cifra predeterminata.



In particolare, l'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni consente una maggiore flessibilità di fondamentale interesse per la Società, specie in periodi di forte volatilità dei prezzi di borsa. In particolare, l'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni consente, nella strutturazione delle operazioni di aumento di capitale, l'emissione di nuove azioni ad un prezzo anche inferiore alla preesistente parità contabile. In mancanza di valore nominale, infatti, l'emittente può stabilire liberamente il numero delle azioni da emettere a fronte di un determinato importo di capitale ed eventuale relativo sovrapprezzo, così dunque liberamente determinando il prezzo di emissione delle azioni medesime: l'unico vincolo è quello previsto dall'articolo 2346, comma 5, del codice civile, ai sensi del quale il valore dei conferimenti non può essere inferiore all'ammontare complessivo dell'aumento di capitale. La proposta eliminazione dell'attuale valore nominale riguarda, come del resto non potrebbe che riguardare, sia le azioni ordinarie che quelle di risparmio. Si evidenzia, peraltro, che il valore nominale unitario assume rilevanza – nell'ambito della disciplina statutaria della Società – sia per la determinazione del dividendo spettante agli azionisti (ordinari e di risparmio), sia per l'individuazione di certi diritti spettanti agli azionisti di risparmio in tema di partecipazione alle perdite e di riduzione del capitale.

Più specificamente, l'articolo 27 dello statuto sociale, nella sua attuale versione, individua il valore nominale unitario quale parametro della determinazione del dividendo spettante alle azioni di risparmio.

In conseguenza dell'eliminazione del riferimento al valore nominale unitario, si propone di sostituire l'attuale riferimento a detto valore con un parametro numerico fissato in un valore corrispondente al nominale unitario delle azioni – nonché, conseguentemente, alla sua parità contabile implicita alla data della presente Relazione – pari ad Euro 1,00.

In sede di distribuzione degli utili, le azioni di risparmio riceveranno pertanto un privilegio pari al 6,5% di Euro 1,00 per azione (e, dunque, di Euro 0,065). L'eventuale parte rimanente dell'utile sarà poi ripartita tra azioni ordinarie e azioni di risparmio in modo tale che a queste ultime spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle prime, in misura pari al 5,2% di Euro 1,00 (e, dunque, di Euro 0,052).

Nella medesima prospettiva si propone di aggiornare la disciplina del diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite, prevedendo che eventuali perdite di capitale non colpiscano le azioni di risparmio se non nella parte che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie. Del pari, nel caso di scioglimento della Società, la prelazione delle azioni di risparmio nel rimborso del capitale, a seguito della modifica statutaria, non sarà più riferita al loro



valore nominale, ma fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Ciò precisato, si propone di modificare lo statuto sociale al fine di eliminare ogni menzione relativa al valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio, indicando, pertanto, all'art. 5 l'importo complessivo del capitale sociale, il numero di azioni in cui è frazionato ed climinando l'indicazione del loro valore nominale unitario. Inoltre, verranno modificati gli artt. 6, 27 e 31 dello statuto per riflettere l'avvenuta introduzione del parametro numerico puntuale nell'ambito della disciplina di taluni diritti degli azioni di risparmio (art. 6), della determinazione del dividendo spettante agli azionisti (art. 27) e della determinazione del privilegio in fase di liquidazione (art. 31). In linea con la prassi per operazioni similari, all'art. 6 è stata infine riformulata l'ultima parte del comma 5 al fine di chiarirne i termini di applicazione alla luce delle modifiche in esame.

Al fine di allineare il *wording* dello statuto all'evoluzione normativa, proponiamo infine – con l'occasione – di modificare l'ultimo capoverso dell'art. 5 sostituendo "revisione legale" a "revisione contabile".

Testo vigente	Testo proposto
Art. 5 (Misura del capitale)	Art. 5 (Misura del capitale)
Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in: - n. 367.047.470 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro cadauna;	Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in: - n. 367.047.470 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro cadauna senza indicazione di valore nominale;
- n. 127.683.666 azioni di risparmio del valore nominale di 1,00 Euro cadauna.	- n. 127.683.666 azioni di risparmio del valore nominale di 1,00 Euro cadauna senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato	per E	uro	Invariato
322.210.947,00 alla gestione	relativa :	alle	
assicurazioni danni e	per E	uro	
172.520.189,00 alla gestione	relativa :	alle	
assicurazioni sulla vita.			
			



La liselva da soviappionio anti-	Invariato
attribuita per Euro 205.396.577,39 alla	
gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione	
relativa alle assicurazioni sulla vita.	
Le riserve di rivalutazione sono attribuite	Invariato
per Euro 172.200.702,63 alla gestione	
relativa alle assicurazioni danni e per Euro	
27.824.231,05 alla gestione relativa alle	
assicurazioni sulla vita.	
La riserva legale è attribuita per Euro	Invariato
23.203.165,60 alla gestione relativa alle	
assicurazioni danni e per Euro	
12.332.998,80 alla gestione relativa alle	·
assicurazioni sulla vita.	
Le riserve per azioni proprie e della	Invariato
controllante sono attribuite per Euro	
23.506.325,77 alla gestione relativa alle	
assicurazioni danni c per Euro	
10.845.943,00 alla gestione relativa alle	
assicurazioni sulla vita.	
Le altre riserve sono attribuite per Euro	Invariato
775.952.973,83 alla gestione relativa alle	
assicurazioni danni e per Euro	
399.893.921,48 alla gestione relativa alle	
assicurazioni sulla vita.	

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.	
pagamento, il diritto di onzione spettante ai	In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci



per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.	per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile legale.
Art. 6 (Azioni)	Art. 6 (Azioni)
Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.	Invariato
Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.	Invariato
Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.	Invariato
Il valore nominale complessivo delle azioni di risparmio non può superare la metà del capitale sociale.	Il valore nominale complessivo numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.
Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio,	Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre
AZIOHI. HI CALCHEA UI GIA UI DECIDIO,	ezioni In carenza di utili di esercizio.

l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la azioni. In carenza di utili di esercizio, distribuzione di riserve per assicurare il l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la



garantito dividendo minimo maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale altre azioni. delle complessivo deliberazioni relative alla riduzione e alla debbono del capitale reintegrazione necessari mediante i assicurare, raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

distribuzione di riserve per assicurare il la garantito dividendo minimo maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle non trova capienza nella frazione di capitale <u>rappresentata dalle altre azioni.</u> deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni:

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale. Invariato

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possazno influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

Invariato

Art. 27 (Ripartizione degli utili)

Art. 27 (Ripartizione degli utili)

Gli utili risultanti dal bilancio approvato

Gli utili risultanti dal bilancio approvato



dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino al 6,5% del loro valore nominale.
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni dividendo spetti un risparmio complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 5,2% del valore nominale dell'azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la straordinaria parziale assegnazione prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 6,5% del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

Art. 31 (Liquidazione)

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di azioni di risparmio hanno

dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino al 6,5% del loro valore nominale ad Euro 0,065 per azione.-;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 5,2% del-valore nominale dell'azione ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al-6,5% del loro valore nominale ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

Art. 31 (Liquidazione)

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di azioni di risparmio hanno



prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale delle azioni stesse. prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azioneper l'intero valore nominale delle azioni stesse.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

La presente proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio e di introduzione di un parametro numerico puntuale non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la proposta non è soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregindizio per i diritti della categoria.

Si segnala infine che la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, le modifiche statutarie conseguenti sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.;

esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

1) di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di Fondiaria -SAI S.p.A., ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del codice civile;



- di sostituire i riferimenti, anche percentuali, al valore nominale delle azioni contenuti negli articoli
 6, 27 e 31 dello statuto sociale con un importo determinato sulla base dell'attuale parità contabile implicita delle stesse di Euro 1,00;
- 3) di adeguare alla eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni le disposizioni, contenute nell'articolo 6 dello statuto sociale, relative al limite massimo quantitativo delle azioni di risparmio e al diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite;
- 4) di modificare gli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale come segue:

Art. 5 - Misura del capitale:

'Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:

- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;
- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il



prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale."

Art. 6 - Azioni:

'Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio."

Art. 27 – Ripartizione degli utili:

"Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:



- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a movo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopì che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi."

Art. 31 – Liquidazione:

'In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi."

5) di conserire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge.

* * * *

 Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di FONDIARIA-SAI S.p.A. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori partecipanti,



siete stati inoltre convocati in assemblea straordinaria per confermare l'approvazione della proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di Fonsai.

L'effettuazione di un raggruppamento azionario, con la conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione, consentirebbe di facilitare la gestione amministrativa delle azioni stesse (ordinarie e di risparmio) nell'interesse degli azionisti attuali e futuri.

Va ricordato in proposito che un'operazione di raggruppamento azionario non ha di per sé influenza sul valore della partecipazione posseduta: gli azionisti (ordinari e di risparmio) vedrebbero diminuire il numero di azioni in portafoglio e, nel contempo, aumentare il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale dell'investimento a parità di altre condizioni.

Per le motivazioni sopra illustrate, si propone all'odierna Assemblea di autorizzare il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio secondo un rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti e di n. 1 azione di risparmio ogni n. 100 azioni di risparmio esistenti.

Compatibilmente con le esigenze derivanti dall'opportunità di procedere senza indugio, ad esito dell'ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni, all'avvio dell'offerta delle azioni in opzione in esecuzione dell'aumento di capitale di cui al quarto punto all'ordine del giorno, è previsto che tale raggruppamento venga eseguito prima dell'inizio dell'aumento di capitale nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana e le altre Autorità competenti.

Il Consiglio di Amministrazione terrà conto del raggruppamento nella determinazione delle condizioni dell'aumento di capitale medesimo.

Al fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione di raggruppamento, si renderà necessario l'annullamento di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio di proprietà di un azionista che si renderà a ciò disponibile ovvero, in difetto, della Società stessa, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale. Le operazioni di raggruppamento saranno effettuate ai sensi della normativa applicabile degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli soci e la gestione di eventuali resti che dovessero emergere dalle stesse, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti stessi un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli, o commissioni.



Alla luce di quanto precede, lo statuto sociale di Fonsai dovrebbe essere variato, come di seguito riportato, tenuto conto del raggruppamento.

Di seguito si riportano gli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo risultante a seguito delle modifiche riguardanti l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Testo di riferimento	Testo Proposto
Art. 5 (Misura del capitale)	Art. 5 (Misura del capitale)
Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:	Invatiato
- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;	
- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.	
Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
La tiserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato



Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.	Invariato
In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.	Invariato
	L'Assemblea straordinaria del [] 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di



	risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.
Art. 6 (Azioni)	Art. 6 (Azioni)
Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.	Invariato
Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.	Invariato
Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.	Invariato
Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.	Invariato
Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la	Invariato



maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.	
Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di rispatmio saranno modificati in modo conseguente.	
In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.	Invariato
Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.	Invariato
	A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al quinto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.
Art. 27 (Ripartizione degli utili)	Art. 27 (Ripartizione degli utili)



Gli utili risultanti dal bilancio approvato	Invariato
dall'assemblea, fatta deduzione delle quote	
assegnate alle riserve ordinarie nelle misure	
stabilite dalla legge, saranno ripartiti come	
segue:	
- alle azioni di risparmio un dividendo	
privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;	
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle	
azioni di risparmio in modo che alle azioni	
di risparmio spetti un dividendo	
complessivo maggiorato, rispetto a quello	
delle azioni ordinarie, in misura pari ad	
Euro 0,052 per azione; salva la facoltà	
dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in	
parte, l'assegnazione a riserve o ad	
accantonamenti o il rinvio a nuovo o la	
parziale assegnazione straordinaria ai	
prestatori di lavoro dipendenti della società	
stabilendone la misura, le condizioni ed i	
criteri di ripartizione od ancora per quegli	
altri scopi che essa ritenga conformi agli	
interessi sociali.	
Quando in un esercizio sia stato assegnato	Invariato
alle azioni di risparmio un dividendo	
inferiore ad Euro 0,065 per azione, la	
differenza è computata in aumento del	
dividendo privilegiato nei due esercizi	
successivi.	
	A seguito dell'esecuzione del
	raggruppamento delle azioni deliberato
	dall'Assemblea straordinaria del []
1	2012, i sopra indicati importi di Euro
	0,065 per azione e di Euro 0,052 per
	azione risulteranno aumentati,
	rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2
	per azione.
	-



Art. 31 (Liquidazione)	Art. 31 (Liquidazione)
In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.	Invariato
I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.	
Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.	
	A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [] 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.

La presente proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la stessa non è soggetta all'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Si segnala infine che la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, le modifiche statutarie conseguenti sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:



'L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

- di raggruppare, in data da determinarsi di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra 1) Autorità competente, le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 (cento) azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 (settanta) azioni ordinarie e di n. 66 (sessantasei) azioni di risparmio di proprietà di un azionista che si rendesse a ciò disponibile ovvero, in difetto, della Società stessa, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del 3.670.474 diviso in sarà pertanto quale 11 capitale sociale (tremilioniseicentosettantamilaquattrocentosettantaquattro) azioni ordinarie e n. 1.276.836 (unmilioneduecentosettantaseimilaottocentotrentasei) azioni di risparmio;
- di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati, a seguito della eliminazione dell'indicazione del valore nominale, i privilegi delle azioni di risparmio contenuti negli articoli 6, 27 e 31 dello statuto sociale;
- 3) di modificare conseguentemente gli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale come segue:

Art, 5 – Misura del Capitale:

'Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:

- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;
- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.



Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio."

Art. 6 – Azioni:

'Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.



Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. I e azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al quinto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.";

Art. 27 – Ripartizione degli utili:

"Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la



misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione";

Art. 31 – Liquidazione:

'In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.";

di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei 4) limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; (b) adottare ogni e più opportuna misura a tutela dei portatori di un numero di azioni rappresentative del capitale sociale inferiore a (o non multiplo di) 100 (cento); (c) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; (d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più



efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; (f) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni agli articoli 5, 6, 27 e 31 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni.

* * * *

3. Modifica degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea speciale), 27 (Ripartizione degli utili) e 31 (Liquidazione) dello statuto sociale, al fine di consentire alla Società di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori partecipanti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per confermare l'approvazione di alcune modifiche allo statuto sociale al fine di consentire alla Società di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente. Questa modifica – che riguarda gli artt. 6, 10, 27 e 31 dello statuto – è strettamente funzionale all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al successivo punto all'ordine del giorno. Come sarà esaminato più avanti nel dettaglio, infatti, detta proposta di aumento di capitale prevede l'emissione di (i) azioni ordinarie da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie e (ii) azioni di risparmio di una nuova categoria (che, per comodità espositiva, saranno indicate come azioni di risparmio di categoria B) da offrire in opzione ai titolari delle azioni di risparmio già in circolazione (che, per comodità espositiva, saranno indicate come azioni di risparmio di categoria A).

La presente proposta prevede che le azioni di risparmio di categoria B siano dotate degli stessi diritti delle azioni di risparmio di categoria A, con il parametro di riferimento per la determinazione del privilegio ancorato alla "parità contabile media della categoria", da intendersi come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle azioni di risparmio della categoria B ed il numero complessivo delle azioni della categoria medesima. Tale parametro, in sede di prima emissione delle azioni di risparmio della categoria B, coinciderà dunque con la porzione del prezzo di emissione che sarà imputata a capitale. Nel corso del tempo, peraltro, il parametro potrà variare a seguito di nuove emissioni di azioni di categoria B, in dipendenza dell'importo del prezzo di sottoscrizione che, nel contesto di tali nuovi eventuali emissioni, sarà



imputato a capitale sociale. Le modifiche proposte consistono dunque nell'adeguamento degli artt. 6, 10, 27 e 31 dello statuto – che contengono le previsioni statutarie di riferimento per le azioni di risparmio di categoria A – in modo da inserire una corrispondente disciplina per le azioni di risparmio di categoria B secondo il criterio sopra indicato.

Di seguito si riportano le proposte di modifica degli artt. 6, 10, 27 e 31 dello statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo risultante a seguito delle modifiche riguardanti i precedenti punti all'ordine del giorno.

Testo di riferimento	Testo proposto		
Art. 6 (Azioni)	Art. 6 (Azioni)		
Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.	Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.		
	La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (di seguito, le "Azioni di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le "Azioni di Categoria B" e, insieme alle Azioni di Categoria A, le "Azioni di Risparmio"). Le Azioni di Categoria A e le Azioni di Categoria B attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.		
Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.	Invatiato		
Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.	Invariato		
Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.	Il numero delle aAzioni di aRisparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.		
Alle azioni di risparmio spetta il privilegio	Alle aAzioni di tRisparmio spetta il		



nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il minimo garantito dividendo maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

privilegio nella ripartizione degli utili e nel capitale, per cui allo rimborso del scioglimento della società, nell'ordine, le <u>Azioni di Categoria A</u> esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione e le Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B <u>esistenti) (di seguito, la "Parità</u> Contabile delle Azioni di Categoria B"). Le aAzioni di rRisparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle aAzioni di aRisparmio non diritto di intervenire nelle hanno il della società né quello assemblee richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le aAzioni rRisparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il garantito dividendo minimo maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle aAzioni di #Risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o



Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.

frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio Azioni di Categoria A saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale. In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di—delle Azioni di #Risparmio della società, le #Azioni di #Risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quellae specialei.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

Ail rappresentantie comunie degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle aAzioni di resisparmio.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al quinto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al quinto sesto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.

Art. 10 (Assemblea ordinaria straordinaria. Assemblea speciale)

Art. 10 (Assemblea ordinaria straordinaria. Assemble<u>e</u>a special<u>ie</u>)

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina, Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina,



rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

All'assemblea speciale e al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.

Art. 27 (Ripartizione degli utili)

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;

- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni risparmio spetti dividendo di complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve accantonamenti o il rinvio a nuovo o la assegnazione straordinaria prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

All'e assembleen specialie e ail rappresentantie comunie degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.

Art. 27 (Ripartizione degli utili)

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti secondo l'ordine come che segue:

- alle azioni di risparmio Azioni di Categoria A un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;
- alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle aAzioni di ERisparmio in modo che alle azioni di risparmio Azioni di Categoria A dividendo complessivo spetti un maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione, e alle Azioni di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la straordinaria parziale assegnazione prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.



Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.	Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio Azioni di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione e/o alle Azioni di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [] 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione.	Invariato
Art, 31 (Liquidazione)	Art. 31 (Liquidazione)
In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.	In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.
I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.	I possessori di azioni di risparmio Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.
	I possessori di Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alia Parità Contabile delle Azioni di Categoria B.
Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.	Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.
A seguito dell'esecuzione del	Invariato



raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.

Le proposte di modifica degli artt. 6, 10, 27 e 31 dello statuto non integrano fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la proposta non è soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Si segnala infine che la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, le modifiche statutarie conseguenti sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

<u>Proposta di deliberazione</u>

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

'L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cantela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

- di approvare che la Società possa emettere nuove azioni di risparmio (di seguito le "Azioni di Categoria B") aventi le stesse caratteristiche delle azioni di risparmio già in circolazione (di seguito le "Azioni di Categoria A") ad eccezione di quanto segue:
 - prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria, intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle



- Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti (di seguito la "Parità Contabile delle Azioni di Categoria B");
- dividendo privilegiato, dopo quello di euro 6,5 (sei virgola cinque) spettante alle Azioni di Categoria A, fino ad un importo pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento) della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
- . dividendo complessivo maggiorato rispetto alle azioni ordinarie pari al 5,2% (cinque virgola due per cento) della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
- . prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale in caso di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
- 2) di modificare gli articoli 6, 10, 27 e 31 dello statuto sociale di Fondiaria SAI S.p.A. secondo la formulazione di seguito indicata:

Art. 6 – Azioni:

"La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (di seguito, le "Azioni di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le "Azioni di Categoria B" e, insieme alle Azioni di Categoria A, le "Azioni di Risparmio").

Le Azioni di Categoria A e le Azioni di Categoria B attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle Azioni di Risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociule.

Alle Azioni di Risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società, nell'ordine, le Azioni di Categoria A banno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione e le Azioni di Categoria B banno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Categoria B"). Le Azioni di Risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle Azioni di Risparmio non banno il diritto di intervenire nelle assemblee della



società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle Azioni di Risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle Azioni di Categoria A saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o delle Azioni di Risparmio della società, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quelle speciali.

Ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al sesto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.";

Art. 10 – Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblee speciali

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Alle assemblee speciali e ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge."

Art. 27 – Ripartizione degli utili:

"Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti secondo l'ordine che segue:

- alle Azioni di Categoria A un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;
- alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio in modo che alle Azioni di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie,



in misura pari ad Euro 0,052 per azione, e alle Azioni di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione e/o alle Azioni di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione".

Art. 31 - Liquidazione:

'In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

I possessori di Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione";

di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge e (b) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni agli articoli 6, 10, 27 e 31 conseguenti l'esecuzione del raggrappamento delle azioni."



* * * *

4. Aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie e azioni di risparmio di nuova categoria da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni increnti e conseguenti.

Signori partecipanti,

siete stati inoltre convocati in assemblea straordinaria per confermare l'approvazione della proposta di aumento di capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni di risparmio di categoria B aventi le caratteristiche illustrate nel precedente punto all'ordine del giorno (le "Azioni di Categoria B"), da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di azioni di risparmio in circolazione della Società (le "Azioni di Categoria A"), ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma del codice civile (l'"Aumento di Capitale").

Si propone inoltre di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'Aumento di Capitale e, in particolare, il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie e quello delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi) da determinarsi nell'imminenza dell'offerta in opzione tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato nonché delle prassi di mercato, nonché di stabilire il numero di azioni da emettere e il relativo rapporto di opzione.

1. Motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale in rapporto anche all'andamento gestionale della società.

L'Aumento di Capitale si pone l'obiettivo di consentire un rafforzamento patrimoniale del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI (il "Gruppo"), alla luce dei recenti risultati economici nell'attuale contesto congiunturale del mercato assicurativo e finanziario e si



prefigge, anche in via complementare ad altre iniziative, di riportare il margine di solvibilità consolidato del Gruppo al livello indicato dagli obiettivi di Risk Tolerance stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella misura del 120%.

Come comunicato al mercato in data 12 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva in quella sede dato incarico all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale di approfondire le possibili iniziative da proporre al Consiglio stesso in ordine ad interventi di patrimonializzazione, anche strutturali, nel breve periodo. Al fine di rendere massimamente efficace e tempestiva tale attività, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di avvalersi di un primario advisor finanziazio indipendente, individuato in Goldman Sachs International.

Successivamente, in data 23 dicembre 2011, come comunicato al mercato in pari data, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva quindi esaminato i risultati delle attività svolte dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale con l'assistenza di detto advisor circa le possibili iniziative in ordine a interventi di patrimonializzazione da intraprendere nel breve periodo al fine di riportare il margine di solvibilità consolidato al di sopra di detta soglia del 120%.

In occasione di detta riunione, il Consiglio aveva esaminato stime preliminari di preconsuntivo relative all'esercizio 2011, che evidenziavano una previsione di perdita, al netto delle imposte, di € 925 milioni e un *solvency ratio* stimato − tenuto conto degli effetti del regolamento Isvap n. 37/2011, pari a circa 21 punti percentuali − intorno al 90%.

Il Consiglio di Amministrazione della Società aveva successivamente esaminato – nella riunione del 29 gennaio 2012 – un aggiornamento di dette stime preliminari, che conduceva ad una previsione di perdita, al netto delle imposte, di € 1.105 milioni e ad un solvency ratio stimato – tenuto conto sempre degli effetti sopra richiamati – intorno al 75%.

Tali stime aggiornate, nonostante l'andamento operativo e gestionale dell'ultima parte dell'esercizio 2011 avesse confermato il *trend* positivo già emerso nel corso dell'esercizio, erano l'effetto di componenti negative non ripetibili riguardanti essenzialmente:

adeguamenti delle riserve sinistri del ramo RC Auto nell'ordine di € 790 milioni circa, collegati all'effetto combinato di due fattori: (i) aggiornamento dei dati di riferimento all'ultima chiusura contabile disponibile a gennaio (mese di dicembre 2011) e (ii) conclusione dei processi di affinamento dei modelli statistico attuariali sviluppati con riferimento alle serie storiche dei principali parametri della



sinistralità del portafoglio. Si precisa peraltro che tale effetto, non ripetibile, era almeno in parte compensato dall'ulteriore miglioramento dell'andamento tecnico registrato anche nel mese di dicembre 2011, riveniente dall'ulteriore riduzione della frequenza dei sinistri RC Auto;

- adeguamenti di valore del portafoglio azionario del comparto "disponibile per la vendita" e obbligazionario (quest'ultimo relativo esclusivamente ai titoli di stato greci in portafoglio), nell'ordine di € 350 milioni;
- svalutazioni di immobili per complessivi circa € 310 milioni a seguito delle valutazioni effettuate sul patrimonio immobiliare del Gruppo alla luce delle nuove perizie acquisite;
- svalutazione di avviamenti stimata in circa € 120 milioni.

L'Isvap, con lettera del 10 gennaio 2012, aveva rilevato la grave carenza del requisito di solvibilità corretta richiedendo l'impegno a realizzare iniziative per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura.

L'Aumento di Capitale va quindi nel senso indicato anche dall'Isvap.

Il trend positivo registrato nell'ultima parte dell'esercizio 2011 è proseguito nei primi mesi del 2012 ed ha trovato riscontro nei conti consolidati al 31 marzo 2012 approvati dalla Società il 10 maggio 2012 (per maggiori informazioni cfr. paragrafo 3 che segue).

Si segnala in proposito che, con lettera del 6 marzo 2012, l'azionista Premafin aveva richiesto alla Società di valutare se "alla luce del positivo andamento registrato dai mercati nonché del positivo andamento gestionale di Fondiaria SAI nei primi mesi dell'anno, sulla base di un aggiornamento della situazione di solvibilità consolidata, si ritenga di confermare o meno agli azionisti la quantificazione del deliberando aumento di capitale".

Il Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 15 marzo 2012 aveva esaminato, anche alla luce delle richieste formulate dalla controllante Premafin con la citata lettera, gli approfondimenti effettuati dagli *advisor* finanziari incaricati Goldman Sachs e Citi, che, nel quadro macroeconomico di riferimento, avevano analizzato l'evoluzione della situazione di solvibilità consolidata della Compagnia e rappresentato gli impatti in relazione a vari ipotetici livelli di ricapitalizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione – tenendo in considerazione la temporaneità dei benefici ex Regolamento ISVAP 37/2011, la persistente volatilità dei mercati azionario, obbligazionario corporate e governativo, nonché la necessità di assicurare in via stabile e duratura un adeguato livello di patrimonializzazione – aveva ritenuto, sentito il parere degli advisor, di non modificare l'entità dell'aumento di capitale proposto.



Si segnala che un aumento di capitale nell'importo massimo proposto determinerebbe un margine di solvibilità corretto proforma al 31 dicembre 2011 pari al 125% mentre, in base alle quotazioni del 30 aprile 2012, lo stesso si attesterebbe al 136,2%, in ogni caso superiore all'obiettivo di *risk tolerance* definito dal Consiglio, pari al 120%.

Operazione di integrazione con il Gruppo Unipol

In data 29 gennaio 2012 UGF aveva reso noto di aver raggiunto con Premafin un accordo avente ad oggetto i reciproci impegni con riguardo alla realizzazione di un progetto di integrazione per fusione tra la Società, Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin e Milano Assicurazioni S.p.A. Nell'ambito di tale progetto di integrazione è previsto che Premafin deliberi un aumento di capitale sociale riservato a UGF per massimi Euro 400.000.000 funzionale a dotare Premafin delle risorse finanziarie necessarie per consentire alla stessa Premafin e alla sua controllata Finadin S.p.A. di partecipare, per le quote di rispettiva competenza, all'Aumento di Capitale oggetto del presente punto di questa Relazione. Per tale via UGF acquisirebbe indirettamente il controllo del Gruppo Fondiaria-SAI.

Secondo quanto rappresentato al mercato, l'efficacia dell'accordo risulta subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, costituite, tra l'altro, dal rilascio delle autorizzazioni richieste dalle competenti Autorità di vigilanza e dal riconoscimento in favore di Unipol, da parte della Consob, della esenzione dall'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto sulle azioni di Premafin, Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2012, prendendo atto dell'intervenuta sottoscrizione dell'accordo fra UGF e Premafin, aveva deliberato di avviate le opportune attività istruttorie in relazione alla prospettata integrazione, finalizzate alla formulazione delle successive proposte da presentare agli organi deliberanti.

Alla stessa data, Mediobanca – che aveva assunto alla fine di dicembre l'incarico di organizzare un consorzio di garanzia in relazione all'ipotesi di aumento deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2011, per un importo di massimi Euro 750 milioni – aveva formulato una nuova proposta per la strutturazione del consorzio di garanzia dell'aumento che, alla luce dell'accordo intervenuto tra Premafin ed UGF, assumeva il perfezionamento del progetto d'integrazione in esso previsto.

Successivamente, la Società ha avviato una complessa attività istruttoria e negoziale, volta a valutare la sussistenza dei presupposti di percorribilità dell'operazione di integrazione.

In data 16 aprile 2012, UGF ha comunicato alla Società di ritenere che, al fine di rispecchiare i valori economici delle società coinvolte nell'integrazione così come



emergenti dalle valutazioni effettuate, la partecipazione attesa di UGF nel capitale sociale ordinario di Fonsai quale società incorporante nella prospettata fusione dovesse essere pari al 66,7%.

Il Consiglio di Amministrazione della Società del 19 aprile 2012, dopo aver valutato positivamente la sussistenza dei presupposti di percorribilità dell'integrazione con il Gruppo Unipol sotto il profilo delle motivazioni di carattere industriale ed in termini di solvency margin pro-forma, anche prospettico, della società risultante dalla prospettata fusione, ha tuttavia preso atto che la proposta formulata dal Gruppo Unipol non coincideva con le valutazioni effettuate dai propri advisor finanziari. Il Consiglio ha comunque che fosse possibile proseguire nell'approfondimento ritenuto dell'operazione avviando un confronto con il Gruppo Unipol per valutare congiuntamente possibili adeguamenti, anche in relazione alla struttura dell'operazione, che ne potessero incrementare la convenienza per gli azionisti di Fonsai.

A seguito del confronto negoziale con il Gruppo Unipol, il Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2012, ha deliberato di inviare alla controllante Premafin ed alla controllata Milano Assicurazioni e, per conoscenza, a UGF e a Unipol Assicurazioni, una proposta contente le percentuali attese di partecipazione al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società ritenute da questa accettabili, unitamente alle assunzioni poste a fondamento delle proprie valutazioni.

Al termine di un processo di discussione della proposta che ha coinvolto - oltre alla Società - anche Milano Assicurazioni, il Consiglio di Amministrazione di Premafin ha trasmesso in data 23 maggio 2012 la proposta di Fonsai a UGF. Come comunicato al mercato, la proposta prevede che all'esito della prospettata fusione, UGF detenga il 61% delle azioni ordinarie della società risultante dalla fusione e che gli attuali azionisti di minoranza della Società, di Milano Assicurazioni e di Premafin detengano, rispettivamente, partecipazioni pari al 27,45%, 10,70% e 0,85%. Per maggiori informazioni sulle assunzioni e sui termini della proposta medesima si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 24 maggio 2012.

Alla data della presente Relazione, UGF non ha ancora fatto pervenire alcuna comunicazione al riguardo.

La proposta di aumento di capitale, in questi termini, si inserisce nel più ampio ambito del progetto d'integrazione con il Gruppo Unipol.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è impegnato a monitorare l'avveramento delle condizioni sospensive cui è subordinata l'esecuzione dell'accordo sottoscritto in



data 29 gennaio 2012 fra la controllante Premafin e UGF, dal quale dipende il perfezionamento dell'integrazione.

3. Andamento gestionale

Il resoconto intermedio di gestione di Fondiaria - SAI al 31 marzo 2012, consultabile sul sito internet della Società ed al quale si rinvia per maggiori dettagli, rilevava un utile consolidato pari a € 73,5 milioni.

La tabella di seguito riportata riepiloga i dati economici salienti del resoconto intermedio di gestione di Fondiaria - SAI al 31 marzo 2012.

(€ migliaia)				Altre	IC Extra	,
, ,	Danni	Vita	Immobiliare	Attività	settore	Totale
Premi netti	1,720.033	854.956				2.574.989
Commissioni attive		1.203		6.291	-2.560	4.934
Proventi e oneri derivanti da						
strumenti finanziari a fair						
value rilevato a conto						24 255
economico	794	252.219	-317	681	0	253.377
Proventi derivanti da						
partecipazioni in controllate,	454	٥	0	0	0	151
collegate e joint venture	151	0	υ	U	U	1.71
Proventi derivanti da altri						
strumenti finanziari e investimenti immobiliari	122.985	194.346	12.604	15.638	-12,993	332.580
Altri ricavi	110.936	8,558	4.858	157,164	-172.043	109.473
TOTALE RICAVI E	110.750	0,550	11030	,0,1101	2.2.4	
PROVENTI	1.954.899	1.311.282	17.145	179.774	-187.596	3.275.504
Oneri netti relativi ai sinistri	-1.238.898	-1.156.495	0	0	0	-2.395.393
Commissioni passive	0	-1.221	0	-1.586	0	-2.807
Oneri derivanti da						
partecipazioni in controllate,						
collegate e joint venture	-6.909	0	-71	-81	0	-7.061
Oneri derivanti da altri						
strumenti finanziari e			45.516	0.0//	3974	07.400
investimenti immobiliari	-47.915	-19.636	-15.746	-8.966	4771	-87.492
Spese di gestione	-353.872	-50.908	-51	-77.648	57807	-424.672
Altri costi	-236.744	-23.202	-6.979	-101.522	125018	-243,429
TOTALE COSTI E				400.000	40m #0 <	2 4/0 DE 3
ONERI	-1.884.338	-1,251,462	-22.847	-189.803	187596	-3.160.854



UTILE (PERDITA)						
DELL'ESERCIZIO						
PRIMA DELLE						
IMPOSTE	70.561	59.820	-5.702	-10.029	0	114.650
Imposte						-43.415
UTILE (PERDITA)						
DELL'ESERCIZIO AL						
NETTO DELLE						m / 0.4 H
IMPOSTE						71.235
UTILE (PERDITA)						
DELLE ATTIVITÀ						
OPERATIVE CESSATE			*			2,311
UTILE (PERDITA)						
CONSOLIDATO						73.546
di cui di pertinenza del						
Gruppo						60.514
di cui di pertinenza di						
terzi						13.032
Risultato prima delle						
imposte al 31/03/2011	-24.845	9,668	4.483	-12.988	0	-23.682

4. L'eventuale esistenza di consorzi di garanzia e/o di collocamento, la relativa composizione, nonché le modalità e i termini del loro intervento.

In data 3 febbraio 2012, Fonsai ha conferito a Mediobanca — Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") incarico per la promozione, a condizioni in linea con la prassi di mercato, del consorzio di garanzia relativo all'Aumento di Capitale, nel contesto della suddetta ipotesi di integrazione con UGF, società che a sua volta ha conferito analogo incarico a Mediobanca per il proprio connesso aumento di capitale.

In tale ambito, Fondiaria - SAI e UGF hanno ricevuto la disponibilità da parte di Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stanley, Nomura, UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking a partecipare — in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, a condizioni in linea con la prassi di mercato, successivamente alla soddisfacente analisi del progetto di integrazione — al consorzio per i rispettivi aumenti di capitale, con la precisazione che la disponibilità di UniCredit Corporate & Investment Banking è condizionata al completamento del processo necessario per l'ottenimento delle autorizzazioni da parte dei competenti organi interni anche alla luce delle disposizioni previste dall'art. 136 del d. lgs. n. 385/1993.



Gli impegni preliminari assunti da Mediobanca e dalle altre suddette banche sono strettamente connessi al positivo esito della prospettata operazione di integrazione con Unipol, non essendo stata fornita analoga garanzia alla Società in prospettiva stand alone. Conseguentemente, le manifestazioni di disponibilità pervenute dalle banche del consorzio sono tra l'altro condizionate all'esecuzione del progetto di integrazione.

Le eventuali altre forme di collocamento previste.

Non sono previste altre forme di collocamento privato.

6. I criteri in base ai quali è stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il rapporto di assegnazione previsto.

Come detto, la proposta sottoposta alla Vostra approvazione prevede che il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e quello delle Azioni di Categoria B sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato.

Conseguentemente alla determinazione dei prezzi di sottoscrizione (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), il Consiglio di Amministrazione definirà il numero massimo di azioni da emettere e il rapporto di offerta in opzione di queste ultime.

7. Gli azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alla quota posseduta, le azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati.

Fatto salvo quanto segue, alla data della presente Relazione non sono pervenute alla Società, da parte degli azionisti, manifestazioni di disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione. Nell'ambito dell'operazione di integrazione suddetta (cfr. § 1), UGF si è impegnata, tramite la sottoscrizione dell'aumento di capitale di Premafin riservato alla stessa UGF e a determinate condizioni, a fare in modo che Premafin e la sua controllata Finadin S.p.A. abbiano le disponibilità liquide per sottoscrivere l'Aumento di Capitale per la quota di loro rispettiva competenza.



8. Il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione.

Ai fini del ripristino delle condizioni di esercizio, la normativa di riferimento prevede che la Società debba "presentare, entro un termine congruo, ma non pregindizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura" (art. 227 d.lgs. 209/05). L'ISVAP ha ribadito l'urgenza di procedere senza indugio alle operazioni di rafforzamento patrimoniale, senza individuare un termine ultimo per il perfezionamento delle stesse.

Allo stato, tenuto conto del complesso ed articolato *iter* autorizzativo e regolamentare al quale risulta soggetto il progetto di integrazione oggetto dell'accordo del citato accordo del 29 gennaio 2012 tra Premafin e UGF, non è possibile definire una tempistica precisa. Tale tempistica presuppone, infatti, il verificarsi delle condizioni alle quali è soggetto l'accordo e la definizione dei termini e delle condizioni dell'integrazione con UGF. Fermo quanto sopra si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, il completamento dell'operazione di Aumento di Capitale si concluda comunque entro il 31 dicembre 2012.

9. La data di godimento delle azioni.

Le azioni ordinarie e le Azioni di Categoria B che saranno emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale oggetto della presente Relazione avranno godimento regolare e, pertanto, il diritto all'eventuale dividendo maturerà già a partire dai risultati dell'esercizio 2012.

10. Effetti economico patrimoniali dell'operazione

Per immediatezza di riferimento si riportano di seguito i dati inclusi nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012 di Fondiaria - SAI riguardanti, a livello consolidato, il patrimonio netto, gli investimenti e le riserve tecniche, con l'avvertenza che tale resoconto è redatto in base a principi contabili internazionali e non in base ai principi contabili civilistici italiani.

Patrimonio netto

(€ migliaia)

31/03/12

31/12/11



Patrimonio Netto	2,201,143	1,556,708
Patrimonio Netto di Gruppo	1,497,847	1,036.952
Capitale	494.731	494,731
Riserve di capitale	310.990	315.460
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali	985.831	1.834.570
Azioni proprie	(213.026)	(213.026)
Riserva per differenze di cambio	-64.521	-56.772
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita	-65950	-478.283
Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio	-10.722	-7.009
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	60.514	-852.719
Patrimonio Netto di Terzi	703.296	519.756
Capitale e riserve di terzi	722.600	903.659
Utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio	-32.336	-201.984
Utile (perdita) dell'escreizio di pertinenza di terzi	13.032	-181.919
Investimenti		
(€ migliaia)	31/03/12	31/12/11
Investimenti immobiliati	2.695.945	2.759.245
Partecipazioni in corrtrollate, collegate e joint venture	111.881	116.558
Investimenti posseduti sino alla scadenza	625.256	599.713
Finanziamenti e crediti	3.745.475	3.688.865
Attività finanziarie disponibili per la vendita	19.151.606	17.598.287
Attività finanziarie a fair value rilevato a cont economico	8.173.582	9.026.664
Totale investimenti	34.503.745	33.789.332



Attività materiali: immobili e altre attività materiali	398.582	401.744
Totale attività non correnti	34.902.327	34,191,076
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	938.766	976.582
Totale attività non correnti e disponibilità liquide	35.841.093	35.167.658
Riserve tecniche lorde		
(€ migliaia)	31/03/12	31/12/11
Riserve Tecniche Danni		
Riserva premi	2.586.021	2.741.846
Riserva sinistri	9.789.629	9.858.123
Altre reserve	9.857	10.353
Totale riserve Danni	12.385.507	12.610.322
Riserve Tecniche Vita		
Riserve per somme da pagare	515.633	360.690
Riserve matematiche	14.934.057	15.163.237
Riserve tecniche per cui il rischio dell'investimento		
è sopportato agli assicurati	7.389.006	7.666.345
Altre reserve	-411.028	-693.089
	22.427.668	
Totale Riserve Vita		22.497.183
Totale Riserve Tecniche Lorde	34.813.175	35,107,505

In relazione agli effetti pro-forma dell'Aumento di Capitale, pur non disponendo al momento di tutte le informazioni necessarie a misurarne l'impatto netto sul patrimonio netto consolidato di Gruppo, si stima che – al netto dei costi di transazione – l'operazione comporterà, in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento:

- un rafforzamento patrimoniale e finanziario di circa 1.040 milioni di Euro;
- effetti sinanziari ed economici dipendenti dalla tipologia di impiego delle risorse finanziarie derivanti dall'Aumento di Capitale, che, tenuto conto delle attuali condizioni



di mercato, potrebbe attestarsi nell'ordine di circa 40 milioni di Euro, al lordo dell'effetto fiscale.

11. Effetti sul valore unitatio delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore o della redistribuzione dello stesso tra più categorie di azioni.

Non essendo ancora stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il numero di azioni da emettere ed il relativo rapporto di opzione, elementi tutti che saranno determinati solo in prossimità dell'attuazione dell'Aumento di Capitale in funzione dell'andamento del mercato, non risulta possibile al momento né determinare, né formulare una stima dell'effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni per gli azionisti ordinari e di risparmio che non esercitassero integralmente i diritti di opzione loro spettanti. È tuttavia possibile sin d'ora anticipare che si tratterà di un effetto diluitivo significativo.

12. Autorizzazioni delle Autorità Competenti.

L'operazione proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità.

In particolare, le modifiche statutarie conseguenti all'operazione stessa sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Inoltre, l'esecuzione dell'Aumento di Capitale richiede, ai sensi dell'art. 94 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, la pubblicazione di un prospetto informativo di offerta e quotazione soggetto all'approvazione della Consob.

13. Altre informazioni.

La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B in esercizio dei diritti d'opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. I titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

Il pagamento integrale dei prezzi di offerta delle azioni dovrà essere effettuato al momento della sottoscrizione all'intermediario presso il quale verrà effettuata la sottoscrizione da parte dell'azionista.



14. Modifiche dello statuto sociale e diritto di recesso.

Qualora venga confermata l'approvazione della proposta di Aumento di Capitale di cui alla presente Relazione, sarà necessario procedere all'integrazione dell'art. 5 dello statuto sociale mediante inserimento di un nuovo ultimo comma che dia conto dell'avvenuta assunzione della relativa delibera da parte dell'Assemblea straordinaria. Tale modifica viene evidenziata nel prospetto di seguito riportato che, nella colonna di sinistra, evidenzia il testo risultante a seguito delle modifiche riguardanti l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio e del raggruppamento azionario di cui al primo e secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Testo di riferimento	Testo proposto
Art. 5 (Misura del capitale)	Art. 5 (Misura del capitale)
Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:	Invatiato
- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;	
- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.	
Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle	Invariato



ii oullo zita	
Assicurazioni sulla vita. La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.	Invariato
In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.	
L'Assemblea straordinaria del [] 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo	



annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.

L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi di emissione, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni di Categoria B (come definite al successivo art. 6), aventi godimento regolare, da offritsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari <u>di azioni ordinarie e a quelli</u> titolari/portatori di Azioni di Categoria A (come pure definite al successivo art. 6), ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, cod. civ. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio Amministrazione ogni più ampio potere affinché, nei modi e nelle forme di legge:

(i) definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni



- delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;
- (ii) determini in conseguenza di quanto previsto sub (i) il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;
- (iii) determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
- (iv) predisponga, sottoscriva e presenti
 tutta la documentazione
 necessaria, o anche solo opportuna,
 propedeutica, attuativa o
 comunque inerente all'aumento di



capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso.

La predetta modifica dell'art. 5 dello statuto sociale non integra la fattispecie prevista per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la stessa non è soggetta all'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Come già segnalato, la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, le modifiche statutarie conseguenti sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

'L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:



- di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,000 (unmiliardocentomilioni/00), comprensivo degli eventuali sovrapprezzi, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie ed Azioni di Categoria B aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A, ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, del codice civile;
- 2) di stabilire che l'aumento di capitale sia destinato alla gestione relativa alle assicurazioni danni ed alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita nelle proporzioni correnti;
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinchè, nei modi e nelle forme di legge:
 - (i) definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;
 - (ii) determini in conseguenza di quanto previsto sub (i) il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;
 - (iii) determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
 - (iv) predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso;
- 4) di modificare l'Articolo 5 dello Statuto sociale come segue:

Art, 5 – Misura del capitale

'Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:



- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;
- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

Iu caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.



L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi di emissione, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni di Categoria B (come definite al successivo art. 6), aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A (come pure definite al successivo art. 6), ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, cod. civ. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinchè, nei modi e nelle forme di legge:

- (i) definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;
- (ii) determini in conseguenza di quanto previsto sub (i) il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;
- (iii) determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
- (iv) predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedentica, attuativa o comunque inerente all'anmento di capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso."
- di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente fra loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere affinché per porre in essere tutto quanto sopra occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge e (b) provvedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi di legge, del



testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni conseguenti l'esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

* * * *

5. Modifica dell'art. 9 (Convocazione) dello statuto sociale.

Signori partecipanti,

l'art. 9 dello statuto della Società prevede che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di escreizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e che tale termine può essere prorogato "sino a centottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura del capitale e all'oggetto della società lo richiedano ovvero quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante".

Si propone di confermare la modifica della citata disposizione dell'art. 9 in modo da consentirne l'applicazione anche con riferimento all'ipotesi — prevista dagli artt. 92 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private) e 2364, ultimo comma, del codice civile — di redazione del bilancio consolidato. Si propone pertanto di inserire all'art. 9, comma 4, dello statuto un generico riferimento alla sussistenza delle condizioni di legge per poter convocare l'assemblea di approvazione del bilancio nel maggior termine di centottanta giorni.

Di seguito si riporta l'articolo 9 dello statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo vigente.

Testo di riferimento	Testo Proposto
Art. 9 (Convocazione)	Art. 9 (Convocazione)
L'assemblea è convocata dal consiglio di	L'assemblea è convocata dal consiglio di
amministrazione, o da un componente	amministrazione, o da un componente
delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso	delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso
la sede sociale o altrove, in Italia, mediante	la sede sociale o altrove, in Italia, mediante
avviso pubblicato nei termini previsti dalla	avviso pubblicato nei termini previsti dalla
normativa vigente sul sito internet della	normativa vigente sul sito internet della
Società e con le altre modalità previste dalla	Società e con le altre modalità previste dalla
disciplina anche regolamentare vigente.	disciplina anche regolamentare vigente.
Inoltre, tale avviso è pubblicato nella	Inoltre, tale avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla	Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla
disciplina applicabile, nel quotidiano "Il	disciplina applicabile, nel quotidiano "Il



Sole 24 Ore".

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere, nel rispetto delle prescrizioni di legge, prorogato sino a centottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano ovvero quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante.

L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.

Sole 24 Ore".

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere, nel rispetto delle prescrizioni di legge; prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano ovvero quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante.

L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.

La presente proposta di modifica dell'art. 9 dello statuto non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la proposta non è soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.



Si segnala infine che la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, la modifica statutaria conseguente è soggetta all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

'L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

di modificare le disposizioni statutarie relative alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio approvando, per l'articolo 9 dello statuto sociale di Fondiaria - SAI S.p.A., il seguente nuovo testo:

Art. 9 - Convocazione

'L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, o da un componente delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. Inoltre, tale avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla disciplina applicabile, nel quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chinsura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge.

L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritonga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.



L'assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci."


di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge.

* * * *

Milano, 25 maggio 2012

Fondiaria – SAI S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione





Spettabile Sator Capital Limited Via G. Carissimi, 41 00198- Roma N, fax: +39 06 85829301

¢

Spettabile Palladio Finanziaria S.p.A. Strada Statale Padana verso Verona, 6 36100 - Vicenza N. fax: +39 0444 650580

E, p.c.

Spettabile Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni Via Daniele Manin, 37 20121 Milano n, fax: +39 02 66704368

Via fax

Milano, 13 giugno 2012

Oggetto: Vostra lettera dell'8 giugno 2012

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Vostra lettera in data 8 giugno u.s. avente ad oggetto una possibile operazione di ricapitalizzazione della scrivente Società (l'"Offerta"), di cui Vi ringraziamo, ed ai contatti successivamente intercorsi.

L'operazione proposta consiste in un aumento di capitale di Fondiaria Sai per un importo non inferiore a Euro 800.000,000,000 (l'"Operazione"), suddivisi in

(i) "un importo di euro 400.000.000, in esecuzione di un aumento di capitale riservato ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., agli Investitori che lo sottoscriveranno mediante una società di nuova costituzione (...) da essi controllata (...) per un prezzo di emissione compreso tra Euro 2 ed Euro 2,5 per azione" e

FONDIARIA-SAI S.p.A. Sede Legale e Direzione Torino 10126 - Coxeo Gallos Gatlel, 12 Tel: (139) 011:6557111 - Fax (139) 011:6557685 Iwwy: Jondone-sai II

Dirozione Firenze

50129 - Via Lotenzó il Magnifico, 1 Tel. (+39) 055.47941 Fax (+39) 055.476026

Capitalo sociale E 494 (31 135,00 pt. vers - Numaro di isonitoro di Registro delle Imprese di Tirrino, Codon Fiscalia e Partan IVA 003185/1012 - Imprese eutovizzità all'occretoro delle assicumizioni (at 65 R.D.L. 20 4-1923 n. 935) - Isonita dia Sez. I cari Alto Impreso presso Illavia più n. 1.00006 - Sociali capogruppo deli gruppo assicurativo Fioritaria-SAI, isonito eli Alco del gruppi essico ratural n. 030







(ii) "un importo pari almeno ad Euro 400,000.000 in esecuzione di un successivo aumento di capitale offerto in opzione agli azionisti di FonSai ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 c.c. (...) per un prezzo non superiore alla metà del prezzo determinato" per l'aumento riservato a Sator e Palladio.

Prendiamo atto che l'aumento di capitale riservato "sarà sottoscritto da Newco che verrà capitalizzata esclusivamente mediante mezzi propri ed il cui capitale sarà detenuto pariteticamente, dagli Investitori". Del pari, l'Offerta specificava che anche la quota parte dell'aumento di capitale in opzione "sarà anch'essa coperta da mezzi propri sia da parte degli Investitori si eventualmente di terzi investitori ...".

L'Offerta indicava inoltre che l'invito a comunicare "entro 10 giorni al ricevimento (...) di essere disponibile a valutare l'Operazione" al fine di avviare una fase di negoziazione in buona fede gli ulteriori aspetti dell'Operazione.

Alla luce di quanto precede, Fondiaria Sai comunica la propria disponibilità a valutare l'Operazione, negoziando in buona fede, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza di contenuto sostanzialmente in linea con il testo qui accluso come <u>Allegato 1</u>, i tempi e le modalità dell'Operazione sulla base di quanto indicato nell'Offerta, con le uniche precisazioni di seguito indicate:

- 1) le parti discuteranno in buona fede e concorderanno il perimetro e, fermo il periodo massimo di quindici giorni indicato nell'Offerta, i tempi per l'espletamento della fase di due diligence. L'attività di due diligence su Fondiaria Sai sarà effettuata sulla base di una lista di informazioni che ci vorrete far pervenire. Analogamente, la scrivente Società dovrà poter svolgere alcune verifiche di due diligence volte ad acquisire formale evidenza della disponibilità, negli stretti tempi previsti per l'Operazione, dei fondi necessari per la sottoscrizione da parte di "Newco" dell'aumento di capitale riservato e della quota parte dell'aumento in opzione, nonché ad acquisire informazioni sugli assetti azionari e di governance attesi post operazione ed ogni altro aspetto necessario a meglio comprendere e valutare l'Operazione sotto il profilo autorizzativo;
- 2) Fondiaria Sai avvierà le attività necessarie alla promozione del consorzio di garanzia dell'aumento di capitale in opzione previsto dall'Offerta solo in caso di esito positivo del negoziato.

Fermo l'obbligo di negoziare in buona fede, dalla presente comunicazione e/o dallo svolgimento delle conseguenti attività negoziali non sorge alcun obbligo in capo a Fondiaria Sai, Sator e Palladio per il compimento dell'Operazione, restando peraltro inteso che l'avvio dei predetti negoziati non vale ad assumere in capo alla scrivente alcun obbligo di esclusiva.

La presente viene trasmessa in conoscenza a Premafin Finanziaria S.p.A., affinché possa procedere ad ogni valutazione di propria competenza circa un'eventuale partecipazione alla successiva fase negoziale.






Ove siate d'accordo con quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente sottoscritta per accettazione.

Con i nostri migliori saluti.

H



FONDIARIA-SAI S.p.A. Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 27 giugno 2012 Elenco dei partecipanti

Esito votazioni	in proprio per delega totale 1234567	13. C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C		200.000.01. 400.801.71	2.570.626 2.570.626 F F F F F F	2.108.950	461.676	9.509.263 9.509.263		I.		2.812	20 5	750	2524	440.77	19.060	14.567	45.321	691	1.473	21.874	131.091	132,469	4,310	5.200	245.652	2,493		7,986		176		Alle al repo 115,2	Allegato al repertor 115,214/19	Allegato (al repertorion) 115,214/19.	Allegato "Cal repertorio 115,214/19,4	Allegato "Cal repertorio n 115.214/19.48	Allegato "C" al repertorio n. 115,214/19.486
	NOMINATIVO PARTECIPANTE	DELEGANTI E RAPPRESENTATI NASSI GII ISEDDE		PREMAPIN FINANZIARIA H.P., S.D.A.	ANELLI ALBERTO	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD	PM MANAGER FUND, SPC ON BEHALF	EKATERINA ANDREITCHIKOVA	Per conto dello Studio Legale Trevisan	Per delega di:	scheda di voto 1	ADVANCED SERIES TRUST - AST ADVANCED STRATEGIES PORTFOLIO	ADVANCED SERIES TRUST AST INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALADKA FIRMANENI FUND CURPURALION	APARALCAN DONLA MOTOR TO KRITKRIMENT	ARROWS FREE MOLI STRATEGY OMBRELLA FLO	AUSCOAL SUPERANNUATION FUND	BEST INVESTMENT CORPORATION	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	CAPITAL GUIDANCE (FUND) LTD	CGML IPB CL SAFEK (CLEARING) ACCOUN	COLLEGE RETTREMENT EQUITIES FUND	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION AS TRUSTEE OF ARIA INVESTMI	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	EMPLOYEE RETTREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.							
STEAR PLAND LTD	131.285.211 131.285.211 151.28	115.067.07 115.067.07 115.067.07 115.062.04 2.570.656 2.570.656 2.570.656 2.570.656 2.570.656 2.570.656 2.570.656 2.570.656 2.506.959 2.506.959 4.509.269 2.506.959 2.	STATE STAT	STOLOGE STOL	### 170	9.509.263 9.509.263 9.509.263 9.509.263 9.509.263 9.509.263 1.500	9.509.263 9.509.263 9.509.263 9.479.397 1.407 1.	STRATEGIES PORTFOLLO 2.812 2.812 2.812 2.812 2.812 2.812 2.812 2.813 2.814 2.817 2.	D SERIES TRUST - AST ADVANCED STRATEGIES PORTFOLLO 25 SELECT TRUST AST INTEGRATION. VALUE PORTFOLLO 26 SELECT TRUST CORPOSATION. 27 SELECT TRUST CORPOSATION. 28 SELECT TRUST CORPOSATION. 28 SELECT TRUST CORPOSATION. 29 SELECT TRUST CORPOSATION. 20 CAN INSTITUCT CORPOSATION. SELECT TRUST CORPOSATION. SETTINGENT CORPOSATION. SELECT TRUST CORPOSATION. SETTINGENT CORPOSATION. SELECT TRUST CORPOSATION. SELECT	STRUST - AST ADVANCED STRATEGIES PORTFOLIO STRUST AST INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO STRUST AST INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO STRUST AST INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO STRUST CON RETURBLE POLIC STRUST CON STR	2.612 2.60 2.611 44.077 44.077 45.321 691 691 692 14.557 45.321 693 43.300 43.500 1.986 1.986 1.986 1.986 1.986 1.986	115.514/10/4860 2.611 4.4.077 19.060 14.567 45.321 691 11.473 11.	2.611 2.611 4.4.077 4.4.077 4.4.077 4.5.321 6.51 14.567 45.321 6.51 14.577 45.321 6.51 14.577 45.321 6.51 14.577 45.321 6.51 14.773 11.673 11.673 11.673 11.673 11.673 11.673 11.684 11.687 11.	2 - 5.1. 4 - 4.077 14 - 5.050 14 - 5.67 14 - 5.67 14 - 5.67 15 - 5.61 17 - 5.61 18 - 5.67 18 - 5.67 18 - 5.67 18 - 5.67 18 - 5.67 18 - 5.67 18 - 5.67 18 - 5.67 18 - 5.67 18 - 5.67 18 - 5.67 18 - 5.67 18 - 5.67 19 - 5.67 19 - 5.67 19 - 5.67 19 - 5.67 19 - 5.67 10 - 5.67 10 - 5.67 11 - 5.67 11 - 5.67 12 - 5.67 13 - 5.67 14 - 5.67 15 - 5.67 16 - 5.67 17 - 5.67 18 - 5.67 19 - 5.67 19 - 5.67 10 - 5.67 10 - 5.67 11 - 5.67 12 - 5.67 13 - 5.67 14 - 5.67 15 - 5.67 16 - 5.67 17 - 5.67 18 - 5.67 19 - 5.67 19 - 5.67 10 - 5.67 10 - 5.67 10 - 5.67 11 - 5.67 11 - 5.67 12 - 5.67 13 - 5.67 14 - 5.67 15 - 5.67 16 - 5.67 17 - 5.67 18 - 5.67 19 - 5.67 19 - 5.67 10 - 5.67 10 - 5.67 10 - 5.67 10 - 5.67 10 - 5.67 11 - 5.67 11 - 5.67 12 - 5.67 13 - 5.67 14 - 5.67 15 - 5.67 16 - 5.67 17 - 5.67 18 - 5.67 19 - 5.67 19 - 5.67 10 - 5.67	44.077 19.060 14.077 19.060 14.077 19.060 14.557 49.077 19.060 14.357 49.077 19.060 14.357 49.077 19.060 19	19.060 14.567 45.321 691 14.567 15.667 16.66	14.567 45.321 691 V FQUITY FUN V FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR 21.874 131.031 132.469 4.310 4.310 5.200 62.45.652 CCOUN CORDORATION AS TRUSTEE OF ARLA INVESTMENT TRUST 1.986 LANTRUST OF 3M COM 1.986 LANTRUST OF 3M COM 1.76	45.321 45.321 N FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR N FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR N FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR 131.031 132.469 132.469 132.463	1.473 1.473 1.1473 1.1.73 1.1.7473 1.1.	21.874 21.874 132.469 4.310 5.200 245.652 2.493 43.500 1.986 1.76	## I repertorio ## 131.091 ## 131.091 ## 132.469 ## 4.310 \$ 4.310 \$ 5.200 \$ 245.652 \$ 2.493 ## 1.986 ## 1.986 ## 1.76	## repertorio 245.091 132.469 4.310 5.200 245.652 2.493 43.500 1.986 1.986 1.76	3.7469 4.310 2.45.652 2.493 43.500 1.986 1.986 1.76	S TRUSTEE OF ARIA INVESTMENT TRUST S TRUSTEE OF ARIA INVESTMENT TRUST 1.986 1.986 1.76 1.76	5.200 245.652 2.493 3.40D TON CORPORATION AS TRUSTEE OF ARIA INVESTMENT TRUST 1.986 1.986 1.000	AS TRUSTEE OF ARIA INVESTMENT TRUST A3.500 1.986 1.986 1.76	AS TRUSTEE OF ARIA INVESTMENT TRUST 43.500 1.986 1.986 1.00M	AS TRUSTEE OF ARIA INVESTMENT TRUST 1.986 1.986 1.76 COM 1.76	al repertorio n. 115.214/19.486	al repertorio a. 115.214/19.486	al repertorio n. 115,214/19.486	al repertorio n. 115.214/19.486	gato "C" ertorio n. 14/19.486	"C" io n. 2.486	0 n. 486	<u> </u>			

N

G)

Assemblea parte straordinaria - 2º convocazione - 2/ giugno 2012 Elenco dei partecipanti

Esito votazioni

DELEGANTI E RAPPRESENTATI FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND GLOBAL ASCENT LTD	a Union	-		, ,
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND GLOBAL ASCENT LITD GMO 1MPI FMRITATION FUND				
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND GLOBAL ASCENT LITD GMO TMP FMRITATION FUND	818			
CARD MOTOR COME AND THE TRUST FUND GLOBAL ASCENT LITD GMO TIMP EMENTATION FUND	4.241			
GLOBAL ASCENT LTD GMO TWP FWAITATION FIND	1.234			
GLOBAL ASCENT LID GMO TMPI FMFNTATION FUND	010 008			
SWO TMPLEMENTATION FUND	171.05			+
	74/17			-
GMO INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1,208,160	1	1	+
GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND	E83.63I		1	+
GMO REAL RET ASS ALL FUND LP	46.098			
GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES F	83.407			-
CONTRACTOR TO THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	14.773			-
	2,289,405			
GOVERNMENT STORE ANNITATION FIND	34.633			
IBM SAVINGS PLAN	13.039			1
INDIANA PIIRI IC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	н			
THOTANA DIRITC EMBLOYEES DETIREMENT FIND	\$\$			
AND	389			
TO THE COURT OF TH	22.101	,		
JOHN HAMOOOK TRIJET INTERNATIONAL CORE TRIJET	14,391			
IPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	155.618		_	
IPMORGAN INVESTMENT FUNDS	1.027.374			
I ABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	9.115			-
JABOR PENSTON FIND SUPERVISORY COMMITTEE	8.690			
1ABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. NO 172	26.518			
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	12.993		-	
LSV NON-US EQUITY LLC	84.400		1	T
LUCENT TECHNOLOGIES INC. DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST	838		1	
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	7.270	1	\dashv	1
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	33,727		\dashv	1
MERCER DS TRUST	92.595		\dashv	
MGT EINDS PLC	200.868			
MSCT FAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	2.639		-	
MT AGREEMENT BETWEEN PIZZER&NT COMPANY	20.597		-	
MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	5,845	1	1	
NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	54.625		-	

FONDIARIA-SAI S.p.A. Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 27 giugno 2012 Elenco dei partecipanti

Esito votazioni

FONDIARIA-SAI S.p.A. Assemblea parte straordinaría - 2^ convocazione - 27 giugno 2012 Elenco dei partecipanti

				Щ	Esito votazioni	azioni
NOMINATIVO PARTECIPANTE	in proprio	per delega	totale	7	3 4	ۍ د
DELEGANTI E RAPPRESENTATI						.a.m.
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		5.537				
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS		3,870				
STG PFDS V.D. GRAFISCHE		32,855				
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V.		60.813				
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V.		51.033				
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO		43,490				
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		2.400				
STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		2.931				
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		10.254				
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		8.232				
THE MASTER TRUST OF JAPAN		1.255				
THE PRUDENTIAL SERIES FUND GLOBAL PORTFOLIO		19,900				
THE TARGET PORTFOLIO TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIOTOLIO		16.200				
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED		233				
TYCO ELECTRONICS DEFINED MASTER TRUST		8.000				
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		1.427				
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		1.446				_
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		4.314				
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		277				
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		8,460				
UNISUPER		808.6			-	
UNIVERSITY OF WASHINGTON		19.751				
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN		15,729				
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		4.572				
VANGUARD INVESTIMENT SERIES, PLC		9,139				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		242.794				
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .		250				
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		135.653				
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		9.025				
WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO		1.751				
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		4,819				
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		189				
scheda di voto 2		7.579		ш	L L	U U
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		2				

FONDJARIA-SAI S.p.A. Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 27 giugno 2012 Elenco dei partecipanti Esito votazioni

1 2 3 4 5 6 7				
totale			9 53 1 1 24.225.134 219	2.600.000 3.000 5.000 463 18.360.000
per delega	7.577 50.804 19.281 15.142 14.064	7.31/ 4.290 4.290 12.993 4.200	24.225.134 24.225.134	2.600.000 1.613.713 473.398 512.889 1 1 1 1 1 18.360.000 18.360.000
in proprio			0 40 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	3.000
NOMINATIVO PARTECIPANTE	DELEGANTI E RAPPRESENTATI CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM scheda di voto 3 LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP HEDGED) INDEX POOL ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL	UBS ETF scheda di voto 4 NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND scheda di voto 5 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED scheda di voto 6	UNITED CHURCH FOUNDATION 4 MICUCCI CECCHI GIANL.UCA BRECCIA GIUSEPPINA 5 PONZONI PIER LUIGI Legale Rappresentante della PONZONI ASSICURAZIONI S.a.s. 6 RODINO' DEMETRIO 7 MIGLIA CARLO 8 AICARDI PAOLO 9 GALIGARI GIAN CARLO UNICREDIT S.P.A.	11 CASINI ALESSANDRO 12 MARENCO LONG ALBERTO THE ANTARES EUROPEAN FUND LTD THE ANTARES EUROPEAN FUND LP

Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 27 giugno 2012 Elenco dei partecipanti FONDIARIA-SAI S.p.A.

				Estto Votazioni
NOMINATIVO PARTECIPANTE	in proprio	per delega	totale	1 2 3 4 5 6 7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI 18 SCOTTI SABRINA		11.050.000	11.050,000	LL
AREPO P.R. S.P.A.	000 00	000.000.17	20,000	0 0 0 E 0
79 ANTOLINI GIOVANNI 20 FADLUN MOSSY MICHAEL		1.500.000	1,500,000	正 正 口 〇
FINLEONARDO S.P.A.		1.500.000	40	L
21 MONTALENTI PAOLO		₍ -4)	-	
BEDOGNI PIER GIORGIO	~	-1	Č	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
22 GROPPO LUCIA	N		- 1	
	28,794	201.080.711	201.109.505	

Legenda:

1 Unificazione trattazione e discussione punti ordine del giorno

2 Omissione lettura relazione consiglio di amministrazione

3 Eliminazione valore nominale azioni

5 Modifice arft. 6, 10, 27 e 31 statuto sociale 6. Aumento del capitale sociale 4 Raggruppamento azioni

7 Modifica art. 9 statuto sociale

F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto; X = Assente alla votazione

Allegato "D" al repertorio n. 115.214/19.486

Statuto sociale

FONDIARIA-SAI S.p.A.

STATUTO

CAPO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ'

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione "FONDIARIA - SAI S.p.A." e con la sigla "FONDIARIA - SAI".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Torino, corso Galileo Galilei n. 12. Per deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.

La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma D del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al □ dicembre 2050.

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno diritto di recedere coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

CAPO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 494.7□1.1□6,00 diviso in:

- n. □67.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;
- n. 127.68□666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro IZ2.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205. ☐96.577, ☐9 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.8 ☐☐ 18☐ 28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,6□alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.2□1,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 2□20□165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.□□2.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 2□506.□25,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.94□00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.97 □8 □ alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro □99.89 □921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di

n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi di emissione, da eseguirsi entro il dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni di Categoria B (come definite al successivo art. 6), aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A (come pure definite al successivo art. 6), ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, cod. civ. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinchè, nei modi e nelle forme di legge:

- (i) definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;
- (ii) determini in conseguenza di quanto previsto sub (i) il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;
- (iii) determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del □ dicembre 2012. Qualora entro il □ dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
- (iv) predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso.

Articolo 6 - Azioni

La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (di seguito, le "Azioni di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le "Azioni di Categoria B" e, insieme alle Azioni di Categoria A, le "Azioni di Risparmio").

Le Azioni di Categoria A e le Azioni di Categoria B attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle Azioni di Risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle Azioni di Risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società, nell'ordine, le Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione e le Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Categoria B"). Le Azioni di Risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle Azioni di Risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle Azioni di Risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle Azioni di Categoria A saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o delle Azioni di Risparmio della società, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quelle speciali.

Ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al sesto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.

CAPO III - ASSEMBLEE

Articolo 7 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari

Articolo 8 - Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza nell'assemblea valgono le norme di legge.

Sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre alle altre indicazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente, viene anche indicato l'indirizzo di posta elettronica della Società al quale ciascun interessato a ciò legittimato può trasmettere la delega rilasciata ad un proprio rappresentante ad intervenire e votare in assemblea.

Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, o da un componente delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. Inoltre, tale avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla disciplina applicabile, nel quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge.

L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblee speciali

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli $1\Box$ e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Alle assemblee speciali e ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano di età presente. In caso di assenza od impedimento anche del o dei vice presidenti, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. Il presidente è assistito dal segretario del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona, anche non azionista, nominata dall'assemblea su proposta del presidente.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario.

Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce l'ordine e la durata degli interventi, le modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 12 - Votazioni

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, salvo che il presidente ritenga opportuna altra forma di votazione palese, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 1□e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro, stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulterà approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo statuto. Se, nel corso della votazione, si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio formato di un numero di componenti variabile da nove a diciannove, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.

Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa prò tempore vigente.

Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli aventi diritto, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima del termine fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa protempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre essere prodotta - anche successivamente al deposito della lista stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - la certificazione o attestazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

In ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma [] del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ove due soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

Al termine della votazione, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione risulterà determinato in misura uguale al numero dei candidati contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gli amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato:

- i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti i candidati meno quello indicato con l'ultimo numero progressivo;
- ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.

In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2086 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.

In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina dell'intero nuovo consiglio.

Gli amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 14 - Cariche sociali

Il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente.

Il presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21, convoca le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina fra i suoi componenti uno o più vice presidenti. Gli amministratori che ricoprono la carica di vice presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal più anziano d'età.

Il consiglio, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al presidente, ai vice presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio inoltre attribuisce a uno o più dei suoi componenti la carica di amministratore delegato.

In particolare, gli amministratori che ricoprono la carica di amministratore delegato, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21:

- a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- b) sovraintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal consiglio di amministrazione;
- c) stabiliscono le direttive operative alle quali i dirigenti danno esecuzione.

La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di direttori generali, condirettori generali è disciplinata dal successivo art. 20.

Il consiglio nomina un segretario scegliendolo anche fra estranei al consiglio stesso. Il segretario del consiglio di amministrazione svolge anche la funzione di segretario del comitato esecutivo.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio

Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, o di chi ne fa le veci, con periodicità almeno trimestrale.

Inoltre il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori, o un amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno un sindaco.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché delle materie da trattare, comunicato agli amministratori, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle formalità suddette il consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e tutti i membri del collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano d'età.

In mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio sì considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 16 - Deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 - Poteri del consiglio

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di di-

sposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori oltre al presidente, ai vice presidenti e agli amministratori delegati - e tra i dirigenti della società hanno la rappresentanza della società, ai sensi del successivo art. 21;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap.

Articolo 18 - Comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione nomina un comitato esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge o per statuto al consiglio.

Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, il o i vice presidenti, nonché coloro che ricoprono la carica di amministratore delegato.

Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 15 per il consiglio di amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano d'età. In mancanza la presidenza è assunta da un altro componente designato dal comitato esecutivo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del comitato esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni, le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 16 per il consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - Informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale

Gli amministratori cui sono stati delegati poteri e il comitato esecutivo riferiscono con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle società controllate.

In occasione delle riunioni consiliari - e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - gli amministratori riferiscono altresì al collegio sindacale, ai sensi di legge, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se esistente, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo richiedano, l'informativa al collegio sindacale può essere resa anche per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Articolo 20 - Direzione Generale

Il consiglio di amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, direttori generali, condirettori generali, vice direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni e, se del caso, i compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza della Società, con potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.

Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle adunanze del consiglio di amministrazione ed eventualmente del comitato esecutivo, con voto consultivo.

Il Presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai direttori generali, ai condirettori generali, ai vice direttori generali, ai dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.

Articolo 21 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli amministratori che rivestono la carica di presidente, di vice presidente e di amministratore delegato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli amministratori e dirigenti cui il consiglio di amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

Articolo 22 - Compenso degli amministratori

Agli amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'assemblea per un periodo massimo pari a quello di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre attribuire agli amministratori una partecipazione agli utili.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

CAPO V - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Sindaci

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi annuali - quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 24 - Nomina e retribuzione

L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare per quanto concerne la professionalità, almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre essere prodotta - anche successivamente al deposito della lista stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - la certificazione o attestazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti i primi due candidati della

seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti di cui al comma che precede.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'assemblea stessa. In tale ipotesi, l'assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- qualora, invece, occorra sostituire il sindaco eletto nella lista di minoranza, l'assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero - in difetto - nella lista risultata terza per numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

CAPO VI - BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 🗀 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale.

Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, procede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del Consiglio che ha proceduto alla nomina.

Articolo 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti secondo l'ordine che segue:

- alle Azioni di Categoria A un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;
- alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio in modo che alle Azioni di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione, e alle Azioni di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria al prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione e/o alle Azioni di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione.

Articolo 28 - Acconti sul dividendo

Il consiglio, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Competenza territoriale

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino.

Articolo 30 - Domicilio degli azionisti

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

I possessori di Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.

Articolo 32 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alla legge.

Firmato:

Cosimo RUCELLAI

Ettore MORONE Notaio